



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

388^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 11 febbraio 2015

Presidenza del vice presidente Gasparri,
indi del presidente Grasso

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-61

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63-71

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 73-113

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

| | |
|---|-----------|
| PRESIDENTE | Pag. 5, 6 |
| BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). | 5 |
| Verifiche del numero legale | 5 |

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 6

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(54) AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale:

| | |
|---|------|
| GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) | 6, 7 |
| MALAN (FI-PdL XVII) | 11 |
| PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) | 13 |
| FATTORINI (PD) | 14 |
| CARRARO (FI-PdL XVII) | 16 |
| PALMA (FI-PdL XVII) | 17 |

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI E AD ESPONENTI DELLA COMUNITÀ EBRAICA ITALIANA

| | |
|------------|----|
| PRESIDENTE | 19 |
|------------|----|

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54:

| | |
|--|---------------------|
| PRESIDENTE | 19, 21, 22 e passim |
| FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia | 19, 22, 24 e passim |
| CAPACCHIONE (PD), relatrice | 21, 24, 27 |

| | |
|--|---------|
| AIROLA (M5S) | Pag. 21 |
| STEFANI (LN-Aut) | 22, 31 |
| MUSSINI (Misto-MovX) | 22, 23 |
| VOLPI (LN-Aut) | 23 |
| PALMA (FI-PdL XVII) | 23, 24 |
| BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) | 24, 27 |
| RUSSO (PD) | 25 |
| GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) | 25, 46 |
| GAETTI (M5S) | 27, 47 |
| PUGLIA (M5S) | 28 |
| MARTON (M5S) | 29 |
| BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). | 29 |
| CATTANEO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) | 33 |
| DE PETRIS (Misto-SEL) | 34 |
| D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) | 36, 39 |
| BUCCARELLA (M5S) | 38, 39 |
| MALAN (FI-PdL XVII) | 40, 41 |
| LUMIA (PD) | 42 |
| COMPAGNA (AP (NCD-UDC)) | 45 |
| CAMPANELLA (Misto-ILC) | 45 |

Discussione:

(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri)

(11) CASSON ed altri. – Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1072) DE PETRIS. – Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente

(1283) DE POLI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1306) NUGNES ed altri. – Disposizioni in materia di controllo ambientale

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

| | | | |
|--|------------|---|-----------|
| (1514) NUGNES ed altri. – Sistema nazionale di controllo ambientale (Relazione orale): | | Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 | Pag. 71 |
| ALBERTINI (AP (NCD-UDC)), relatore | Pag. 48 | | |
| SOLLO (PD), relatore | 53 | ALLEGATO B | |
| INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO | | VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . | 73 |
| PRESIDENTE | 56, 57, 58 | SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA | 82 |
| FUCKSIA (M5S) | 56 | CONGEDI E MISSIONI | 82 |
| DIVINA (LN-Aut) | 57 | DISEGNI DI LEGGE | |
| CANDIANI (LN-Aut) | 58 | Annunzio di presentazione | 82 |
| INTERROGAZIONI | | INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI | |
| Per lo svolgimento: | | Apposizione di nuove firme a interrogazioni . | 82 |
| GIROTTA (M5S) | 59 | Interpellanze | 82 |
| CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI | | Interrogazioni | 86 |
| Convocazione | 60 | Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento | 93 |
| ALLEGATO A | | Interrogazioni da svolgere in Commissione . . | 112 |
| DISEGNO DI LEGGE N. 54 | | | |
| Ordini del giorno | 63 | | |
| Articolo 1 ed emendamenti | 65 | | |

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 febbraio.

Sul processo verbale

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(54) AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 54.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, ieri ho seguito con attenzione gli interventi di tanti colleghi e colleghe, ma forse stiamo parlando di due disegni di legge diversi. Infatti, ho sentito accenni accorati che ho condiviso, anzi, interventi totalmente dedicati all'Olocausto del popolo ebraico, ma questo provvedimento non parla solo dell'Olocausto, perché introduce l'aggravante per negazionismo per centinaia e centinaia di casi che sono all'attenzione della Corte penale internazionale che riguardano i crimini di guerra, i genocidi e in generale i delitti contro l'umanità. Quindi, la mia osservazione preliminare è che noi paragoniamo giuridicamente l'Olocausto, tragedia storica immane, a qualsiasi episodio di cri-

mine di guerra. Ma andiamo avanti, perché vorrei che i colleghi comprendessero la realtà di quello che vengono chiamati a votare. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, è iniziata la discussione generale, il che non vuol dire che tutti possano discutere.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Infatti è vero che in un gruppo di Paesi europei sono rinvenibili previsioni legislative che prevedono espressamente sanzioni penali per la condotta di negazionismo dell'Olocausto del popolo ebraico (e lì si fermano): in Germania, in Francia, in Belgio, in Austria e in Romania. Nei Paesi dell'Est – Ungheria, Polonia e Lituania – il negazionismo è stato esteso anche ai crimini commessi dai regimi comunisti, per le evidenti ragioni storiche di quei Paesi. Poi ci sono fattispecie diverse incriminatrici nei vari Paesi. Ad esempio, il caso tedesco parla di: «diniego, giustificazione ovvero minimizzazione del genocidio avvenuto sotto il governo nazionalsocialista», evidentemente perché i tedeschi hanno memoria storica dell'Olocausto. La Corte spagnola è intervenuta – attenzione – affermando che «la mera negazione non può ritenersi suscettibile di creare un clima sociale di ostilità» e che quindi questa non costituisce reato. Insomma, c'è una situazione variegata nella quale, sostanzialmente, è stato colpito ciò che fu colpito anche a Norimberga e lo vedremo.

Infatti, quando abbiamo svolto le audizioni in Commissione, è stata ascoltata una serie di esperti, il 60 per cento dei quali ha espresso parere contrario in qualsiasi norma sul negazionismo. Il restante 40 per cento ha espresso parere positivo ad una norma che fosse relativa solo all'Olocausto, quindi da non estendere a centinaia di altre fattispecie.

Viene sempre citata la decisione europea di colpire l'apologia, la negazione, la minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale. Si dimentica sempre di citare, però, il paragrafo 2 della medesima decisione europea, dove si dice che gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico e che sono minacciosi o persino ingiuriosi. Invece nel testo presentato in questa sede si parla di semplice propaganda.

Faccio un esempio, colleghi, per capire meglio: con il collega Gasparri da sempre difendiamo le ragioni dei 300.000 esuli istriano-dalmati e da sempre abbiamo ritenuto la negazione delle foibe una vergogna nazionale. Forse i colleghi della sinistra ne sanno qualcosa di cosa storicamente è accaduto. Bene, oggi a Trieste la storiografia italo-slovena, la Kersevan ed altri, nega le foibe: dicono che sono un'invenzione degli italiani, che ci sono stati casi singoli di vendette personali, ma che il fenomeno delle foibe e della pulizia etnica è un'invenzione. Bene, io non condivido quelle tesi. Li devo denunciare? Secondo questa norma sì, io dovrei denunciare gli storiografi, o i polemisti, sloveni che negano un'evidenza che storicamente è stata accertata. Io credo che vadano combattuti sul piano delle idee e non sul piano della repressione penale.

Veniamo ora a quello che hanno detto illustri studiosi, anche ebrei, su questo argomento. Il professor Giovagnoli ha parlato a nome dei 700 soci della Società italiana per lo studio della storia contemporanea, quindi ha fatto un intervento a nome di tutti i soci di questa società dove dice: «sulla definizione di genocidio, o su quali sono stati i genocidi nella storia, tranne che in qualche caso non vi è accordo tra storici e giuristi e ancor meno vi è accordo su quali vadano considerati crimini di guerra e contro l'umanità. Spetterebbe in ogni caso al giudice pronunciarsi su una materia squisitamente storica e su cui è aperto un ampio dibattito in sede scientifica. Ma la verità storica non può essere fissata per legge o nelle aule dei tribunali, può essere solo raggiunta attraverso una ricerca rigorosa, condotta liberamente dagli studiosi. Le verità ufficiali di Stato sono sempre pericolose, come insegnano le vicende dei regimi totalitari. Nei Paesi in cui sono state applicate, oltretutto» e qui fa un altro ragionamento, «le leggi antinegazioniste hanno ottenuto risultati controproducenti, offrendo una involontaria tribuna alla propaganda di tesi ignobili che altrimenti sarebbero state completamente ignorate dall'opinione pubblica».

Il professor Flores, intervenendo a sua volta, ha ricordato i pareri di Carlo Ginsburg, di Sergio Luzzatto, di Claudio Pavone, di Mariuccia Salvati che si opposero al disegno di legge Mastella. Molti di questi sono stati auditi in Commissione e hanno preso di posizione su quello che il Parlamento si apprestava a fare, magari con uno *slogan*: la ricerca storica non passa in giudicato. Infatti, intervenendo, il professor Ginsburg ha affermato: «l'idea di portare questi casi ambigui in tribunale è semplicemente assurda. Il negazionismo non è un'opinione», è «una menzogna. Per i motivi che ho esposto sopra ritengo che non si debba trasformare questa menzogna in un reato».

Della stessa opinione è il professor Canfora (che non è esattamente un uomo di destra): «Perseguire a termini di legge codesta strategia pseudo-storiografica di tipo negazionista appare poco giustificabile: si tratta di pessima storiografia, non già di incitamento a commettere atti». «È evidente che una legge che si proponga di vietare la cattiva o pessima storiografia non avrebbe alcun senso, né giustificazione. Non dimentichiamo la decisione saggia presa in Israele di pubblicare il Mein Kampf; la motivazione fu: il male va conosciuto, non nascosto». Questo è l'intervento di Canfora.

Vi è poi il professor Luzzatto. «Non potremmo invitare a parlare in Italia giuristi che ritengono che quello di Srebrenica non è stato un genocidio, dovremmo espungere dalle biblioteche i libri che non accettano di usare il termine genocidio per il massacro degli armeni. Ma dovremmo anche mandare in prigione giovani» «ignoranti che ripetono giudizi demenziali». Quindi il professor Luzzatto, come la maggioranza degli intervenuti, si schiera contro.

Tuttavia – questo è importante e lo dico anche per spiegare la nostra posizione – noi distinguiamo crimini di guerra, genocidi, delitti contro l'umanità, che (ripeto) sono centinaia e riguardano centinaia di casi portati all'attenzione del tribunale internazionale, dall'Olocausto in quanto tale.

Infatti, alcuni degli intervenuti, tra cui quelli del professor Giorgio Sacerdoti e la professoressa Di Cesare in particolare, giustamente hanno operato una distinzione. Il professor Sacerdoti ha sostenuto che «il reato di negazionismo di gravissimi reati (crimini internazionali)» «andrebbe limitato» «a quelli elencati nello Statuto del Tribunale di Norimberga, e quindi» riferiti «al periodo 1939-1945 in Europa. Evitando invece il riferimento ai reati elencati nello statuto della Corte penale internazionale» «si evita il rischio di penalizzare il negazionismo di reati in parte non ancora sanzionati e verificatisi nei contesti più vari e più lontani».

Capiamoci: qui l'Olocausto viene annacquato. Cari colleghi, qui si annacqua l'Olocausto; questa terribile tragedia dell'annientamento di un intero popolo viene messa alla pari di qualsiasi episodio di crimine di guerra avvenuto in ogni parte del mondo. Questa è l'operazione culturale che il Parlamento italiano sta facendo.

Inoltre, nei tribunali alcuni Paesi si denuncia Israele perché a Gaza, difendendosi, avrebbe commesso crimini di guerra. Pertanto, se Israele viene condannato per crimini di guerra, non vorrei che chi difende Israele, fa propaganda a favore di Israele e si rifiuta di accettare sentenze che mettono Israele sul banco degli imputati e fanno passare le tesi magari di Hamas, rischiasse di essere incriminato con la norma che stiamo approvando questa mattina. Bella difesa dell'Olocausto e della tragedia del popolo ebraico di sessanta anni fa!

Vi è però anche la tragedia del popolo ebraico di oggi e non a caso il professor Sacerdoti e poi la professoressa Di Cesare concordemente hanno indicato solo nell'Olocausto l'oggetto di una legge.

La professoressa Di Cesare ritiene che «lo sterminio degli ebrei d'Europa è stato il risultato estremo di una politica del crimine, quella del nazismo, che non è passata e superata. L'hitlerismo intellettuale, in tutte le sue forme, non è stato sconfitto. L'umanità dopo Auschwitz porta impressa in modo indelebile la camera a gas. Negare Auschwitz non è negare un evento storico come un altro». Su questo vorrei richiamare la nostra attenzione. Noi stiamo paragonando Auschwitz a qualsiasi altro crimine. Se andate a leggere la convenzione, uno stupro durante una guerra è un crimine di guerra. È gravissimo lo stupro, ma non venite a dirmi che variamo una legge in cui parifichiamo uno stupro durante un'azione di guerra in Africa, in Serbia, in Bosnia o in qualsiasi altra parte del mondo allo sterminio del popolo ebraico e mettiamo insieme Olocausto e crimini di guerra e così via.

La professoressa Di Cesare così continua: «La negazione di questo crimine», cioè il negazionismo dell'Olocausto, «è a sua volta un reato che ha un rapporto di collusione con le politiche criminali. Di fronte a questa minaccia nel futuro siamo tutti chiamati alla responsabilità. Perché un mondo in cui venga negata l'esistenza delle camere a gas è un mondo che già consente la politica del crimine».

Come vedete, la situazione mi sembra molto chiara. Tantissimi Paesi europei hanno colpito soltanto l'Olocausto e non hanno esteso la sanzione penale ad altre decine o centinaia di fattispecie. La norma europea non ci

impone affatto di scrivere le cose che abbiamo scritto lì, quindi la propaganda o il sostenere tesi che possono essere sgradite a questo o a quel criminale. Penso a tutti coloro che abbiamo audito in Commissione, potrei citare le Camere penali, potrei citare Battista questa mattina sul «Corriere della sera», che dice che il Parlamento sta facendo una grande sciocchezza. Lui lo dice in generale e ci mette dentro anche l'Olocausto; io faccio l'eccezione dell'Olocausto. Gli storici che sono venuti in Commissione si sono divisi in due categorie: quelli che hanno detto che la legge non va assolutamente fatta, né per l'Olocausto né per il resto, e una minoranza che ha detto che va fatta solo per l'Olocausto e che deve essere circoscritta a quel periodo storico eccezionale. Noi invece stiamo facendo esattamente il contrario (io spero di no). Nel testo al nostro esame, infatti, si fa di tuttata l'erba un fascio. Io lo trovo sinceramente offensivo. Non capisco perché le colleghe e i colleghi che sono intervenuti ieri hanno parlato solo dell'Olocausto, hanno detto che questo è un provvedimento contro l'Olocausto e che vuole cancellare questo crimine orribile, quando poi sostengono un testo in cui l'Olocausto è nelle «varie ed eventuali», insieme ad altri centinaia di casi.

Noi abbiamo presentato degli emendamenti proprio per togliere il resto, che non c'entra niente con questa tragedia storica e per discutere anche di cosa è la propaganda. Una cosa infatti è l'incitamento all'odio, che peraltro è già punito, e altra cosa è la propaganda. Una volta un'associazione di miei amici giuliano-dalmati voleva denunciare degli storici italiani e sloveni che avevano scritto determinate cose, sostenendo che poi avremmo visto in tribunale se il magistrato avrebbe stabilito che la negazione delle foibe consiste nel dare la colpa al nazionalismo fascista italiano, cioè ad una questione razziale: gli italiani, nazionalisti, ce l'avevano con gli sloveni e, dopo vent'anni di persecuzioni, le foibe sono solo una vendetta personale e non c'è stato alcun disegno.

Se ne sarebbe quindi discusso in tribunale. Io li ho fermati questi miei amici che volevano proprio introdurre il negazionismo per quanto riguarda le foibe e ho sempre affermato che quella era una sciocchezza enorme: la verità storica delle foibe va dimostrata, com'è stata dimostrata, e va spiegata agli studenti, che giustamente vanno ad Auschwitz ed è giusto che vadano anche a Basovizza. È giusto ricordare la tragedia dei nostri esuli ed enfatizzarla, come abbiamo fatto ieri; ma non dobbiamo spostare tutto ciò sul piano della repressione penale. E mi riferisco a persone che, dal punto di vista politico, scrivono delle cose che per me sono orribili e ripugnanti (penso agli storici che negano la tragedia delle foibe): ma non voglio spostare ciò sul piano penale.

Quindi, noi abbiamo presentato tre emendamenti e forse rimarremo isolati. Ma ci sarà pure in questo Parlamento qualcuno che difende anche la cultura liberaldemocratica, qualcuno che difende la libertà. Non so se ve ne accorgete o se se ve ne siete accorti: oggi siamo qui con questo nuovo reato, domani saremo qui con i nuovi reati ambientali e così via. Passiamo larga parte del nostro tempo ad introdurre nuove norme penali e nuove norme incriminatrici; e questo sarebbe un Parlamento che invece

avrebbe dovuto semplificare e riportare il dibattito economico, sociale, civile, storico e culturale sul piano della dialettica e non sul piano della repressione penale, dei magistrati e dei giudici.

Abbiamo quindi presentato questi emendamenti e, sulla base dell'accoglimento che essi avranno, decideremo la nostra posizione, che – consentitemi di dirlo – è la più amica, la più leale e la più sostenitrice del popolo ebraico e di Israele, e che vede tutti i pericoli che da questa legge verranno proprio nei confronti del popolo ebraico e di Israele. (*Applausi dei senatori Albertini e Compagna*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei innanzi tutto precisare un elemento importante. C'è stato chi – al contrario di quanto ha appena detto il senatore Giovanardi, che mi ha preceduto – ha obiettato che è anomalo che una legge menzioni una fattispecie in particolare e non resti al generale ed astratto, cioè non si limiti ad una definizione generale ed astratta di un comportamento che possa poi essere punito. Ci sono però parecchie leggi che si occupano di fatti in particolare; e poi c'è un altro aspetto che è tutt'altro che di dettaglio. Lo sterminio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale non è avvenuto certamente da solo e non soltanto per decisioni del regime nazista in Germania, ma ha avuto i suoi «volenterosi collaboratori» – così li ha definiti uno storico – anche in altri Paesi, tra cui l'Italia. Le famigerate legge razziali, o piuttosto razziste, che furono approvate anche in quest'Aula, sono quelle che diedero il via a quella situazione che finì con la deportazione della maggior parte degli ebrei che vivevano in Italia e in particolare, visto che ci troviamo a Roma, degli ebrei romani, che rappresentavano e rappresentano la più importante presenza ebraica nel nostro Paese.

Queste norme odiose ponevano di fatto tutte le premesse per la soluzione che è stata poi messa in atto, poiché agli ebrei in pratica non era più permesso di poter vivere nel nostro Paese: non potevano lavorare, non potevano avere degli incarichi e praticare le loro professioni. Furono esclusi da ogni impiego statale e buttati fuori da tutti i posti che ricoprivano, da quelli più umili ai più prestigiosi, e questo avvenne per un voto espresso in queste Aule. Credo dunque che sia giusto che proprio in queste Aule si ponga rimedio attivo a quanto si fece allora.

Le leggi razziali (che furono cancellate già dai regi decreti del 1944 e poi naturalmente con la Costituzione, anzi, già con il Trattato di pace che pose fine alla Seconda guerra mondiale) furono approvate all'unanimità dalla Camera, dove si votò a scrutinio palese, mentre al Senato, dove si votò a scrutinio segreto, ci furono soltanto nove voti contrari. La ventina di senatori classificati di «razza ebraica» – così riportava una norma ministeriale dell'epoca – non partecipò al voto, non intervenne, forse perché vittima di intimidazione, e i nove voti contrari furono inferiori al numero di senatori non iscritti al Partito Nazionale Fascista e nulla ci dice che tra quei nove voti contrari magari ci sia stato quello di qualcuno iscritto al

Partito Nazionale Fascista. Quello che si stiamo facendo con il disegno di legge in esame credo che sia dunque più che giustificato, visto che purtroppo è il nostro Paese – non un altro – quello in cui avvennero queste cose.

Ci sono poi i dubbi che sono stati illustrati in diversi interventi, in particolare dal senatore Giovanardi che mi ha preceduto, che però mi sembra non tengano conto dell'attuale testo del provvedimento, tranne che per due dettagli.

Innanzitutto il provvedimento al nostro esame è garantista, perché interviene a proposito del negazionismo della Shoah e di altri crimini di guerra – e su questo tornerò – solo come aggravante al reato dell'incitamento all'odio e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, come già previsto dalla cosiddetta legge Mancino. Pertanto, nessuno potrà essere condannato domani che non sia già condannabile oggi, perché già oggi è punito il reato di incitamento all'odio: se non c'è incitamento all'odio, anche la negazione più grossolana della Shoah o della sua natura genocida non potrà essere punita.

Ieri qualcuno ha parlato della libertà di ricerca storica, che per la verità è pienamente salvaguardata da questo disegno di legge: nessuno storico potrà essere incriminato per aver sostenuto qualsivoglia tesi a proposito della Shoah o di altri crimini che possano essere compresi nell'attuale formulazione del testo, a meno che costui o costoro, con il pretesto della ricerca storica, facciano incitamento all'odio usando come strumento anche la negazione di questi crimini.

Pertanto, non c'è nessuna limitazione alla libertà, tanto meno alla libertà di ricerca storica.

Un altro aspetto va sottolineato: viene meglio specificata, in generale e non solo per quanto riguarda il negazionismo della Shoah, la natura dell'incitamento all'odio, inserendo le parole «pubblicamente» nella legge Mancino e non soltanto con riguardo ai fatti specificamente menzionati in questo testo, ma per precisare meglio la natura di pericolosità sociale di determinati comportamenti. Notiamo bene che si tratta di aspetti che non sono presenti nella legge vigente e che vengono introdotti come forma di garanzia rispetto alla libertà di opinione quand'anche sia un'opinione scellerata. Viene altresì prevista una diversa pena per l'istigazione a delinquere, anche qui con un intendimento e un effetto realmente garantista.

Vengo a due punti problematici citati. Il primo è l'inclusione non soltanto della Shoah, ma anche di altri crimini di guerra, come precisati dal testo. Questo indubbiamente può essere un problema, anche se ritengo che nella formulazione la Commissione abbia ritenuto che si tratti di crimini commessi e riconosciuti tali dai tribunali competenti. Non credo davvero sia stata volontà della Commissione, e quindi ora dell'Aula del Senato ove si arrivi all'approvazione del testo così com'è, intendere che un qualunque giudice possa decidere della realtà e della natura di crimine di guerra di qualsivoglia atto che non sia stato riconosciuto come tale da un competente tribunale internazionale.

Chiedo pertanto alla relatrice, che ringrazio per il lavoro svolto finora, di considerare la possibilità attraverso un suo emendamento, perché al momento la prassi non lo consente agli altri senatori, di considerare la possibilità di precisare ulteriormente questo aspetto, vale a dire che un magistrato possa ritenere un qualunque atto o una qualunque fattispecie rientrante negli articoli 6, 7 e 8 della legge istitutiva del tribunale internazionale, o che invece si tratta di una precisazione non indispensabile.

Credo che stiamo varando una legge positiva, che dovrebbe essere approvata a larga maggioranza, e spero che lo sia. Sarà un fatto positivo anche se non sarà approvata all'unanimità, visti gli atroci precedenti che ho citato poc'anzi con riferimento ad una legge approvata all'unanimità. Tuttavia, prego coloro che hanno manifestato la loro contrarietà di considerare il testo che stiamo esaminando oggi, non quello arrivato nel precedente passaggio in Aula di mesi fa, né quello iniziale. Oggi, infatti, stiamo esaminando un testo che sicuramente esclude il 99, se non il 100 per cento, dei pericoli citati da coloro che hanno manifestato fino ad ora la loro contrarietà. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, questa discussione generale mi ha colpito molto perché quasi tutti esprimono certezze. Quasi tutti sono certi di una conseguenza o dell'altra rispetto al provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Ma come qualcuno ha detto – in realtà pochi – siamo di fronte ad una scelta tragica, difficilissima, tra beni entrambi meritevoli di tutela. A me pare che il provvedimento sia ampiamente problematico ed anche fuori tempo rispetto ad altri Paesi intervenuti normativamente molto tempo fa: chiaramente avrebbe avuto un significato diverso farlo nell'immediato dopoguerra rispetto al farlo dopo quasi settant'anni.

Certo, la norma che ci accingiamo ad approvare ha un importante valore simbolico che non può essere trascurato. Da giurista però ritengo che bisogna stare molto attenti alle norme simboliche, perché esse tendono ad essere non-norme o norme con poco senso.

Oggettivamente, direi che questa non è materia di legge, è materia di cultura che si dovrebbe esprimere in altri modi e non necessariamente attraverso un provvedimento di legge. Tuttavia siamo qui e siamo chiamati a prendere una posizione su questo punto.

Personalmente, tengo ad evidenziare molto rapidamente un paio di punti. Innanzitutto, non avrei mai e poi mai votato la versione originaria del provvedimento che, ormai un anno fa, sembrava dover arrivare in Aula ed essa, con ogni probabilità, sarebbe stata illegittima. Infatti, come la giurisprudenza di diversi tribunali costituzionali, dal Consiglio costituzionale francese a quello spagnolo, ha ampiamente detto riguardo a provvedimenti analoghi alla versione precedente, si sarebbe compressa in maniera eccessiva la libertà di espressione.

Questo testo, come è stato ricordato, è molto migliorativo. Con esso non si introduce un reato di opinione e, al riguardo, non si deve fare falsa informazione, bensì una aggravante per «propaganda, pubblica istigazione e pubblico incitamento» fondati sulla negazione della Shoah e di altri crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e di guerra come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale. Vale a dire che giuridicamente il quadro è molto più chiaro e anche molto meno problematico.

Inoltre, ci si conforma alla normativa europea in questo senso, ossia alla decisione quadro del 2001. Non mi sembra quindi si stiano aprendo gli argini su situazioni pericolose, però mi pare si sia fatta un po' di falsa informazione all'interno di questo dibattito.

Chiudo, signor Presidente, evidenziando che, come è stato ricordato e come non va dimenticato, è vero che il nostro ordinamento consente già di punire queste manifestazioni e quindi questa norma oltre ad essere simbolica è anche assolutamente inutile dal punto di vista strettamente giuridico.

Invidio molto tutti i colleghi che hanno manifestato grandi certezze sul tema, perché io non le ho e non riesco ad averle. Non so, forse è sbagliato non averle in quest'Aula. Personalmente nutro soltanto dubbi su questa materia, sono molto lacerato e devo dire che, a titolo personale, ho deciso di non partecipare al voto, perché qualsiasi scelta sarà sbagliata. Non voterò quindi, né in un senso, né nell'altro. Tuttavia, visto che stiamo parlando e la discussione resterà agli atti, cerchiamo almeno di vedere la legge che ci accingiamo ad approvare come una norma sotto esame. Alcuni hanno prospettato conseguenze terribili, con storici in galera e gente che non potrà più parlare e manifestare le proprie opinioni. Non credo sia il caso, ma guai se ci fosse un caso del genere. Se dovessero verificarsi problemi di questo tipo, prendiamo un impegno comune a modificare immediatamente la legge qualora questa sia approvata. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattorini. Ne ha facoltà.

FATTORINI (*PD*). Signor Presidente, colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione su una polemica che occupa le pagine dei giornali da molti giorni, riprendendo una discussione annosa, che ogni tanto ritorna e che, anche se sembra molto complicata, non coinvolge solo la comunità degli studiosi.

Mi riferisco – pensando agli articoli a tutta pagina pubblicati in questi giorni sul «Corriere della Sera» come su tutti i giornali nazionali – dedicati al coinvolgimento di un grande filosofo tedesco, forse il più grande del Novecento, Heidegger, che a suo tempo, dopo la guerra, nel 1946, è stato allontanato dai pubblici uffici ed interdetto per il suo appoggio ad Hitler.

Le polemiche, che tornano ripetutamente, sono ora a proposito di un quaderno di appunti ritrovato inaspettatamente (ma non del tutto), il cosiddetto quaderno nero, scritto tra il 1942 e il 1948 e quindi in momenti de-

cisivi e dopo, quando ormai la tragedia era conclamata e la Germania si trovava in un grande dramma da cui non è mai uscita (ed infatti lì il reato di negazionismo c'è ed ha una storia diversa dalla nostra).

Nel quaderno, Heidegger afferma che gli ebrei si sono autoannientati. Con un ragionamento con il quale adesso non vi annoierò, egli sostiene che gli ebrei incarnavano la modernità e la tecnica e sono stati uccisi dalla loro stessa tecnica. Egli appoggia dunque questa idea ed è convinto che l'annientamento è stato voluto dagli stessi ebrei – che, come dicono in tanti, inducendo certamente delle opinioni malsanissime, se lo sono andata a cercare – ma è un filosofo grandissimo, che ci ha detto delle cose enormi sui problemi fondamentali dell'esistenza, dell'individuo e della collettività, sul tempo, la morte e l'essere. Per arrivare a noi, questo non è solo un problema di storia, di dati e di riconoscimento, ma si tratta di una questione più profonda: è proprio la filosofia a dirci la radice di fondo di questo problema, che non a caso torna continuamente. È infatti difficile distinguere le opinioni dalle conseguenze delle opinioni e lo dice un filosofo che è stato protagonista di questa dimensione.

Per arrivare a noi e al nostro piccolo, va detto che tutto ciò è molto difficile, tanto che noi, storici e studiosi qui presenti al Senato, che apparteniamo alle comunità scientifiche che studiano questi temi, siamo stati contrarissimi alla precedente versione del disegno di legge e siamo contrarissimi ad una versione che condanni il negazionismo come reato di opinione in sede penale. In questo caso, però, nel testo di legge che stiamo discutendo, questa difficilissima distinzione tra opinione e istigazione, tra fatti e interpretazione dei fatti, tra giudizio e dato di realtà, tra giudizio e conseguenza di questo giudizio, viene risolta in modo sufficientemente efficace – pur con molte ambiguità, perché probabilmente non andrebbe fatta neanche in linea di principio – perché c'è una netta distinzione tra opinione e istigazione, come hanno sostenuto gli interventi di coloro che mi hanno preceduto.

L'opinione, infatti, non si può mai reprimere, ma la negazione – e qui veniamo al caso in esame – deve essere stigmatizzata non dalla legge, ma dalla comunità scientifica, perché è un falso storico. Saranno dunque i colleghi accademici e la loro ricerca a dire quanto è falso tutto ciò. Crede-temi, la mia non è una spocchia intellettuale in difesa della corporazione, perché siamo profondamente convinti che l'unico modo efficace per combattere davvero una falsità storica sia quello di confutarla *iuxta propria principia*, con i dati, i documenti e le prove fattuali. Si tratta infatti di un dato scientifico e non di un'opinione e dunque non è punibile sul piano della legge, ma è da condannare sul piano della professione, della comunicazione e della trasmissione. È un fatto vitale dire ai nostri giovani che chi sostiene che tutto ciò non sia accaduto dice una cosa sbagliata, perché non è vero. E che non è sbagliata, perché è la sua opinione: l'opinione è un'altra cosa. Si pensi ad Heidegger, tanto è vero che la comunità scientifica ogni decennio si interroga su questa figura così intrigante, complicata e davvero molto inquietante. Invece la storia ha un suo dato di realtà;

un fatto c'è o non c'è: chi lo nega è da stigmatizzare e il suo lavoro scientifico è da condannare.

L'istigazione, invece, va punita. Si tratta di un terzo livello: c'è l'opinione, c'è la negazione e, infine, c'è l'istigazione. Questo è quello che persegue il testo al nostro esame, che contiene dei miglioramenti decisivi: è stato detto anche dal senatore Malan che nel testo assolutamente non si prevede un reato di opinione, ma solo un aggravante all'articolo 3 della cosiddetta legge Reale-Mancino, nel caso di un'istigazione che sia però conclamata, pubblica, verificabile e che abbia delle conseguenze.

Quindi, voteremo il testo con convinzione, pur con le perplessità che ho detto prima e che abbiamo sempre sostenuto. Concludo precisando che restiamo convinti – parlo anche a nome di altri storici, ma di certo ne sono personalmente convinta – che non si possa mai incriminare un'opinione, ma che anche la stessa libertà di espressione – si veda il caso «*Je suis Charlie*» – abbia dei limiti. Persino la libertà di espressione ha dei limiti, che, come diceva bene il senatore Manconi, stanno nel rispetto delle opinioni e delle persone, delle convinzioni e delle religioni altrui. Quindi restiamo decisamente contrari a incriminare persino il falso storico: vorrei rassicurare i senatori Scilipoti Isgrò e Giovanardi. Qui non si tratta di mettere in galera gli storici De Felice e Nolte, perché Ernst Nolte, che è colui che di più si è misurato con il tema della Shoah (e non solo con il fascismo), non ha mai negato l'esistenza. Qui entriamo in tutto un altro campo, che è quello revisionista, che dice: cerchiamo di capire perché è successo. Nolte si è domandato questo: perché è successo. Quindi, questo lo lasciamo agli storici.

Con queste precisazioni, confermo il ringraziamento al lavoro fatto dalla Commissione e dalla relatrice e preannuncio che voteremo a favore di questo nuovo testo del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mi sembra che questo dibattito abbia onorato il Parlamento e, in modo assolutamente laico, mi sento di poter dire che il provvedimento di cui stiamo discutendo sia condivisibile.

Qualcuno ha espresso delle perplessità in modo civile, ma credo che non possiamo dimenticare che la Shoah è l'ultima vicenda di una storia lunghissima che tocca la collettività ebraica che fa parte del territorio dell'Italia e di Roma (la comunità ebraica di Roma è la più antica d'Europa).

Credo sia giusto votare tutti un disegno di legge equilibrato che rispetta le opinioni di tutti, ma dato che ci sono cose che è bene non dimenticare, occorre ricordarle e sottolinearle affinché non si ripetano veramente più.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, confesso che ho manifestato il mio desiderio di intervenire dopo l'intervento del senatore Scilipoti Isgro. Questo desiderio, però, è andato scemando ascoltando il dibattito e, successivamente, per la parte che non ho potuto ascoltare, leggendo i vari interventi.

Desidero subito dire che condivido, parola per parola, l'intervento svolto dal senatore Airola, il quale ha presentato un ordine del giorno, a mio avviso assolutamente condivisibile, ponendo un problema che sfugge evidentemente alle tematiche proprie della legislazione penale: mi riferisco a quello di incidere su una rivoluzione culturale in questo Paese.

Condivido molte parti degli interventi dei vari oratori e credo, ad esempio, che il senatore Corsini abbia colto in pieno il senso di questa discussione o di parte di essa, quando afferma che molti colleghi hanno in qualche modo frainteso la natura del dibattito che stiamo conducendo. Sotto questo profilo, sono stati estremamente chiari il senatore Lo Giudice, ieri, e il senatore Malan, oggi.

Non ho intenzione di percorrere la strada della storia e della filosofia, anche perché, come ha detto il senatore Carraro, il dibattito è stato particolarmente elevato e non ho intenzione di fare una cattiva figura in questa sede. Tuttavia, da persona che ha avuto pratica della giurisdizione penale, mi limiterò a ricondurre il discorso a quello che effettivamente è: un discorso che non tocca i massimi temi del liberalismo, della libertà di espressione e della libertà di opinione, ma che si limita semplicemente, come ha detto il senatore Malan, a meglio qualificare delle ipotesi di reato già esistenti nel nostro ordinamento.

Vorrei subito sgombrare il campo da un equivoco. È consentito a tutti – storici o no – negare l'esistenza dell'Olocausto, di delitti contro l'umanità, di genocidio o di crimini di guerra. Il provvedimento che andiamo a varare non sanzionerà questo tipo di comportamenti. Quindi, tutti tranquilli: gli storici, se vorranno, potranno continuare a negare l'Olocausto e i cittadini, di qualsivoglia idea essi siano, potranno continuare a fare la stessa identica cosa o, se ritengono, allargarla anche ai singoli genocidi, delitti contro l'umanità e crimine di guerra, che – ahimè – anche oggi (ripeto, anche oggi) spesso accadono in questo mondo.

Allora, ha ragione il senatore Corsini: il senso del dibattito è altro; è capire se, attraverso questo disegno di legge, noi innoviamo rispetto al sistema penale, e se, innovando, puniamo una manifestazione del pensiero. Mi spiace doverlo dire a tutti, ma questo così non è.

Piaccia o non piaccia, nel nostro ordinamento vige la legge n. 654 del 1975, che punisce in termini chiari chiunque faccia propaganda su idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, e a me non risulta che vi sia un solo disegno di legge nei due rami del Parlamento che tenda abrogare questa disposizione. Allo stesso modo, nel nostro ordinamento vi è già una norma che punisce chi istiga a commettere o commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Noi, però,

su questo punto interveniamo, perché riteniamo che l'istigazione non meglio caratterizzata allarghi oltre misura il campo della sanzione delle valutazioni, oltre a porre difficili e inquietanti problemi di prova.

Faccio un esempio: ai sensi di questa norma, se io dovessi, per ipotesi, con una certa insistenza, chiedere ad una persona che conosco di non invitare a vari ricevimenti altri soggetti, solo perché magari di colore di pelle diversa da quella bianca, ovvero perché sono di una nazionalità diversa da quella italiana, o perché frequentano la religione ebraica, sostanzialmente ne sarei punito. Tuttavia, se il fatto avviene all'interno di una sfera privata viene completamente meno quella caratteristica del pericolo per l'ordine pubblico che è alla base di tutti i reati associativi, o, per dirla in termini «giuridicesi», di tutti i reati a tutela anticipata.

Noi richiediamo che per punire questi comportamenti, l'istigazione o il pubblico incitamento debba essere pubblico, cioè debba essere rivolto ad un numero indeterminato di persone così da poter dare corso al pericolo di quell'interesse che costituisce il presupposto della norma, né più né meno che questo. Questa è l'operazione che è stata fatta in Commissione giustizia, prendendo atto della normativa esistente. Dopodiché, sulla base del disegno di legge che ci perveniva dalla Camera e nella necessità di risolvere evidentemente un problema aperto nel Paese, si è ritenuto che questi comportamenti illeciti già esistenti (la propaganda fondata sulla superiorità o sull'odio razziale, ovvero la pubblica istigazione a commettere atti di discriminazione, sempre per motivi razziali) dovessero essere aggravati nel momento in cui tale propaganda, tale istigazione e tale incitamento si fondassero anche sulla negazione dell'Olocausto e degli altri crimini previsti nello statuto della Corte penale internazionale; né più né meno che questo.

Quindi, per essere chiari, sarà sanzionata in termini aggravati la negazione dell'Olocausto e degli altri crimini solo ed esclusivamente nel caso in cui detta negazione sia strumentale ad una propaganda fondata sulla superiorità o sull'odio razziale, ovvero solo ed esclusivamente quando tale negazione sia finalizzata all'istigazione e all'incitamento di atti di discriminazione.

Davvero non riesco a comprendere la ragione per la quale si parli di reati di opinione, anche tenendo presente che nel nostro sistema penale diversi e molteplici sono i casi di previsione penale, a volte sanzionati con la pena della reclusione e a volte sanzionati con una misura di sicurezza, che puniscono atteggiamenti assolutamente simili a questo. Né più e né meno che questo.

E sarebbe forse opportuno che in quest'Aula, fermo restando che ognuno, legittimamente, può esprimere tutte le opinioni che meglio ritiene, per un debito di chiarezza nei confronti dei cittadini, si partisse dalla verità, che è questa, per poi svolgere le proprie eventuali strumentali argomentazioni. Perché qualsiasi cosa che non parta dalla verità, come ricordava il senatore Corsini, è semplicemente una menzogna.

Ciò detto, signor Presidente e signori senatori, io desidero ringraziare tutte le persone e tutti i senatori che sono intervenuti per gli apprezza-

menti che hanno voluto rivolgere al lavoro della Commissione giustizia e, in particolare, alla relatrice, senatrice Capacchione. Noi abbiamo cercato, in Commissione giustizia, di trovare una soluzione condivisa, come dice spesso il senatore Lumia, e ritengo che ci siamo riusciti. Non a caso, questo provvedimento è stato varato a larga maggioranza.

Ma ciò che a me più importa dire in questo momento è che, dal nostro punto di vista, anche se tutto è migliorabile, siamo riusciti a fornire una soluzione equilibrata e moderata, che si situa perfettamente all'interno del nostro sistema giuridico penale senza stravolgimenti di sorta. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna. Congratulazioni.*)

Saluto ad una rappresentanza di studenti e ad esponenti della comunità ebraica italiana

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Aula a una rappresentanza di studenti e docenti del Liceo statale «Plinio Seniore» di Roma, che stanno seguendo i nostri lavori.

Saluto inoltre Renzo Gattegna, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, che anche oggi è presente in Aula, insieme ad alcuni esponenti della comunità ebraica. (*Applausi.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54 (ore 10,27)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che la senatrice Stefani ha presentato l'ordine del giorno G101, che è in distribuzione.

Poiché la relatrice non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anch'io, a nome del Governo, voglio ringraziare la Commissione giustizia per il lavoro svolto.

Debbo dire che il testo è stato migliorato in Commissione e si è raggiunto, secondo il Governo, quell'equilibrio ricercato e sottolineato nei vari interventi che vi sono stati tra ieri e questa mattina. È quell'equilibrio tra libertà di manifestazione del pensiero, tra attività di ricerca scientifica e storica e la giusta punizione e offensività per chi pone in essere reati gravi.

Il disegno di legge in tema di negazionismo allinea la legislazione italiana a quella di molti altri Paesi europei e rappresenta un importante strumento contro intollerabili manifestazioni di antisemitismo e di negazione di gravi crimini. Esistono, infatti, episodi del nostro passato la cui valutazione negativa non può essere messa in discussione, costituendo la base culturale e l'origine fondante della nostra democrazia.

Certe tesi, in particolare quelle che negano l'Olocausto, trovano il loro *humus* culturale nell'ideologia neonazista e come tali vanno considerate e, quindi, respinte senza se e senza ma.

In questo senso, la legge in discussione deve essere vista, secondo il Governo, non come una limitazione alla libertà di pensiero, ma come uno strumento per contrastare quelli che sono dei non pensieri: sia perché contrari a quelle che ormai costituiscono delle pacifiche evidenze storiche, sia perché pericolosamente funzionali alla diffusione di ideologie violente e antidemocratiche.

Del resto, anche la libertà di manifestazione del pensiero deve essere temperata e bilanciata con il rispetto di altri valori costituzionalmente rilevanti, tra cui la tutela delle istituzioni democratiche ed il divieto di qualsiasi discriminazione.

Occorre quindi sottolineare l'importante lavoro che è stato sin qui svolto dalla Commissione giustizia del Senato. I rischi di lesione della libertà di manifestazione del pensiero, emersi anche in alcuni interventi, sono stati superati dalla Commissione migliorando il testo.

Lo voglio sottolineare perché la Commissione, già nella fase iniziale nell'ottobre 2013, aveva eliminato dal novero delle condotte punibili quella consistente nella minimizzazione di crimini di guerra. È stata un'eliminazione senz'altro opportuna, considerata l'esigenza di salvaguardare la ricerca e l'attività storico-scientifica e quindi garantendo tale libertà e superando la difficoltà a definire in un testo normativo con precisione, e quindi in maniera compatibile con i principi di tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie penale, quale dovrebbe essere la misura penalmente rilevante e quindi la soglia di punibilità della minimizzazione di un fatto storico.

Inoltre, voglio sottolineare come la Commissione giustizia, nel giugno del 2014, ha precisato che l'istigazione deve avvenire pubblicamente e si tratta di un requisito opportuno anche per rendere questa normativa coerente con quella del reato di istigazione a delinquere *ex* articolo 414 del codice penale, ma soprattutto nell'ottica di riempire di contenuto la descrizione della condotta delittuosa, per fare in modo che vengano puniti solo comportamenti effettivamente lesivi di beni meritevoli della tutela penale.

Il testo base prevede poi la figura del negazionismo come un'aggravante rispetto alla semplice istigazione, infatti il reato base viene descritto come quello consistente nella istigazione pubblica a commettere atti di discriminazione o atti di provocazione alla violenza, oltre che nella propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, mentre come nuova aggravante si prevede il caso in cui la propaganda, l'istigazione pubblica o l'incitamento si fondino sulla negazione della Shoah, dei crimini di genocidio e dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra.

Quindi tutto questo è stato risolto, l'interprete e il giudice dovranno poi tenere conto di tutta quella giurisprudenza costituzionale già cristallizzata per quanto riguarda l'articolo 414 del codice penale e quindi la Corte costituzionale va ancora a sottolineare come il reato si integri nel mo-

mento in cui il comportamento sia concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.

Tutte quelle argomentazioni evidenziate dal senatore Giovanardi sono quindi superate e risolte, perché con questo disegno di legge non si introduce un nuovo reato, ma si tratta di un'aggravante. Non si amplia l'area di ciò che è penalmente rilevante, anzi si restringe con l'inserimento del termine «pubblicamente». Si aumenta solo la pena quando quello che già era reato viene commesso con determinate modalità.

Il Governo è inoltre favorevole agli ordini del giorno, come già espresso in Commissione ed evidenzia all'Assemblea il suo impegno ad impartire le opportune direttive affinché le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche relative ai crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli avvenuti nel corso del XX secolo, considerato che – concludo e ringrazio per l'attenzione – è sul piano culturale ed educativo che si gioca la vera battaglia contro il negazionismo e, più in generale, contro tutte queste forme di revisionismo storico.

Quindi l'impegno del Governo su questo tema è massimo dal punto di vista educativo, di informazione, scientifico e culturale. Da una parte si prevede la repressione per i comportamenti offensivi e dall'altra si prevedono investimenti nell'educazione, nella formazione e nell'istruzione per far conoscere ai nostri ragazzi la storia e le crudeltà che si ci sono state.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CAPACCHIONE, *relatrice*. Signor Presidente, sono favorevole all'accoglimento di entrambi gli ordini del giorno come raccomandazione.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, dato che ieri non erano presenti tutti i colleghi, quando sarà il momento, se posso, vorrei ricordare ai colleghi il contenuto dell'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Airola.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei dire ai colleghi che l'ordine del giorno G100 è un semplice invito affinché nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della storia sia previsto almeno fino alla Seconda guerra mondiale, anche se, come dicevo ieri, sarebbe necessario ampliare ulteriormente questo limite, visto che il Novecento è il secolo scorso, per dare ai ragazzi una visione un po' più attuale della storia recente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sappiate quindi che se appoggiate questo ordine del giorno vi prendete l'impegno davanti al popolo italiano e ai rappresentanti della comunità ebraica di dare veramente un aiuto concreto alla scuola per portare avanti questi insegnamenti.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono favorevole ad accogliere gli ordini del giorno G100 e G101.

PRESIDENTE. Quindi, accolti come raccomandazione anche dal Governo.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei specificare il contenuto dell'ordine del giorno G101, visto che è stato presentato questa mattina e lo avevo già anticipato alla relatrice.

Nel nostro ordine del giorno sono sottolineati soprattutto gli episodi riguardanti le foibe e i martiri delle foibe. L'invito che abbiamo proposto è quello di inserire nei programmi scolastici una giornata di approfondimento di questo grave dramma che purtroppo è maturato negli anni dell'immediato dopoguerra e ha avuto questo triste epilogo.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine del giorno G100 per avere modo di spiegare il mio pensiero rispetto a questo che è sicuramente un ordine del giorno lodevole.

Sono stati fatti molti discorsi in questo giorno e mezzo di discussione generale e nel suo ultimo intervento il presidente Palma ha parlato di una rivoluzione culturale. Si tratta veramente di acquisire come necessario il fatto che lo studio della storia e l'approccio storico siano veramente orientati al senso critico e a una capacità di interpretazione dei fatti tale da far penetrare veramente nella cultura l'idea che la valutazione dei fatti storici deve essere orientata alla ricerca della verità e non ad una strumentalizzazione.

Ora, naturalmente è lodevole il fatto che con l'ordine del giorno a prima firma del senatore Airola l'attenzione si sposti dal tema del reato – e devo dire che ancora una volta il Senato ha corretto e approntato un testo decisamente migliore di quello uscito dalla Camera e che risolve una serie di problemi – ad un approccio culturale, dato che per un tema del genere il primo approccio deve essere questo. Anche se non verrà messo in votazione, la mia posizione è certamente favorevole all'ordine del giorno G100.

In questa sede vorrei però sottolineare e denunciare il fatto che, com'è accaduto spesso in quest'Aula, si demanda e si rimanda alla scuola la funzione di assolvere ad una serie di compiti come la costruzione di una coscienza civica, del senso critico e del senso di libertà. Vorrei però che si ricordasse anche, visto che si parla di insegnamento della storia, che non abbiamo ancora risolto i tagli che sono stati operati all'insegnamento della storia, della geografia e delle altre materie di natura teorica che sarebbero quelle all'interno delle quali si dovrebbe affrontare questo problema. È chiaro che diventa facile e anche molto gradito dire che bisogna inserire nella scuola l'obbligo di affrontare le vicende del XX secolo e di parlare di queste tematiche, ma devo dire che il senso critico e la ricerca della verità vengono anche affrontati perfino con discipline come la storia greca, perché già lì ci sono tematiche che possono essere riproposte, in quanto la storia è ciclica. Tutto ciò sarebbe perfetto se non ci fosse un'ipocrisia di fondo, quella per cui, mentre si chiede alla scuola di assolvere tutte queste funzioni, si tagliano le ore e i fondi.

PRESIDENTE. Senatrice, stiamo parlando di un ordine del giorno che è stato accolto, quindi la invito a concludere.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, mi scusi ma il tema non è irrilevante; è un tema forte che riguarda la reale efficacia di ciò che andiamo a raccomandare al Governo. (*Applausi dai Gruppi Misto-MovX e M5S*).

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G101 della senatrice Stefani.

Chiedo altresì alla relatrice e al Governo di modificare i loro pareri; non si capisce infatti perché debba essere derubricata come raccomandazione la richiesta di potere prevedere la presentazione di una parte della nostra storia all'interno delle scuole: o c'è un impegno pieno rispetto a questi temi, o altrimenti devo dire che ci sono delle situazioni che lasciano riflettere su spazi politici che non c'entrano nulla con quello che stiamo facendo. Chiedo quindi al Governo e alla relatrice di cambiare il loro parere.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per chiedere anch'io di poter sottoscrivere i due ordini del giorno. Dopodiché, però, rappresento sia al Governo che alla relatrice la stessa osservazione testé fatta dal senatore Volpi.

Diciamoci le cose come stanno: io ho lasciato il liceo nel 1968 e a quell'epoca l'insegnamento della storia si concludeva con i fatti di Milano del generale Bava Beccaris e non si arrivava neanche alle guerre d'Africa del primo Novecento. Se noi ci poniamo il problema di negare l'esistenza di determinate tragedie, credo che una formulazione per cui si impegna il Governo a dare le direttive affinché, nell'ambito della propria autonomia, le scuole possano promuovere iniziative, possa essere accolta rispetto a una mera raccomandazione che – diciamocelo francamente – per chi come me ha – ahimè – una lunga militanza in Parlamento si riduce sostanzialmente in un contentino nei confronti di chi presenta un ordine del giorno; un contentino che tutti sanno, Governo e presentatore, essere destinato a restare solo ed esclusivamente tale.

CAPACCHIONE, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE, *relatrice*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Mi permetto altresì di ricordare che esistono anche leggi dello Stato che promuovono anche nella scuola iniziative di memoria, di ricordo, rispetto a tragedie che hanno investito la comunità nazionale e internazionale.

Il parere favorevole della relatrice dunque è riferito a entrambi gli ordini del giorno. Il Governo aveva già espresso parere favorevole.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Confermo l'accoglimento di entrambi gli ordini del giorno. Anzi, ringrazio i senatori Volpi e Palma per la precisazione e confermo l'impegno del Governo.

PRESIDENTE. Essendo dunque stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 e G101 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, in linea con quanto sostenuto ieri, richiamo l'attenzione sull'emendamento 1.200. L'obiettivo è quello di dare un contributo per rendere più efficace la deterrenza e nello stesso tempo non far diventare degli eroi coloro che incappano nella sanzione del nostro codice penale. Per cui, l'emendamento propone che la sanzione sia di carattere economico e finanziario,

in modo tale da essere efficace, seppure con le considerazioni preventive che ho fatto ieri nel mio intervento, e così da contrastare affinità strumentali e finalizzate ad altri fini e non a quelli invece di una dialettica scientifica su vicende storiche contraddittorie.

Per quanto riguarda invece il fatto specifico della vicenda dell'Olocausto di ebrei, rom, omosessuali, eccetera, siccome ci sono sentenze dei tribunali internazionali, da questo punto di vista per la negazione di questa vicenda storica di altissima gravità la pena è aumentata dalla metà, in modo tale da stabilire una differenza tra situazioni che hanno ancora una difficoltà di accertamento puntuale e per cui la dialettica della ricerca storica è ancora, in qualche misura, necessaria rispetto a vicende che invece sono pacifiche e accertate anche in sede giudiziaria.

Ritiro gli altri emendamenti 1.201, 1.209, 1.210, 1.211 e 1.213.

RUSSO (*PD*). Ritiro l'emendamento 1.202.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il presidente Palma, che è sempre cortese e ironico. Presidente Palma, se però un anno fa il sottoscritto non avesse messo la sua firma, insieme ai colleghi del Movimento Cinque Stelle, in sede deliberante, senza che neanche il Parlamento fosse stato in grado di discuterlo, sarebbe passato quello che tutti oggi hanno definito un obbrobrio, cioè una legge assolutamente inaccettabile che colpiva duramente l'opinione degli storici. Ciò si è evitato grazie a chi si è accorto che quella legge era totalmente sbagliata. Presidente Palma, visto che lei è Presidente della Commissione che in sede deliberante voleva approvare quell'obbrobrio, è giusto che in dialettica e in onestà intellettuale tra di noi le cose ce le diciamo. È evidente che da allora ad oggi abbiamo fatto degli enormi passi in avanti, però bisogna anche avere l'onestà intellettuale – in questo il Presidente l'ha avuta – di saper di cosa parliamo. Purtroppo nelle leggi italiane è difficile, quando ad esempio viene citata una legge precedente o il comma *a)* o *b)* della legge del 1975, capire quello che si sta facendo. Non ho nulla da obiettare se si colpisce chi istiga o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi in qualunque modo, ma qui facciamo una cosa diversa. Noi richiamiamo l'articolo 1, lettera *a)*, della cosiddetta legge Mancino e cioè colpiamo chi propaganda idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale eccetera. Non andiamo sul piano dell'incitamento. Noi colpiamo esattamente chi propaganda idee fondate sulla superiorità e a chi demandiamo il giudizio se queste idee fondate sulla superiorità siano o no incriminabili? Ai magistrati. Poiché nei crimini di guerra, nei genocidi, nei delitti contro l'umanità e nell'Olocausto ci sono centinaia e centinaia di casi, quando c'è una sentenza di un tribunale in ordine a una di queste vicende chi, contravvenendo a quanto il tribunale ha stabilito, propaganda idee fondate sulla superiorità in quel momento rischia l'incriminazione. Perché questo emendamento propone

allora di eliminare il riferimento alla propaganda? Perché ci mettiamo sul piano squisitamente delle idee. Siamo realisti: se mi pongo dal punto di vista degli Stati arabi, è chiaro che ho un atteggiamento nei confronti dello Stato d'Israele, delle sue leggi e di come le applica che è molto diverso dal mio. Ci può essere una corte internazionale che sposa quel punto di vista che non condivido, ma voglio avere assolutamente la libertà di contestare la decisione di un tribunale internazionale sui crimini di guerra se ritengo che sia sbagliata, anche se ci sono in ballo questioni etniche o di nazionalismo come in Serbia o Bosnia, le cui guerre sono state fondate su questioni religiose ed etniche, da Srebrenica in avanti.

Quindi, se un tribunale decide per i serbi, per i croati o per i musulmani, io non posso essere incriminato se propagando idee sulla superiorità di un punto di vista rispetto ad un altro. Sempre nell'ottica di un miglioramento della legge, io propongo di colpire l'incitamento all'odio e l'istigazione, ma non la propaganda di idee. Soprattutto, il Parlamento non può mettere in mano al giudicato – come hanno detto gli storici che sono venuti in Commissione – e non può far dipendere da una sentenza un'opinione rispetto ad una situazione storica che va valutata ed approfondita. Quindi l'emendamento 1.203, che propone di sopprimere le parole «la propaganda», è volto a circoscrivere l'atteggiamento e l'aggravante all'istigazione e non semplicemente alla circolazione di idee, giuste o sbagliate che siano. Questo primo emendamento ha dunque la finalità di escludere la propaganda, per lasciare nei limiti dell'istigazione, e non della circolazione di idee, la fattispecie che viene punita.

L'emendamento 1.205, che ci mette in linea con la maggioranza dei Paesi europei, è volto a limitare all'Olocausto questo aggravamento di pene, escludendo le altre centinaia di casi che annacquano l'Olocausto o lo parificano a situazioni storiche totalmente diverse e sicuramente un milione di volte meno gravi dell'Olocausto stesso.

L'emendamento 1.206, infine, è volto a limitare la previsione ai crimini di genocidio e ai crimini contro l'umanità, che già sono difficilmente qualificabili (come abbiamo visto nelle audizioni), escludendo i crimini di guerra. Crimine di guerra infatti è anche un semplice episodio che succede durante una guerra (ad esempio una guerra civile, in Ucraina o in qualsiasi altra parte del mondo). Quindi, lasciando questo riferimento, passiamo dall'Olocausto al genocidio, ai delitti contro l'umanità ed arriviamo perfino ai crimini di guerra; propongo di escludere almeno i crimini di guerra, perché le fattispecie sulle quali interveniamo siano fatti di grande rilevanza politica, storica e culturale e non siano invece centinaia di altri casi che non si capisce perché devono essere parificati a queste tragedie della storia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CAPACCHIONE, *relatrice*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme alla relatrice.

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, voterò ovviamente a favore del mio emendamento, perché voglio stabilire un punto di vista. Volendo sanzionare un comportamento, pensare di poter mettere in galera qualcuno perché esprime un'opinione, seppure con tutte le disapprovazioni che arrivano da me e dal mondo civile, è un errore, che porta a far diventare quella posizione un fatto emblematico e quindi ad attirare su di essa l'attenzione mediatica e quant'altro. Propongo invece una sanzione più efficace: colpire nel portafoglio colui che si mette a dire scemenze. Questo emendamento vuole semplicemente raggiungere questo obiettivo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.201 e 1.202 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dal senatore Giovanardi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Giovanardi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore Giovanardi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.207, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.208.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 1.208 dei senatori Buccarella e Fucksia, al quale chiedo di poter aggiungere la mia firma. Ho inoltre già sottoscritto l'ordine del giorno G100, presentato dal collega Airola, che nel dispositivo prevede l'impegno – a mio avviso molto importante – per il Governo ad impartire alcune direttive alle scuole pubbliche e private, affinché possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche relative ai crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli avvenuti nel corso del XX secolo.

Colgo l'occasione per ricordare che però anche nel XIX secolo, quando c'è stata l'Unità d'Italia, un popolo è stato schiacciato e sono stati commessi dei crimini veramente abnormi verso le persone. Ci fu tuttavia

un'ampia propaganda affinché i crimini contro le persone non venissero visti più come tali. È chiaro infatti che, nel momento in cui si parla di crimini contro le persone, non si può che essere tutti d'accordo nel condannarli. Che cosa si inventarono allora? Per giustificare i crimini commessi, si sostituì la parola «persone» con «briganti». Dicendola così, certe azioni potrebbero sembrare anche giuste, e invece no: dobbiamo ricordare – e per questo ritengo che sia molto importante farlo a scuola – che erano persone, soprattutto contadini, che difendevano le proprie terre. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani*).

MARTON (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, l'intero Gruppo del Movimento 5 Stelle chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.208.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.208, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.209, 1.210 e 1.211 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.212, presentato dai senatori Buccarella e Fucksia.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.213 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.200, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, sarò breve.

Ovviamente voteremo a favore di questo disegno di legge, come ho già avuto modo di dire in discussione generale. Come il senatore Giovanni Poc'anzi ha detto, la legge è stata migliorata dalla relatrice Rosaria Capacchione, che ha portato un grosso contributo, insieme al presidente Palma e ovviamente a tutti i componenti della Commissione giustizia.

Una considerazione che faccio a voce alta, colleghi, è che in effetti con l'accoglimento degli ordini del giorno, laddove chiediamo al Governo di fare in modo che si insegni la storia del XX secolo, abbiamo cercato di riparare ad un *vulnus* del nostro corpo docente. Colleghi, per insegnare la storia, però, ci vorrebbe un corpo docente che quella storia la conoscesse. Il nostro problema è che l'attuale corpo docente che sta formando i nostri ragazzi quella storia non la conosce. Infatti, si tratta dei giovani del '68; quelli che, arrivati oggi all'insegnamento, all'epoca manifestavano come persone politicamente impegnate nell'ultrasinistra, contestavano in piazza le riforme del Governo Craxi sul costo del lavoro. Insomma, sono quelli che non hanno avuto modo di prepararsi, di conoscere la storia del XX secolo. È per questo che credo sia importante che il Governo si impegni veramente a formare innanzitutto il corpo docente della nostra scuola – facendo sostenere agli insegnanti esami per valutare la loro preparazione – e a ringiovanirlo. I nostri ragazzi altrimenti non avranno quell'educazione che il sottosegretario Ferri nella sua replica ha ricordato: educare, educare sempre, che significa favorire l'educazione verso una cultura finalizzata a far conoscere cosa è stata la calamità imprevista della Shoah, cosa sono state le foibe, quali sono stati i crimini di guerra e la loro entità.

Come ho già detto in discussione generale, mettere la storia in mano a dei magistrati – di cui personalmente ho poca fiducia, come generalmente lo stesso popolo italiano – non è opportuno. Infatti, se faceste un sondaggio vi rendereste conto che il popolo italiano non ha fiducia in questa giustizia, soprattutto nella verità che emerge dai nostri tribunali, una verità processuale e non certo quella reale. Già ieri ho avuto modo di dire che è solo una verità processuale e che non possiamo mettere in mano ai giudici la possibilità di scrivere la storia.

Ripeto, la legge che votiamo si poteva anche non fare, o meglio, si sarebbe potuta anche non fare se la nostra scuola avesse avuto docenti preparati, capaci di insegnare cosa sono stati la Shoah, le foibe, il triangolo rosso della morte, il comunismo, cosa hanno rappresentato nel mondo la Birmania, Pol Pot, i khmer rossi e quali atrocità abbiano commesso.

Comunque, ribadiamo il valore dell'articolo 21, comma 1, della Costituzione perché, come Calamandrei ebbe modo di dire, qualunque cosa venisse fatta al di fuori di quanto previsto dal comma 1, articolo 21 della nostra Costituzione significherebbe regredire, accorciare la strada verso la tirannide.

Con questo disegno di legge abbiamo cercato di attenuare il più possibile questo aspetto e non colpire la cultura. Certo, reprimere ed incarcerare chi la pensa diversamente forse non è corretto. Bisognerebbe far vedere a questa gente cosa sono state la Shoah e le foibe, educarli e cercare di far capire loro che portare avanti idee non documentate, interpretando o

negando fatti consolidati, è come se qualcuno dicesse che quando il sole è in alto, a mezzogiorno, è notte: lo prenderemmo per un demente, un deficiente che dobbiamo curare. Chi nega la Shoah è da curare; forse non vale la pena di sopportare anche le spese del carcere, dovremmo sopportare le spese di cura. Come quando la storia scriverà del male che ha fatto il *golpe* mediatico giudiziario di Tangentopoli: chi, tra qualche anno, lo negherà è da mettere in carcere? No, è da curare perché pazzo, perché nega dati storici ormai conclamati.

Signor Presidente, concludo dicendo che abbiamo fatto il minimo indispensabile. Devo riconoscere che se questa legge fosse stata approvata in Commissione in sede deliberante avremmo fatto cosa non giusta e non corretta ed ha avuto ragione chi l'ha voluta portare in Aula, come il senatore Giovanardi ed il Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Se Dio vuole, c'è stata questa ulteriore riflessione e grazie al lavoro della Commissione, della relatrice Capacchione e del presidente Palma credo che oggi abbiamo un minimo comune denominatore che ci permette di sopperire alla ignoranza del nostro corpo docente. Un corpo docente che va formato, perché non conosce le foibe né la Shoah, di cui nemmeno sa il significato e, soprattutto, ha una cultura da tifoso di movimenti giovanili di ultrasinistra che non è in grado di insegnare i mali che ha fatto il comunismo all'Italia e al mondo.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, il disegno di legge in esame ha avuto una vita abbastanza complessa a dimostrazione di che tema stiamo toccando e di quali possono essere le involuzioni connesse.

Ricordiamo che a suo tempo c'era già un disegno di legge Mastella che trattava proprio questa problematica, stoppato per ragioni attinenti la libertà di esprimere un pensiero. Parimenti, quando abbiamo cominciato a trattare il provvedimento in Commissione, ci si è accorti subito di quale difficoltà vi fosse nel contemperare interessi per certi versi opposti: da una parte, punire quello che viene considerato anche dalla normativa patizia europea un reato, cioè il crimine di negare un crimine e, dall'altra, la problematica attinente alla libertà di opinione e della ricerca storica.

Non è facile risolvere questa arcana convivenza tra l'esprimere un'opinione e soprattutto il condurre indagini storiche e il non incappare in quello che potrebbe essere considerato una sorta di «reato di Stato», cioè il negare l'accadimento di alcuni avvenimenti.

Si delinea una difficoltà di cui si è parlato recentemente, così come recentemente si è avuta la possibilità di parlare veramente di revisionismo storico. Vi sono infatti accadimenti che sono stati inseriti nei nostri testi scolastici, su cui molti di noi si sono formati, pagine della storia sicuramente scritte secondo la lettura del vincitore, come si dice. Vi sono stati però degli altri accadimenti gravi. L'esame del disegno di legge in esame

ci ha dato l'occasione di parlare del terribile ed efferatissimo crimine dell'Olocausto, però non possiamo dimenticare tutti gli altri eventi accaduti, piuttosto su questi si può incardinare una discussione. Mi riferisco, ad esempio, a quel terribile periodo che ha coinvolto le zone dell'Istria e della Dalmazia, in cui sono sparite e sono state massacrate migliaia di persone: non se ne conosce esattamente nemmeno il numero e non si sa se siano state 5.000 o 11.000. Quella delle foibe è stata una pagina tristissima della nostra storia. A tal proposito viene l'obbligo di citare le parole dell'allora Presidente della Repubblica, Napolitano, che nel Giorno del ricordo del 2007 parlò di congiura del silenzio e arrivò a dire che dobbiamo assumerci «la responsabilità di aver negato, o teso ad ignorare, la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica» e di aver rimosso quella tragedia «per calcoli diplomatici e convenienze internazionali». Questa è l'occasione per riaprire studi e approfondimenti su queste pagine di storia.

Tornando a parlare della problematica del negazionismo e parlando di altri efferatissimi crimini avvenuti nella nostra storia, voglio ricordare l'eccidio degli armeni. Pensiamo che secondo alcune teorie, sostenute dal stesso Governo turco, si considera ancora problematico stabilire se si sia trattato o no di un genocidio: per questo è difficile parlare di un reato di negazionismo che si limiti a stabilire che è criminosa la condotta di colui che nega, *sic et simpliciter*, un crimine accaduto. Per questo motivo è stata ben accolta tale rimodulazione del disegno di legge, che prevede non più l'ipotesi del reato di negazionismo come negazione di un accadimento, ma lo inserisce come ipotesi aggravante di un altro tipo di reato, contenuto nella legge n. 654 del 1975, la cosiddetta legge Reale. Viene dunque prevista un aggravante ad un delitto, che si basa sulla propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale, oppure sull'istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali o per l'appartenenza ad un'etnia o a un credo.

Tale previsione imposta in maniera diversa la problematica e può essere meglio accolta. Però non c'è dubbio che vi possano essere delle perplessità più che sull'aggravante, sullo stesso reato e sulla condotta presupposta. Vi sono delle ipotesi non facili da interpretare, contenute in questa fattispecie di reato. L'applicazione di tale norma non è semplice, perché occorre ricordare che ogniquale volta le maglie di una norma sono lasciate alla libera interpretazione di chi sarà chiamato ad applicarle vi possono essere delle trappole, connesse alla discrezionalità che è stata lasciata. Diventa quindi difficile giustificare che cosa si intenda per «propaganda di idee» e che cosa sia esattamente l'istigazione alla discriminazione razziale. Non è infatti facile configurare tale reato: quindi, piuttosto che lasciare una maglia troppo larga e anche un onere a carico della magistratura, a nostro avviso si sarebbe potuto trovare una soluzione differente.

Cogliamo comunque l'occasione per dire che ciò che ci lascia un po' perplessi è più che altro il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, che prevede una diminuzione della pena per il reato di istigazione a delinquere. È stato detto che si tratta di una questione di omogeneità nell'applicazione delle pene, ma a nostro avviso non è il mo-

mento storico, né la situazione giusta per prevedere delle diminuzioni di pena e delle ipotesi di beneficio nei confronti di qualsiasi tipo di reato, ivi compresa l'istigazione a delinquere.

Però noi torniamo a questa tematica e ricordiamo ancora che noi, con questo provvedimento, vorremmo parlare di una lotta. Infatti, il titolo del nostro disegno di legge reca modifiche all'articolo «in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra». Non so se, effettivamente, il contenuto della norma possa essere strettamente obbediente alla rubrica dello stesso disegno di legge. Non so se questo basterà per eliminare, purtroppo, ipotesi di genocidio, di crimini di guerra e quant'altro.

Quindi, non parliamo di reato di negazionismo: parliamo, in questo caso, di un'aggravante, che auspichiamo possa essere letta ed interpretata, da chi applica la legge, con coscienza e con consapevolezza. Coscienza e consapevolezza che non possono prescindere, comunque, da un attento studio ed un continuo approfondimento delle tematiche storiche e di eventi storici accaduti. Non fermiamoci mai ad una verità cristallizzata su un testo di storia o solo perché è stata sufficientemente diffusa: teniamo sempre un atteggiamento critico nei confronti di tutti gli episodi che sono già occorsi perché noi siamo fatti di storia e delle volte c'è anche, come si può dire, la libertà di pensare il male.

A conclusione dell'intervento, vorrei citare le parole che sono state proferite proprio al tempo, ancora nel 2007, dalla Società italiana per lo studio della storia contemporanea, affinché ci restino sempre come monito. Esse costituiscono il motivo per cui abbiamo presentato l'ordine del giorno con cui chiediamo l'impegno del Governo a prevedere delle giornate di studio per approfondire la tematica dei martiri delle foibe. Ricordo le parole che sono state proferite in quel tempo: «La società civile deve perseverare in una battaglia culturale, etica e politica e solo così potranno essere creati gli anticorpi capaci di estirpare o ridimensionare e emarginare le posizioni negazioniste». Quindi la cultura sarà la parte più importante, oltre alla previsione di un reato. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Gentile Presidente, cari colleghi, intervengo a titolo personale. Ho seguito gli interessanti interventi e ho anche letto le ultime riflessioni inviateci alcune settimane fa dal senatore Gotor, che ringrazio.

Intervengo perché ho deciso di astenermi. So che l'astensione è pari ad un voto contrario in quest'Aula. Mi astengo perché credo che vietare il negazionismo per legge sia sbagliato e vorrei sostenere ciò con due ordini di motivi.

Il primo motivo è una questione di principio. Sul piano del principio credo che non sia ammissibile imporre un limite alla ricerca ed imporre un limite a chi vuole cimentarsi nello studio di una teoria. Ciò indipendente dal contenuto. Anche io trovo che le tesi dei negazionisti siano inaccettabili, per non dire ignobili, sul piano scientifico, metodologico, morale e politico. Ma – attenzione – non credo che esse minino la disciplina, tantomeno l'opinione degli storici, perché nessuno storico di professione prende sul serio le tesi di coloro che negano l'Olocausto, così come nessuno scienziato prende sul serio l'olio di serpente o altri trattamenti offerti dai moderni ciarlatani. Credo che sia giusto che siano la disciplina e la comunità scientifica (in questo caso degli umanisti) a difendere con solidi argomenti la validità o l'infondatezza di qualsiasi idea. Ciò deve avvenire dall'interno e non, per imposizione di una legge, dall'esterno. Davvero credo che non si possano porre limiti alla ricerca per legge. Questo senza nessuna eccezione.

Il secondo motivo riguarda invece una questione di opportunità. Vorrei davvero richiamarvi a questa riflessione.

Io vedo i negazionisti come i ciarlatani della storia. Come i ciarlatani scientifici, mettono in campo dei comportamenti scorretti, in genere facendosi pubblicità sulla pelle e sul dolore degli altri. Sono persone abituate a costruirsi abilmente e strumentalmente come figure portatrici di verità scomode. Sono capaci di cucirsi addosso il ruolo di finti martiri, e la riprova è che, nei Paesi in cui è stata adottata una legge contro il negazionismo, tribunali, televisioni e giornali hanno agito involontariamente come cassa di risonanza a queste figure. Dobbiamo – credo – evitare al massimo di fare il loro gioco, conferendogli la dignità di martiri incompresi.

Mi viene da dire: si presentino con i loro falsi dati e li sbugiarderemo, affermazione su affermazione, virgola dopo virgola, punto dopo punto, con l'inesorabile calma dei dati e del metodo, e non con una legge. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD e dei senatori Candiani e Giovanardi*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, il dibattito che si è svolto su questo disegno di legge credo sia stato estremamente importante, e forse, magari, avrebbe bisogno, anche per nostra cultura, di un'iniziativa ancora più specifica. Spero quindi che questa Assemblea, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, possa farsi promotrice di una riflessione comune, di un dibattito e anche di un confronto con la ricerca storica e con la comunità degli storici. Dico questo perché è evidente a tutti che il disegno di legge al nostro esame, per com'è stato elaborato in Commissione giustizia ed è arrivato in Aula, è in grado – a mio modesto avviso –

di dissipare anche alcuni pericoli e ambiguità segnalati ampiamente nel dibattito precedente e anche pubblicamente.

Innanzitutto, vorrei qui dire con chiarezza – come ha già fatto il presidente Palma a conclusione della discussione generale – che non si introduce una nuova fattispecie di reato, ma si interviene sull'articolo 3 della cosiddetta legge Reale, così come modificata dalla legge Mancino, introducendo di fatto talune aggravanti, limitandosi esclusivamente a punire l'istigazione a delinquere e indicando esattamente come essa possa prodursi pubblicamente e, quindi, a date condizioni.

Ovviamente rispetto tutte le opinioni, perché so che la questione è molto delicata, ma in questo modo ci mettiamo al riparo da quello che qualcuno ha chiamato il rischio della tribunalizzazione del dibattito storico o anche della menzogna storica che deve essere confutata sul piano storico.

Ritengo poi importante il nuovo testo introdotto dalla Commissione, poiché ha ulteriormente qualificato il tema attraverso una esplicita citazione della Shoah. È evidente a tutti che l'Olocausto ha una sua specificità e, purtroppo, come molti di noi lo considerano, rappresenta il male assoluto. Ha un'unicità che non può essere dimenticata o omologata ad altro, altrimenti – lo dico con chiarezza – si finirebbe davvero per cadere nella trappola del negazionismo, il cui obiettivo è proprio rendere lo sterminio degli ebrei in Europa uno dei tanti e parimenti atroci crimini di guerra.

Infatti, a questo hanno sempre mirato le sinistre stime e i calcoli aritmetici su cui si fonda il negazionismo. Non so se alcuni di voi hanno avuto dimestichezza con alcuni di questi testi, che riportano il tentativo di provare che i calcoli sulle dimensioni dei campi di concentramento erano tutti sbagliati, per negare la realtà dell'Olocausto.

Vorrei ricordare qui, sottolineando il merito del disegno di legge che nomina esplicitamente la Shoah, che tale orrore non sta, ovviamente, soltanto nel numero delle vittime, ma proprio nella scientificità del progetto di sterminio, nella freddezza burocratica con cui è stato pianificato, organizzato e nel fatto che non sia solo, ed unicamente, una manifestazione tragica e l'epilogo di un sentimento antiebraico che, purtroppo, nella storia e nei secoli è stato molto frequente. Si tratta dell'idea dello sterminio di una razza. E vorrei in questa sede ricordare l'esistenza, oltre che di quelli degli ebrei, dei campi di concentramento dei rom, in quanto si è deciso di arrivare alla soluzione finale, allo sterminio in quanto razza, con tutte le conseguenze che questo ha avuto anche nel nostro Paese. Vorrei ricordare che cosa sono state in Italia le leggi razziali, e voglio farlo non per retorica o per affrontare in modo più superficiale la questione. Lo faccio anche perché, altrimenti, non si spiegherebbe l'apparente contraddizione tra la difesa strenua della libertà d'espressione – e ricordo che, ovviamente, tanto più una società è democratica quanto più è in grado di tollerare anche le opinioni più incredibili; fatto confermato a tutti noi poche settimane fa, dopo la strage nella redazione parigina di «Charlie Hebdo» – e quanto sembra una semplice contraddizione, cioè la scelta di rendere penalmente

perseguibile quella che potrebbe apparire solo una opinione liberamente espressa. Ma sappiamo esattamente che non è così.

Per questo motivo, il disegno di legge risponde esattamente a questo punto, in quanto la Shoah, da una parte, ed i crimini di guerra, dall'altra, devono rappresentare una ferita non rimarginata nella coscienza morale del mondo, un monito che non può essere derubricato ad orrore tra tanti. La Shoah è stato l'inimmaginabile che si è realizzato e che, se abbassiamo la guardia, può realizzarsi di nuovo. Negare questa realtà, e quindi istigare a replicare quell'orrore, non rappresenta una libertà di ricerca o di opinione, ma un limite che non è possibile oltrepassare.

Chi nega, fa propaganda ed esalta la Shoah ed altri crimini di guerra, anche tentando di provarli in modo scientifico, cerca di abbattere un muro che, nonostante tutto, protegge ancora oggi la nostra civiltà dalle ombre che già una volta l'hanno sommersa. Si tratta, dunque, non di libertà di espressione, ma di implicita istigazione a delinquere, che è esattamente quanto questo disegno di legge riporta.

Noi ci accingiamo, quindi, a votare questo provvedimento che punisce l'istigazione al genocidio solo se si verifica pubblicamente, e mira pertanto a raggiungere tantissime persone e a indurre a un vero e proprio reato. È giusto che sia così perché, in caso contrario, si sarebbe davvero sanzionata la libertà di pensiero e di opinione.

Vorrei poi spiegare, con franchezza, il motivo per cui i senatori di SEL e molti del Gruppo Misto voteranno a favore del provvedimento. Esso è stato il frutto di una discussione, di un dibattito preciso e complesso che ci ha portato a fare un buono lavoro e, quindi, a dare a questo Paese una legge che non vuole solo stigmatizzare e rappresentare un monito morale. È una questione assai profonda che riguarda, così come accaduto in altri Paesi, il fatto che si voglia davvero perseguire coloro che ancora oggi fanno della negazione, della Shoah o di altri crimini di guerra, uno strumento vero e proprio per tentare di far ripetere nella storia l'orrore che abbiamo vissuto nel Novecento. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, ometto di intervenire sul valore simbolico e culturale e sul significato morale connessi al problema della Shoah, della propaganda di crimini di guerra e della negazione di fatti così drammatici. Se n'è, infatti, parlato talmente tanto che il senso del pudore che deve guidare l'intervento di ogni senatore vieta che si ritorni su temi non soltanto estremamente condivisi ma che, se reiterati con le medesime modalità, finirebbero per determinare un abbassamento non solo del livello del dibattito, ma anche dell'attenzione di coloro i quali ci seguono.

Intervengo invece sui temi più tecnici connessi a questa materia, perché attraverso essi è forse possibile comprendere meglio non solo le questioni maggiormente rilevanti emerse nell'ambito delle Commissioni preposte alla formazione di un testo legislativo accettabile, ma anche e soprattutto quali erano i problemi connessi alla stesura di un testo che io rivendico al Gruppo di Area Popolare, al quale mi onoro di appartenere, di aver migliorato. Va detto, infatti, che il testo originariamente proposto era assolutamente inammissibile, in quanto trascurava di considerare non soltanto il dibattito storico e culturale che è giusto, normale e doveroso che si sviluppi intorno a fatti riguardanti vicende così drammatiche per la collettività internazionale, ma addirittura quello che rappresenta un dato storico nella formazione delle norme penali incriminatrici relative ai cosiddetti reati di opinione (ossia allorquando il legislatore penale finisce per sanzionare la manifestazione di un'opinione che potrebbe avere non soltanto contenuti di natura politica, ma anche interessi di natura culturale e storiografica).

Era possibile, insomma, pensare che gli storici non avrebbero più potuto dibattere alcun tema e che la magistratura sarebbe dovuta intervenire a valutare fino a quale punto il dibattito storiografico era consentito ed oltre quale punto lo si sarebbe addirittura dovuto configurare come reato?

È chiaro che dobbiamo avere la consapevolezza che questa è una norma problematica, difficile da scrivere, tant'è che la prima stesura aveva esposto il Parlamento a quella soluzione inevitabile, ma non del tutto accettabile, di una restituzione alla Commissione di un testo che non poteva nemmeno essere presentato. Questo lo dobbiamo dire, perché non tutte le idee che passano per la testa possono essere qualificate come buone e, peggio, non tutte le idee che transitano in testa possono poi addirittura divenire il corpo di un testo legislativo.

Rivendico allora alla prudenza, alla riflessione ed alla intelligenza il fatto che oggi ci si confronti con un testo accettabile, come certamente non era quello originario.

In particolare, mi permetto di sottolineare l'importanza di avere inciso intanto sulla scelta della collocazione: non abbiamo più un reato autonomo, ma una circostanza aggravante che presuppone un fatto illecito che risale alla legge n. 654 del 1975, e quindi una norma collaudata. Questa aggravante, pertanto, non si inserisce in un contesto ambiguo e sconosciuto all'uso giurisprudenziale, ma interviene – lo ripeto – su un testo collaudato.

Siamo opportunamente intervenuti – e questo è merito del lavoro svolto in Commissione dalla relatrice – su quella che era una carenza manifesta del vecchio testo legislativo che lo esponeva, in un certo senso, al ridicolo, oltre che ad un sicuro giudizio di incostituzionalità. Erano punite, in quel contesto, addirittura condotte istigatrici che avvenissero non pubblicamente. Sicché era proibito anche il dibattito familiare, il dibattito interno in quegli ambiti ove determinate opinioni non avrebbero potuto incidere su beni giuridici fondamentali proprio per l'impossibilità che, in un certo senso, esse si diffondessero in contesti in grado di recepire fatti ever-

sivi di incitamento alla violazione della legge penale, con conseguenze dannose per l'ordine pubblico.

Oggi, finalmente, si afferma che la manifestazione di un pensiero, sia pure proibito, è di rilevanza penale se avviene in pubblico e, soprattutto, si devono compiere condotte di incitamento e di istigazione all'odio, a fatti di sovversione, categorie che il nostro diritto penale conosce. Non è assolutamente vero, infatti, che si tratta di categorie sconosciute, perché i delitti contro la personalità dello Stato, come contro l'ordine pubblico, sono ricchi di elementi di questo genere.

Gli emendamenti che il senatore Giovanardi aveva proposto, ovviamente, erano finalizzati ad un ulteriore miglioramento del testo legislativo, con un arricchimento in termini di maggiore tassatività. Non sono passati, ma non per questo Area Popolare manifesta voti contrari al testo. Al contrario, noi manifestiamo un voto favorevole proprio per quel miglioramento che il lavoro opportuno che abbiamo stimolato in Commissione ed il suo modo di presentarsi in Aula determinano.

Ovviamente mi permetto di dire – ma credo che nessun senatore potrebbe pensare diversamente – che su temi caldi riguardanti la libertà di valutazione, la coscienza e soprattutto la libera manifestazione del pensiero, inevitabilmente in taluni contesti potrebbe rivelarsi la necessità che determinate ipotesi, determinate verità storiche possano anche essere riviste alla luce di emergenze certo solide, inconfutabili e non collocabili all'interno delle categorie criminose della istigazione a delinquere e dell'incitamento all'odio razziale, ovvero ad altre forme criminose di tal genere.

Pertanto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare e, nello stesso tempo, dico che è pur sempre possibile su questa materia il rispetto per opinioni dissidenti, che siano però fondate su una consapevolezza culturale, critica o storiografica. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, io non impiegherò il tempo a me concesso per illustrare nel dettaglio i motivi per i quali il Gruppo del Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo disegno di legge, perché sono stati già esposti sia dai colleghi del mio Gruppo sia dalla stragrande maggioranza dei senatori intervenuti in discussione generale e in dichiarazione di voto. (*I senatori Giovanardi e D'Ascola parlano tra di loro*).

PRESIDENTE. Senatori D'Ascola e Giovanardi, possiamo consentire al senatore Buccarella di proseguire l'intervento? L'approfondimento lo potrete fare altrove.

Prego, senatore Buccarella.

D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*). Presidente, mi stanno importunando!

BUCCARELLA (*M5S*). Come dicevo, non impiegherò il tempo a me assegnato per illustrare nel dettaglio le motivazioni del nostro voto favorevole, perché è stato già detto tutto.

Si è raggiunto un testo definitivo che è certamente un buon punto di equilibrio tra le esigenze della libertà di pensiero, di espressione e di ricerca storiografica, soprattutto, e la giusta sanzione, formulata come aggravante, per tutti i casi in cui la negazione di eventi criminosi (come genocidi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e la stessa Shoah) possa avere carattere rilevante dal punto di vista penale e, quindi, meritare sanzioni, nel momento in cui affermazioni o asserzioni, fatte pubblicamente, costituiscono un incitamento.

Siamo, quindi, tutti d'accordo e c'è poco da aggiungere a quanto è stato già detto. Non possiamo, però, lasciarci sfuggire l'occasione per sottolineare e ricordare a tutti in quest'Aula – e anche al di fuori – rispetto alle espressioni di plauso espresse da pressoché tutte le formazioni politiche oggi su questo testo in gran parte condiviso – se questo sta accadendo e può accadere – quanto è successo nei mesi e negli anni scorsi nel corso dei lavori parlamentari.

Ricordo che, nell'ottobre 2013, la Commissione giustizia del Senato era stata messa nella scomoda condizione di dover legiferare in sede deliberante. Ciò significa – lo dico per chi dovesse ascoltarci al di fuori di quest'Aula – che quel disegno di legge sul negazionismo, che era assolutamente inaccettabile, poteva essere modificato con degli emendamenti con una fretta imposta al Senato per delle coincidenze esterne: ricorreva l'anniversario del rastrellamento nel ghetto di Roma e da pochi giorni si erano svolti i funerali di Priebke, con tutti gli accadimenti anche di ordine pubblico registrati. Pertanto, la Commissione giustizia fu messa sotto pressione per rassegnare, sostanzialmente entro 30 minuti, formulando e votando emendamenti in sede deliberante, quella che sarebbe stata la pronuncia del Senato su un disegno di legge che – ricordiamolo – dalla Camera ci perveniva in una formulazione francamente inaccettabile e preoccupante. Esso, infatti, puniva chiunque avesse negato l'esistenza di crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, incidendo peraltro a gamba tesa sul codice penale e, quindi, su un impianto normativo destinato a dover essere, per sua stessa natura, chiaro, sintetico e facilmente comprensibile.

Se oggi siamo qui e ascoltiamo dai partiti di maggioranza e di opposizione espressioni favorevoli a questo testo, ricordiamoci che probabilmente – anzi senza alcun dubbio – ciò è possibile perché un solo Gruppo politico in Commissione giustizia in Senato si è opposto a quella sede deliberante. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Diversamente, oggi probabilmente saremmo qui a commentare articoli di giornale con stracciamenti di vesti o ad affrontare un *mailbombing* straordinario da parte del mondo civile o accademico per una norma licenziata in maniera frettolosissima e

pessima. Quel Gruppo politico era il Movimento 5 Stelle – è inutile dirlo – cioè il movimento politico che, con tutte le prudenze che si vogliono avere nell'esprimere giudizi su un'azione politica, aveva e continua ad avere un approccio semplicemente pragmatico, sfuggendo alle strumentalizzazioni ideologiche che – mi pare di aver compreso – anche pochi minuti fa hanno animato un dibattito tra due colleghi alla mia sinistra. Questo approccio pragmatico e anche la libertà, che ha il Movimento 5 Stelle, di poter prendere posizione su argomenti delicati come questi pagano.

Pertanto, è bene ricordare che ciò è accaduto grazie a noi. Con l'occasione è altresì opportuno rammentare, facendo un'analisi a ritroso, come quel giorno (era il 16 ottobre 2013), facendo una ricerca su Internet dei termini come «negazionismo», «deliberante» e «giustizia», si trovavano articoli di stampa che parlavano della mossa azzardata del Movimento 5 Stelle che poneva ostacoli al licenziamento di una legge che andava fatta, perché il giorno dopo bisognava dire che il Senato aveva approvato una legge contro il negazionismo. Ciò per dare soddisfazione e risposta a chi, legittimamente dal suo punto di vista, aspettava un segnale politico forte contro espressioni razziste, xenofobe, discriminatorie e strumentalizzanti degli accadimenti come la Shoah in quel caso, ma in generale contro ogni tipo di crimine contro l'umanità e di guerra. Quel giorno – bisogna riconoscerlo e va ricordato – si sono espressi autorevolissimi esponenti di vertice e, per l'articolo che ho sottomano, mi riferisco ad esponenti del Partito Democratico e del Popolo della Libertà dell'epoca.

La senatrice Finocchiaro, con riferimento alla nostra opposizione in sede deliberante, parlò di un Movimento 5 Stelle spregiudicato e menefreghista che si oppone a tutto, anche a ciò che può servire al Paese e alle riforme di ogni tipo, come provvedimenti economici e così via. Il capogruppo Renato Schifani pronunciò le seguenti parole: «L'approvazione in sede deliberante avrebbe assunto oggi, in occasione del 70° anniversario del rastrellamento del ghetto, un valore simbolico straordinario». E continuò dicendo: «Dispiace che anche un disegno di legge di così grande civiltà diventi strumento di un'incomprensibile lotta politica».

Oggi siamo molto soddisfatti per aver ascoltato espressioni di plauso e condivisione anche da parte di quei Gruppi politici dai quali ci aspettiamo sommessamente, ma con la determinazione che ci ha sempre contraddistinti, una parola di scusa e di riconoscimento di uno dei tanti casi in cui abbiamo dato prova che l'approccio ideologico e strumentalizzante, da un lato o dall'altro, rende un servizio pessimo a questo Paese e all'attività parlamentare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Con questo concludo, aspettando possibilmente un riscontro all'auspicio che formulo a nome di tutto il Gruppo di cui mi onoro di far parte, e dichiarando il voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Lo scorso 27 gennaio si è ricordato il 70° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche che arrivarono proprio quel giorno. Questa data è stata scelta fino dal 2000 per ricordare, nell'insieme quel mostruoso atto complesso costituito dalla *Shoah*, lo sterminio degli ebrei in Europa da parte del regime nazista e anche di altri Paesi che, con esso, collaborarono.

In quella data, mi è stato segnalato da un amico, presente ad Auschwitz per la commemorazione, che dieci anni fa i sopravvissuti erano 1.500, mentre quest'anno soltanto 300. È evidente che, per il passare del tempo, i numeri sono destinati a scendere ancora. Molti di essi, nonostante l'età avanzata, continuano ad andare nelle scuole, partecipano ad incontri e danno testimonianza diretta dei fatti accaduti. Non possiamo, però, pensare che potranno farlo a lungo e né che possano farlo ancora in tanti. È, quindi, importante segnare un punto certo e dare una testimonianza di quello che è avvenuto, e che si è verificato proprio nelle Aule in cui vennero approvate le leggi razziali o, piuttosto, razziste nel 1938.

Si trattava di un regio decreto-legge emanato il 17 novembre, approvato alla Camera all'unanimità il 14 dicembre 1938 e qui, al Senato, il 20 dicembre, con qualche voto in dissenso. Queste leggi furono in seguito cancellate non soltanto da un regio decreto durante la guerra, ma soprattutto nel loro fondamento dalla nostra Costituzione, dai valori su cui si fonda la nostra Repubblica. Questa è la giustificazione per avere evidenziato la Shoah e averla citata espressamente tra i vari crimini di guerra e genocidi, che possono essere ricompresi negli articoli citati nel testo della legge che stiamo per approvare, che istituisce la Corte penale internazionale.

Quella che stiamo per approvare è una norma che non riduce in alcun modo la libertà di ricerca o la libertà di opinione. Si tratta di introdurre un'aggravante per i reati di incitamento all'odio e alla violenza per motivi razziali, religiosi ed etnici, che già oggi sono puniti con una legge originata nel 1975 e poi modificata nel 1993, che all'epoca prese il nome di legge Mancino, dall'allora Ministro dell'interno.

Non c'è alcuna limitazione alla ricerca storica. Anche le opinioni più estreme e francamente irragionevoli della ricerca storica possono essere espresse. Non può, però, essere messo in atto l'incitamento all'odio e alla violenza, usando come strumento la negazione della Shoah o di altri crimini ad essa paragonabili, come contenuti nella legge che istituisce la Corte penale internazionale. Su questo piano, credo sia opportuno ribadire che la formulazione del testo, poiché cita la legge che istituisce la Corte penale internazionale, è riferita a crimini che siano stati giudicati dalla Corte penale internazionale stessa. Non si vuole delegare ad un magistrato italiano la possibilità di stabilire se il tale fatto concreto (vero, accertato o segnalato come tale) sia realmente avvenuto, ma si tratta di applicare que-

sta norma agli episodi che siano stati giudicati dalla Corte penale internazionale.

Credo che stiamo facendo un atto positivo e doveroso. Altrove la Giornata della Memoria viene anche denominata «della memoria e del pentimento». Si tratta sempre della stessa entità statale. Certo, eravamo in un periodo in cui c'era il regime fascista, non c'era la democrazia e né la Camera né il Senato erano eletti da alcuno, ma purtroppo rappresentavano, dal punto di vista giuridico, la nostra Nazione. Credo sia doveroso segnare questa data. Avremmo voluto in diversi approvare questa norma entro il 27 gennaio scorso, per la ricorrenza di cui ho già parlato. Per le ragioni di calendario che tutti conosciamo ci si arriva solo oggi, con un buon testo, sul quale si è lavorato molto. E ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ad arrivare a questo risultato. Credo che, per certi versi, sia persino meglio che si lavori su questo testo nella data di oggi, che rappresenta non un anniversario o una data prefissata, ma semplicemente il dovere che ha ogni giorno il Parlamento di fare buone leggi che servono ai cittadini, che non limitano la loro libertà, ma che ci aiutano ad essere una Nazione più civile e a difenderci da coloro che ancora oggi negano quella mostruosità.

Credo che tutti i colleghi abbiano ricevuto dei messaggi da una certa organizzazione (che non cito per non pubblicizzarla), che iniziavano con un ragionamento giuridico, e magari anche storico, per poi finire (bisogna scorrere il messaggio fino in fondo) dicendo che la Shoah è una truffa economica e storica. Naturalmente, anche se un'opinione è sostenuta da persone che hanno fondamenti ideologici inaccettabili, resta comunque il diritto ad esprimerle. Ma certamente con questo finale si marchiavano in un certo modo le opinioni presentate.

Io credo che oggi stiamo compiendo un atto positivo. Forza Italia voterà favorevolmente. Ci saranno probabilmente dei voti in dissenso (io spero di no). Benissimo: è appunto la testimonianza che si tratta di una libera decisione. Meglio ancora che non si ripeta quell'unanimità che ci fu il 14 dicembre 1938. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e delle senatrici Amati e Valentini*).

LUMIA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, ci apprestiamo a scrivere una bella pagina della vita parlamentare e democratica del nostro Paese.

È stato fatto rilevare che, nel 1938, anche il Senato contribuì all'approvazione delle leggi razziali. Oggi, nel 2015, contribuiamo invece a caratterizzare il nostro Paese come una democrazia matura ed avanzata. Tutti ci poniamo il problema di come combattere l'odio razziale, di come sconfiggere l'antisemitismo, di come fare in modo che il negazionismo non maturi nelle nostre società ed anche nelle coscienze delle nuove generazioni.

Abbiamo tutti condiviso l'idea che la via principale sia quella culturale e, quindi, la ricerca, la persuasione e la capacità di far maturare nelle nuove generazioni una coscienza aperta, in grado di confrontarsi con le diversità e di non perdere il filo complesso della memoria. Penso che proprio sulla sfida culturale il Paese debba dare il meglio di sé: sulla sfida culturale dobbiamo investire energie e risorse, sentendola come la sfida delle sfide.

Colleghi, ci apprestiamo ad affrontare e a risolvere il nodo della visione di Paese che dobbiamo avere per uscire al meglio dalla crisi attuale. È sicuramente la visione di democrazia e di società che dobbiamo coltivare per il futuro, per fare in modo che il nostro Paese sia tra i più avanzati nella lotta ai grandi crimini contro l'umanità, alla Shoah e alla persecuzione razziale che ancora oggi serpeggia nelle società. Penso che in questa grande visione di Paese la risorsa culturale debba prendere il sopravvento.

Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere con molta onestà intellettuale che, mentre ci interroghiamo sul percorso culturale da offrire alle nuove generazioni, alla nostra società, all'Europa, alla comunità internazionale, crescono gli atti violenti di antisemitismo. Sono stati citati dei fatti che tutti conosciamo: i fatti di Parigi, quelli di Bruxelles, quelli che hanno colpito addirittura i bambini nella scuola di Tolosa. Nel contempo, colleghi, si corre però il rischio di assuefarsi ai tanti piccoli, ma gravissimi, atti che si consumano ogni giorno in Italia, in Francia, in Europa. Nel nostro Paese questi atti sono stati anche stimati: pensate, cari colleghi, che sono stati ben 88 nel 2014 e già 13 nel 2015, mentre in Francia sono stati centinaia e centinaia gli atti di antisemitismo che hanno preceduto i fatti di Parigi e che stanno continuando ancora a manifestarsi dopo quegli accadimenti.

Per questo la comunità internazionale si è posta due obiettivi. In primo luogo, è necessario un intervento sul piano culturale. L'ONU ha istituito nel 2005 la Giornata internazionale della memoria, mentre l'Italia lo ha fatto già nel 2000, scegliendo la data di liberazione di Auschwitz, facendo in modo che quella memoria e quel ricordo non diventassero astratti, eterei, oserei dire ideologici, ma fossero invece incardinati, incarnati – lasciatemi usare questa espressione – nel dolore e nella tragedia consumati nei campi di sterminio. Per questo motivo, su quel versante l'Europa e la comunità internazionale maturano e crescono tra le mille difficoltà e contraddizioni che gli atti di antisemitismo continuano ancora a produrre.

La comunità internazionale ci ha chiesto, però, di adottare anche un'altra misura, cosa che molti Paesi hanno già fatto. Occorre considerare il negazionismo come reato e molti Paesi si sono già incamminati in questa direzione: sono stati ricordati la Germania, la Francia e la Spagna. In ogni caso, sono tanti i Paesi europei che hanno fatto questa scelta, Paesi con una grande tradizione liberale e democratica, com'è emerso nel dibattito, che pure hanno ritenuto necessario intervenire in modo specifico, definendo una caratteristica penale peculiare per colpire il negazionismo.

Noi abbiamo fatto un'altra scelta: ci siamo chiesti se dovevamo imboccare questa strada anche nel nostro Paese o se dovevamo, invece, percorrere un'altra via.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 12)

(*Segue LUMIA*). C'è stato un grande dibattito in Aula. Abbiamo pensato che bisognava trovare una soluzione coerente con la nostra tradizione giuridico-culturale, che fosse in grado di scansare la possibilità anche solo di toccare e sfiorare la libertà d'opinione dei cittadini, la capacità, la voglia e la libertà di ricerca dei nostri storici.

Abbiamo fatto una scelta e abbiamo incardinato il negazionismo nell'ambito di un provvedimento che colpisce non solo il negazionismo della Shoah ma anche quello dei grandi crimini perpetrati contro l'umanità all'interno della solida tradizione giuridica del nostro Paese.

Per questo siamo intervenuti sulla legge del 1975 e sul decreto-legge del 1993. Colleghi, abbiamo fatto in modo che la propaganda venisse considerata un'aggravante e abbiamo ricondotto questo crimine nella tipologia definita dalla Corte internazionale, facendo sì che nella legge vi fosse un richiamo esplicito e non surrettizio. Diciamo infatti chiaramente che viene colpita la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento quando si fondano, in tutto o in parte, sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale che, tra l'altro, è stato ratificato con legge del 1999.

Pertanto, non c'è una giustizia domestica che si alza la mattina e individua il suo crimine di guerra, il suo crimine contro l'umanità. No, c'è una Corte internazionale che stabilisce i parametri in base ai quali si definiscono i crimini di guerra contro l'umanità e noi, all'interno di queste realtà, di questi comportamenti che vanno colpiti con determinazione, coraggio e severità abbiamo individuato anche la Shoah. Abbiamo svolto questo lavoro facendo in modo che anche all'interno della legge del 1975 venisse inserita la possibilità di colpire, anche in modo pubblico, quelle condotte. Nelle leggi del 1975 e del 1993 la dimensione della pubblicità non era ricompresa, per cui anche nel contesto privato quei comportamenti, alla fine, potevano essere sanzionati.

Pertanto, cari colleghi, è stato svolto un lavoro tecnico serio, un lavoro di confronto vero, si è riusciti a trovare un'ampia convergenza parlamentare e oggi possiamo dire, a testa alta, all'Italia, al Paese e alle nuove generazioni: siamo una democrazia un po' più matura, perché abbiamo dato la possibilità ai deportati sopravvissuti di vedersi riconosciuto questo sprazzo di dignità che oggi offriamo loro. Ma diciamo anche che per il futuro i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, la negazione

della Shoah non apparterranno più alla nostra storia e quando questi crimini sono utilizzati per incitare all'odio, per produrre violenza, non sono uno strumento culturale e il codice penale sarà lo strumento principale di intervento.

Colleghi, questo è un bel momento, una bella pagina di storia di cui il Senato e tutti noi possiamo essere orgogliosi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, sono d'accordo con quanto ha detto il senatore D'Ascola a proposito di tutti i passi in avanti e i migliorativi che la formulazione di questo testo ha avuto in Commissione e oggi in Aula. È molto efficace l'argomento restrittivo cui sono ricorsi moltissimi colleghi: non c'è l'introduzione di un nuovo reato, non c'è reato di opinione, che sarebbe per sua natura illiberale, c'è solo l'aggravante di qualche cosa già previsto.

Ma se è così vuol dire che questo provvedimento appartiene alla famiglia delle leggi manifesto, delle leggi che pensano che intervenendo sulla materia penale si fanno passi in avanti e si scrivono belle pagine. Questa non è mai stata la mia idea. Ovviamente non sono un negazionista, ma a differenza di altri le mie preoccupazioni sull'antisemitismo che dilaga, sul razzismo che ha fatto passi in avanti ebbi ad esprimerle all'Assemblea delle Nazioni Unite quando prevalse, ben più di 35 anni fa, forse per iniziativa dell'allora segretario Waldheim, una risoluzione che diceva come il sionismo, cioè l'ideologia nazionale dello Stato israeliano, fosse un'odiosa forma di razzismo. Mai ho sentito preoccupazioni di questo genere da coloro che si sono espressi in quest'Aula con un'eccezione: oggi è in quest'Aula l'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ebbe a dire che ci sono forme di antisionismo che sono forme di autentico antisemitismo.

Mi auguro non abbia ragione il senatore Giovanardi nel prevedere quella pallina di ping-pong che potrebbe ritorcersi contro il popolo ebraico, ma quanto emerso non è per me motivo sufficiente per votare a favore di questo disegno di legge.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, ritengo che il problema che il disegno di legge in esame sta cer-

cando di affrontare sia di massima gravità e quindi plaudo al fatto che il Parlamento si sia così tanto impegnato nell'affrontarlo.

Al tempo stesso però, ritengo non sia la penalizzazione dell'opinione in qualsiasi modo – tra l'altro blando, per ovvie ragioni di garanzia del rispetto del pensiero – la maniera per risolvere tale problema, occorrendo piuttosto un importante sforzo a livello educativo che questo Governo in effetti non sta compiendo. Infatti, la funzione pubblica che dovrebbe sovrintendere alla educazione delle generazioni e alla diffusione della conoscenza, cioè la scuola, è stata e va ad essere sempre più penalizzata: si riducono le ore degli insegnamenti umanistici, che sono quelle in cui si dovrebbe discutere questi temi dando consapevolezza ai cittadini.

Francamente, un'impostazione secondo la quale non educiamo i nostri concittadini a cosa è stata la Shoah e cosa significa la violenza di Stato contro le minoranze e poi perseguiamo coloro che diffondono una nefanda dottrina per la quale certi avvenimenti non sono stati, mi sembra politicamente ipocrita. È una impostazione che tende a nascondere la propria inazione positiva dietro un atteggiamento punitivo che, tra l'altro (come molti colleghi hanno segnalato), corre il rischio di santificare verso i loro seguaci coloro che cercano di diffondere dottrine negazioniste.

Per questi motivi, noi senatori della componente Italia Lavori in Corso del Gruppo Misto ci asterremo dal voto.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, ribadisco che personalmente non posso accettare la parificazione, in questo disegno di legge, dell'Olocausto con altre centinaia di fattispecie, che arrivano fino ai crimini di guerra, che nulla hanno a che fare con questa tragedia della storia, unica e spero irripetibile, dalla quale eravamo partiti.

Né accetto sia discussa la liceità della propaganda di idee fondate – il collega senatore Compagna ha ricordato che il sionismo è stato definito razzista – e quindi che possa darsi un'applicazione estensiva del disegno di legge per colpire non l'incitamento all'odio, ma la semplice propaganda di idee. Chi stabilirà quali sono le idee che è proibito sindacare? Le sentenze del Tribunale penale internazionale, come ha ricordato il senatore Lumia, che si sta interessando di centinaia di casi che arrivano fino ai crimini di guerra e che rispetto all'Olocausto hanno una gravità ben minore. Come ha spiegato il senatore Lumia, una volta che queste sentenze sono state emesse nessuno potrà azzardarsi a sostenere tesi diverse e le mie preoccupazioni rispetto ad Israele, da questo punto di vista, aumentano.

Infine, mi riferisco all'intervento della senatrice Cattaneo, che ha detto cose secondo me giustissime. Leggo sui giornali di questa mattina che chi ha contestato il Giorno del ricordo ha detto che mettere sullo stesso piano comunisti titini e neofascisti non corrisponde alla verità sto-

rica o ha detto «Vado fuori a giocare a palle di foibe» invece di stare alla commemorazione: chi fa affermazioni di questo genere è un imbecille, che va combattuto sul piano della dialettica e della verità storica, e non sul piano della denuncia penale.

Quindi, pur vantando e annettendo all'opera che abbiamo messo in atto in questo anno una profonda modifica del testo – che un anno fa, quando è stato presentato all'esame della Commissione in sede deliberante, era veramente improponibile – per queste ragioni di fondo, contestando la parificazione dell'Olocausto ad altre centinaia o migliaia di casi, esprimerò un voto contrario sul provvedimento.

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC)*).

Discussione dei disegni di legge:

(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri*)

(11) CASSON ed altri. – Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1072) DE PETRIS. – Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente

(1283) DE POLI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1306) NUGNES ed altri. – Disposizioni in materia di controllo ambientale

(1514) NUGNES ed altri. – Sistema nazionale di controllo ambientale

(Relazione orale) **(ore 12,12)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514.

I relatori, senatore Albertini e Sollo, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Albertini.

ALBERTINI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1345, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato quale testo base dalle Commissioni riunite, reca disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. In estrema sintesi, il provvedimento all'esame dell'Assemblea, che si compone di due articoli, nel confermare le contravvenzioni previste dal codice dell'ambiente inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente, e introduce all'interno di tale titolo i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, impedimento al controllo. Esso stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, con il cosiddetto ravvedimento operoso, obbliga il condannato al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti e coordina la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate, attraverso l'approvazione di numerose proposte emendative, significative modifiche al testo proveniente dalla Camera.

Passando all'analisi delle singole disposizioni, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, introduce nel libro secondo del codice penale il «Titolo VI-*bis* dei delitti contro l'ambiente», composto da nove nuovi articoli. Il Titolo prevede quattro nuovi delitti, a cominciare dal delitto di inquinamento ambientale. L'articolo 425-*bis*, comma 1, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo» (primo capoverso) o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna» (secondo capoverso).

Tale fattispecie è stata incisivamente modificata nel corso dell'esame in sede referente, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.85 (testo due), presentato dai relatori. Il testo originariamente approvato dalla Camera dei deputati prevedeva, infatti, che gli eventi offensivi del bene

ambiente, specificato nelle sue varie componenti, dovessero essere causati con violazione di disposizioni legislative regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui osservanza costituisce, di per sé, illecito amministrativo o penale. La proposta emendativa ha invece sostituito tale dizione con più il sintetico richiamo alla abusività della condotta. In tal modo, sopprimendo il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, si sono volute superare le questioni che tale richiamo comportava, rispettivamente, sul piano del concorso di reati ovvero del concorso apparente di norme penali o, nel caso di illecito amministrativo, sul piano dell'applicabilità dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le Commissioni riunite sono inoltre intervenute sui concetti di compromissione e di deterioramento, attribuendo rilievo alle sole alterazioni durevoli dello stato preesistente.

Il testo approvato, inoltre, limita la rilevanza penale alle sole alterazioni durevoli dello stato preesistente di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema. Il comma 2 prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero un danno di specie animali o vegetali protette.

Il comma 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede poi un'ulteriore ipotesi aggravata quando dal fatto derivi un pericolo di compromissione o deterioramento. La *ratio* dell'intervento modificativo era quella di recepire le sollecitazioni provenienti dall'ordinamento comunitario, anticipando la soglia di punibilità. Tuttavia, la disposizione, così come formulata, desta più di una perplessità. In primo luogo, non si comprende in che modo si possa configurare un pericolo di compromissione o deterioramento. In secondo luogo, trattandosi di un'ipotesi aggravata, la norma finisce, paradossalmente, per sanzionare il mero pericolo di inquinamento ambientale in modo più grave dell'effettivo danno ambientale.

È stata infine introdotta un'ulteriore fattispecie di pericolo concreto per la vita e l'incolumità delle persone, sanzionata con pene modulate in funzione della progressività dell'aggressione al bene giuridico tutelato (comma 4).

L'articolo 452-*ter* disciplina il delitto di disastro ambientale e, raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato, punisce con la reclusione dai 5 ai 15 anni chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale. Anche in questo caso, le Commissioni riunite, al fine di evitare il rischio di possibili *abolitio criminis*, hanno sostituito l'originaria formula «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale» con la più sintetica locuzione «abusivamente». È stata altresì introdotta una clausola di salvaguardia fuori dai casi previsti dall'articolo 434, in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Il concetto di disastro ambientale, ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente da un emendamento dei relatori (1.131 testo 3), è definito come: un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ovvero un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; ovvero l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento alla capacità diffusiva degli effetti lesivi della condotta.

Le Commissioni riunite, nel confermare la originaria aggravante, prevista quando il delitto di disastro è commesso in un'area protetta, analogamente al reato di inquinamento ambientale, nel tentativo anche in questo caso di anticipare la soglia di punibilità, hanno ritenuto di introdurre un'ulteriore ipotesi aggravata quando dal fatto deriva un pericolo di compromissione o deterioramento. Si segnalano in proposito le criticità già palesate con riguardo al reato di inquinamento ambientale, nonché l'erroneo riferimento a situazioni di fatto (compromissione o deterioramento) che concorrono a definire la fattispecie dell'inquinamento ambientale (di cui al citato articolo 452-*bis*), ma non quella del reato in questione al quale l'aggravante in esame si riferisce.

Il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti (articolo 452-*quinquies*) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente – o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative – «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti» ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente (primo comma). Si sottolinea in proposito l'opportunità di valutare, similmente agli altri delitti ambientali, l'espunzione dell'inciso o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Più in generale – con riguardo a tutti i nuovi reati introdotti – si potrebbe valutare anche l'opportunità di sostituire l'avverbio «abusivamente» con «illegittimamente» (peraltro contemplato con riguardo all'abbandono di rifiuti). Tale soluzione si porrebbe in linea con quella parte della giurisprudenza (si veda Cassazione penale sezione III – sentenza del 6 ottobre 2005, n. 40827), che già configura il reato di traffico illecito di rifiuti non solo con riguardo alle discariche totalmente abusive, ma anche in relazione a quelle autorizzate che in parte svolgono la loro attività economica illegittimamente.

Rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge, nel corso dell'esame in sede referente si è esteso l'ambito oggettivo di applicazione anche al traffico e all'abbandono di materiale a radiazioni ionizzanti. Si tratta di un reato di pericolo, per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento ambientale; se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. In proposito, con riguardo al comma 2, si potrebbe valutare l'opportunità di riprendere la formulazione prevista dal comma 1 dell'articolo 452-*bis*.

Il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-*sexies*) punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti.

Nel corso dell'esame in sede referente l'ambito di applicazione della norma è stato esteso anche all'impedimento delle attività di sicurezza e igiene del lavoro, originariamente non contemplate. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificialmente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti, perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-*novies* deve esserne disposta la confisca.

Rispetto alle quattro nuove fattispecie, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*) e il delitto di disastro ambientale (articolo 452-*ter*). In tali casi, in base al nuovo articolo 452-*quater*, come modificato in sede referente, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Nessuna modifica è stata apportata dalle Commissioni riunite con riguardo al nuovo articolo 452-*septies*, il quale prevede circostanze aggravanti nel caso di commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa. Le Commissioni riunite sono invece intervenute sulla disciplina del ravvedimento operoso, di cui al nuovo articolo 452-*octies*.

La disposizione, come modificata, prevede una diminuzione dalla metà ai due terzi delle pene nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ovvero di chi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché, se possibile, al ripristino dello stato dei luoghi (primo comma).

Sarebbe opportuna, in proposito, una riformulazione della norma tale da tenere conto delle ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente contemplata l'apertura del dibattimento.

Il nuovo secondo comma dell'articolo introduce una causa di esclusione di punibilità con riguardo alle condotte colpose di cui all'articolo 452-*quater*. Se per operare tali attività l'imputato chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare al massimo un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso (terzo comma). La disposizione sul ravvedimento operoso è destinata a trovare applicazione per i nuovi delitti contro l'ambiente (tranne che ovviamente per le ipotesi colpose), per il delitto di associazione a delinquere (non mafiosa) finalizzata alla commissione di un delitto ambientale, nonché per il delitto di at-

tività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del Codice dell'ambiente).

Strettamente collegata alle modifiche apportate al nuovo articolo 452-*octies* è l'introduzione del nuovo comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge. Tale comma modifica l'articolo 257 del codice dell'ambiente, in materia di bonifica dei siti, circoscrivendo l'ambito della condizione di non punibilità ivi contemplata ai soli reati contravvenzionali.

Le ultime due disposizioni del nuovo titolo VI-*bis* intervengono su confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi. In particolare l'articolo 452-*novies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo (primo comma); se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona. In relazione a tale previsione si segnala l'opportunità di un intervento modificativo volto ad escludere la confiscabilità di beni appartenenti a persona estranea al reato.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un ulteriore comma all'articolo 452-*novies*, il quale introduce un obbligo di destinazione dei beni confiscati: questi infatti devono essere messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'articolo 452-*decies*, non modificato in sede referente, prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolubilità del primo. In proposito si segnala l'opportunità di prevedere una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi, eventualmente anche attraverso il rinvio alle disposizioni del codice dell'ambiente che già prevedono tale istituto con riguardo ai reati ivi contemplati.

Sempre in tema di confisca, disposizione analoga a quella di cui all'articolo 452-*novies* – e non oggetto di modifica – è inserita nell'articolo 260 del codice dell'ambiente, in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 1, comma 3, del disegno di legge), mentre il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge inserisce tale delitto previsto dal codice dell'ambiente anche nel catalogo di delitti per i quali è consentita la confisca di valori ingiustificati.

L'articolo 1, comma 5, del disegno di legge novella, poi, l'articolo 32-*quater* del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Tale disposizione è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente con l'inserimento nel catalogo dei delitti ivi previsti oltre che dei

nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale e radiazioni ionizzanti, anche del reato di impedimento del controllo e del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Nessuna modifica è stata apportata invece al comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale novella l'articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti e quattro i nuovi delitti introdotti dal disegno di legge.

Le Commissioni riunite sono poi intervenute sul comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale nella sua originaria formulazione introduceva nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 118-*ter*, in base al quale il pubblico ministero deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Le Commissioni riunite hanno ritenuto invece di prevedere analogo obbligo integrando il vigente articolo 118-*bis* in materia di coordinamento delle indagini, escludendo però la fattispecie di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente.

Nessuna modifica è stata invece apportata al comma 8 dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale novella il decreto legislativo n. 231 del 2001 estendendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Le Commissioni riunite hanno quindi ritenuto opportuno procedere alla soppressione del complesso originario comma 8 dell'articolo 1. Tale disposizione introduceva nel Codice dell'ambiente una parte VII che recava una disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale, ovvero quelle che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto attuale all'ambiente.

Infine, l'articolo 2 del disegno di legge disciplina l'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sollo.

SOLLO, *relatore*. Signor Presidente, sarò molto più breve del collega relatore Albertini, vista l'estrema puntualità della sua relazione.

PRESIDENTE. Utilizzi pure tutto il tempo necessario, senatore Sollo.

SOLLO, *relatore*. È comunque inutile ripetersi.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo a discutere oggi, l'introduzione dei delitti ambientali nel codice penale, rappresenta uno dei passaggi più importanti di un processo di riforma volto a garantire un'adeguata protezione e una maggiore tutela dei beni ambientali i quali, essendo di na-

tura pubblica, appartengono alla collettività e non al singolo e per questo sono stati per troppo tempo oggetto di uno sfruttamento scellerato ed incontrollato.

Non solo, la sua approvazione ci consentirebbe di compiere un passo decisivo nella definizione del modello di sviluppo che vogliamo per il nostro Paese. Il fallimento e le contraddizioni del modello adottato fino ad oggi sono evidenti, ancora più in questo contesto di grave crisi economica. Per decenni si sono anteposte le ragioni dell'economia alla tutela della salute del cittadino e alla salvaguardia dell'ambiente. La mancanza, inoltre, di un sistema efficace di leggi in materia non ha fatto altro che favorire gli imprenditori più spregiudicati, ma soprattutto le organizzazioni criminali.

Gli «eco-processi», al momento, sono gestiti come semplici contravvenzioni al codice civile e per questo sono i primi a subire i tempi del diritto. Dimostrare il danno ambientale è complicato: vengono svolte perizie e controperizie, lunghe indagini e battaglie in tribunale e nel frattempo le responsabilità vengono cancellate dalla prescrizione. L'introduzione di questa fattispecie di reato nel codice penale consentirebbe lo svolgimento di indagini più approfondite, mediante l'utilizzo di strumenti più efficaci tra cui le intercettazioni telefoniche e ambientali. Dalle numerose audizioni svolte è emerso, inoltre, che molto spesso gli ecoreati non solo altro che reati spia di situazioni più gravi e collegati al traffico di armi e droga. Ma non solo: è sempre più ricorrente la loro associazione con i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione.

Infatti, stando agli ultimi dati del rapporto Ecomafia 2014, l'incidenza del numero degli illeciti ambientali cresce soprattutto nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, arrivata al 47 per cento con la mia regione, la Campania, segnata dal dramma della terra dei fuochi, sempre al primo posto della classifica nazionale.

A tal proposito, permettetemi di ricordare, a circa un anno dalla sua scomparsa, e di rendere deferente omaggio anche a nome di tutto il Senato e del Partito Democratico, a Michele Liguori, il vigile di Acerra che aveva fatto della lotta alle ecomafie l'impegno della sua vita. (*Applausi*).

Solo con una lotta efficace contro le varie forme di criminalità ambientale si potrà dare una svolta *green* al futuro sviluppo dell'Italia, rilanciando la nostra economia sotto il segno dell'efficienza, dell'innovazione e della sostenibilità. Una strada che il nostro Paese per storia e vocazione deve intraprendere partendo dalla tutela della qualità e dalla valorizzazione della nostra agricoltura e delle nostre eccellenze storico-culturali.

Nel merito, si fa presente che il disegno di legge mira ad integrare la normativa in materia di tutela penale dell'ambiente in attuazione del principio della tutela ambientale, più volte ribadito dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, consentendo di adeguarci alle direttive comunitarie che da tempo avevano suggerito agli Stati membri l'introduzione di nuove fattispecie delittuose nei rispettivi ordinamenti penali.

L'esame delle Commissioni riunite ambiente e giustizia, incentrato sul testo già approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 26 febbraio 2014, anche sulla base delle indicazioni emerse dall'intenso ciclo di audi-

zioni svolto, al quale hanno preso parte la procura di Gela, la procura di Santa Maria Capua Vetere, l'avvocatura dello Stato di Venezia, il dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, l'ISPRA, l'AssoArpa, Confindustria, RETE Imprese Italia, l'associazione Medicina democratica, il WWF, Legambiente, Fare Ambiente e la Lega antivivisezione ha approntato importanti correttivi al provvedimento.

Nel Libro II del Codice penale viene introdotto il Titolo VI-*bis* dei delitti contro l'ambiente, che prevede le fattispecie di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*), disastro ambientale (articolo 452-*ter*), delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quater*), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*quinquies*), impedimento del controllo (articolo 452-*sexies*), circostanze aggravanti (articolo 452-*septies*), ravvedimento operoso (articolo 452-*octies*), confisca (articolo 452-*novies*) e ripristino dello stato dei luoghi (articolo 452-*decies*).

Sulla base della riformulazione operata dalle Commissioni riunite, l'inquinamento ambientale è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro, nel caso in cui abusivamente si provochi la compromissione o il deterioramento durevole dello stato delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo. La compromissione o il deterioramento possono essere riferiti all'ecosistema, alla biodiversità – anche agraria – della flora o della fauna. La pena è aumentata se la fattispecie riguarda un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo ovvero se è prodotto in danno di specie animali o vegetali protette.

Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Tale fattispecie ricorre nel caso in cui si produca l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o in caso di alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o, infine, in caso di offesa alla pubblica incolumità determinata con riferimento alla capacità diffusiva degli effetti lesivi della condotta. Anche nel caso del disastro ambientale il danno di aree protette o sottoposte a vincolo costituisce un aggravante.

Se le fattispecie di inquinamento ambientale o di disastro ambientale sono commesse per colpa, le pene sono ridotte da un terzo a due terzi. Il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività e di materiale e radiazioni ionizzanti è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. Costituisce aggravante il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo delle acque o dell'aria, nonché dell'ecosistema e della sua biodiversità. Costituiscono circostanze aggravanti le ipotesi che le fattispecie penali siano poste in essere da un'associazione a delinquere (articolo 416 del codice penale) o da un'associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis* del codice penale).

In caso di ravvedimento operoso sono previste diminuzioni di pena in favore di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa comporti danni maggiori o nel caso in cui provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, nel

corso dell'esame in sede referente è stata eliminata la parte relativa alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale per venire incontro a specifiche richieste avanzate da alcuni procuratori intervenuti in sede di audizione.

Signor Presidente, in conclusione si tratta di un testo di legge che cerca di rispondere in modo equilibrato e coordinato ad una richiesta di maggior tutela, severità e certezza della pena, affinché vicende come quella dell'Eternit a Casale Monferrato, dell'ex Montedison con la mega discarica di Bussi e non ultima l'ILVA a Taranto, per le quali nessuno è stato chiamato a pagare, non si verifichino mai più. Il lungo lavoro svolto in Commissione, sia dai colleghi della maggioranza che dell'opposizione a cui va tutto il mio ringraziamento, ci ha permesso di arrivare in Aula con una sostanziale e larghissima condivisione sul testo e sugli ulteriori correttivi da apportare prima della sua definitiva approvazione qui in Aula. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, che avrà inizio nella seduta pomeridiana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FUCKSIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, mi rivolgo direttamente a lei, ricorda il giorno in cui si è insediato sul più alto scranno di questo palazzo? Era il 16 marzo 2013, quasi due anni fa, e tra le tante cose che disse nel suo discorso d'insediamento c'era anche questa frase, ripresa da tutte le agenzie: sogno che quest'Aula diventi una casa di vetro e che questa scelta possa contagiare tutte quante le altre istituzioni.

Non avevo votato per lei, ma quando l'ascoltai dire queste parole, le condivisi in pieno e pensai che potevano essere le parole di un vero portavoce dei cittadini. Sentii, cioè, in quella sua frase, uno slancio sincero, quello di fare di questo Senato la casa della buona politica e di rendere il nostro lavoro trasparente e sempre più accessibile per i cittadini che stanno fuori di qui. Ora però sono passati due anni e mi tocca intervenire, Presidente, per ricordarle quanto lei stesso disse in quella occasione e per richiamare la sua attenzione e quella di tutta l'Aula sul fatto che i lavori delle Commissioni del Senato di norma e per Regolamento continuano a non essere pubblici. Ai cittadini che volessero interessarsi ai lavori delle Commissioni è preclusa la possibilità di sapere chi prende parte alle riunioni, le presenze, il dettaglio delle votazioni, ma soprattutto cosa viene detto. Gli ingranaggi della macchina legislativa non sono visibili ai citta-

dini e sicuramente non è facile sintetizzare quanto viene detto durante i lavori. Dobbiamo ragionare su questo punto e renderlo una priorità perché una situazione del genere non può che allargare ulteriormente la forbice del rapporto tra politica e cittadini. Una soluzione è necessaria e va posta in essere il primo possibile in questa legislatura. Per porre rimedio a tutto ciò la soluzione è tanto semplice quanto ad isorisorse: prevedere la ripresa audio-video per tutte le riunioni delle Commissioni, da trasmettere in diretta o in differita sui canali digitali o sul sito istituzionale del Senato, a seconda dei casi, nonché attraverso audiovisivi collocati in separati locali a disposizione del pubblico e della stampa. Il Movimento Cinque Stelle ha da tempo depositato una proposta di riforma, di cui è prima firmataria la collega Bertorotta, che va in questo senso. Si tratta di una misura che si potrebbe adottare in breve tempo e che darebbe un risultato straordinario: passare da un Senato opaco ad uno trasparente.

Sollecito, quindi, l'impegno concreto di tutti i Gruppi affinché in tempi congrui venga calendarizzata tale proposta di modifica del Regolamento del Senato, un passo decisivo per rendere finalmente pubblico ed accessibile ai cittadini il lavoro delle Commissioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Come lei sa, i lavori sulle modifiche del Regolamento sono andati avanti fino a un certo punto e saranno ripresi appena possibile tenendo conto delle sue indicazioni. C'è già una proposta in tal senso.

Il rallentamento è stato più psicologico che reale per il fatto che c'è una riforma del Senato che forse potrebbe anche influire sul cambiamento dei Regolamenti, come lei ben sa. Quindi, la mia posizione che lei conosce è che, comunque, noi dobbiamo operare per le modifiche regolamentari come se il Senato, così com'è, dovesse durare in eterno. Questa è la mia posizione che lei conosce. La riprenderemo nella sede propria della Giunta per il Regolamento.

DIVINA (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei ricordare all'Aula un fatto molto increscioso che si ripete in modo sistematico. Il 10 febbraio è stato istituito il Giorno del ricordo. In tante città d'Italia avvengono manifestazioni. Il giorno del ricordo commemora le tragedie e i massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. A Trento, città normalmente relativamente tranquilla, una serie di partiti e associazioni culturali, tra cui Fratelli d'Italia e CasaPound, erano presenti per partecipare ad una manifestazione. Doveva svolgersi un corteo pacifico per ricordare questa data, invece sono avvenuti degli scontri violenti non accettabili da parte di centri sociali che hanno voluto impedire la manifestazione anche con una certa violenza perché si sono usate bombe carta, sono scoppiati incendi,

si sono lanciati sampietrini. La scena è sempre quella volta: volti incapucciati e coperti non identificabili. E quanto accaduto dopo è ancora più grave: inseguimenti, tamponamenti e speronamenti con le macchine, che avrebbero potuto coinvolgere anche altri soggetti presenti sulla strada incolpevolmente.

Il centro della questione è che ci sono gruppi che decidono di disturbare attività politiche altrui. Si tratta di soggetti che però di attività politica ne fanno poca: forse l'unica attività che pongono in essere è quella di occupare immobili abusivamente, caricando poi i costi di gestione sempre sulle casse pubbliche, con atti di disobbedienza. A nome della Lega devo dire che abbiamo più volte dovuto incappare in questi impedimenti di manifestazioni. La Lega raccoglie firme per chiedere un *referendum* e si imbatte in queste azioni, con violenze fisiche, oltre che distruzione dei nostri banchetti e dei nostri gazebo.

Signor Presidente, la nostra democrazia si fonda, dalla liberazione e dall'approvazione della Costituzione, sul riconoscimento di una serie di libertà, che prima erano forse messe in discussione. Una delle grandi è la libertà di pensiero e la libertà di manifestare. È stata una grande conquista del secolo scorso; la nostra Costituzione e l'ordinamento italiano infatti permettono la libertà di chi manifesta pacificamente. Non è possibile che pochi soggetti (per fortuna non sono tanti) decidano arbitrariamente chi può e chi non può manifestare e facciano di tutto eventualmente per impedirlo, soprattutto con metodi violenti.

Quello che chiedo a lei, signor Presidente, è un minimo di condanna di questi episodi violenti da parte dell'Aula, anche se devo dire onestamente che una responsabilità la sinistra ce l'ha, perché ha sempre un po' coccolato questa area culturale, che magari pensava affine. La violenza è tale. Manifestare è legittimo e chiunque può dire ciò che crede; impedire di manifestare con atti violenti non è accettabile. Se lei ritiene di fare una piccola osservazione in merito, le sono grato, signor Presidente. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Divina. Come lei sa, ho sempre sostenuto la posizione che qualsiasi violenza, da qualsiasi parte provenga, sia condannabile. Penso che non si possa che essere d'accordo su questo, tutti quanti.

CANDIANI (*LN-Aut.*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per pochissimi minuti, visto che siamo al termine della seduta.

CANDIANI (*LN-Aut.*). Signor Presidente, oggi 11 febbraio, oltre alla celebrazione della Madonna di Lourdes, si festeggia l'anniversario del Concordato, per cui penso possa essere magnanimo.

Intendiamo portare all'attenzione dell'Aula una questione, anticipando alla Presidenza l'intenzione di presentare un atto di sindacato ispet-

tivo con riferimento alla situazione concreta di Poste Italiane spa e a quanto sta avvenendo su tutto il territorio nazionale, ma, nel caso specifico, per quanto ci compete, nel territorio del comasco, piuttosto che in quello del varesotto o nello stesso Trentino, insomma un po' ovunque.

Le Poste sono da sempre uno dei presidi dello Stato sul territorio: in un Comune i carabinieri, l'ufficio postale, il medico, il farmacista, sono tutte figure e realtà che da sempre fanno il paese. Siamo assistendo invece, in maniera molto silenziosa, al venir meno di quel punto di riferimento che sono le Poste. Vorrei ricordare che per la maggior parte della popolazione l'ufficio postale non è semplicemente un luogo dove andare a spedire una lettera – servizio peraltro importante, perché consente l'esercizio di un diritto fondamentale dei cittadini – ma è anche il luogo dove ci si reca per andare a ritirare la pensione – e penso a tanti anziani – o per lasciare depositi.

È in corso, purtroppo, un'operazione di razionalizzazione che risponde a logiche di mercato, che hanno spostato le Poste più verso la gestione del denaro, quindi della finanza, che del servizio. Su questo chiediamo che il Governo risponda e dia certezza ai cittadini.

Qual è infatti la razionalità di tutto questo? Stiamo parlando di un servizio, ovvero di una parte dello Stato vicina ai cittadini, oppure semplicemente di qualcosa che è funzionale a mettere poi sul mercato quote delle stesse Poste o della Cassa depositi e prestiti che ci sta dietro?

Noi siamo preoccupati perché assistiamo al venir meno di un punto di riferimento, come sta accadendo in alcuni Comuni: penso, ad esempio, nella Provincia di Varese – la mia Provincia – ai Comuni di Bolladello, Malnate, Vergiate, Voldomino nel luinese. Sono piccole realtà, anche di 1.000 abitanti, in cui i servizi vengono gestiti insieme con altri Comuni, ma in cui l'assenza o la perdita di un punto di riferimento come l'ufficio postale significa creare gravi disagi alla popolazione, e non c'è Internet che possa supplire a questo tipo di servizi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

Per lo svolgimento di un'interrogazione

GIROTTO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (*M5S*). Signor Presidente, su «Il Sole 24 Ore» del 9 febbraio è stato pubblicato un articolo nel quale viene ripresa la notizia del commissariamento per l'appalto integrato, cioè la progettazione esecutiva e la realizzazione, dell'impianto di cementificazione di soluzioni liquide radioattive (cosiddetto «Cemex»), presso il sito Eurex di Saluggia, in Provincia di Vercelli. Il decreto, firmato dal prefetto Giuseppe Pecoraro, porta la data del 22 gennaio. Ricordiamo che l'appalto è stato aggiudicato per 98 milioni di euro nel dicembre 2012 dalla Sogin al raggruppamento guidato dalla Saipem, con la Maltauro e la società francese Areva. Alla base

della richiesta di commissariamento dell'ANAC, fatta nel dicembre 2014, c'è il reato di turbativa d'asta, come ricostruito in modo circostanziato dal gip di Milano in base ai fatti che vengono elencati nella documentazione predisposta e diffusa dall'ANAC.

Nel decreto firmato dal prefetto vengono nominati due amministratori straordinari e viene stabilita la gestione straordinaria dell'appalto, «in ragione della valenza strategica, anche per i profili di sicurezza e ambientale, sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative all'impianto Cemex, presso il sito Eurex di Saluggia, in virtù della gravità dei fatti oggetto di indagini e delle particolari esigenze di tutela della legalità». L'appalto Sogin, dice l'ANAC, «è stato oggetto di turbativa da parte degli indagati e la relativa aggiudicazione è proprio il risultato della loro attività illecita». Sono stati rilevati incontri con i rappresentanti della Sogin, «contatti reiterati, che sono sfociati in doni, collusioni e condizionamenti in favore dei pubblici ufficiali sopra citati» ed è emerso che «i sodali turbavano le procedure di gara e i procedimenti amministrativi al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente presso la Sogin SpA, in favore della Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro, tra cui il procedimento relativo all'appalto aggiudicato dalla Sogin SpA al raggruppamento temporaneo di imprese Saipem (mandatario) e Maltauro (mandante)».

Prima ancora dell'aggiudicazione, è stata pattuito un versamento di 600.000 euro da corrispondersi da parte di Maltauro Enrico, in favore di Frigerio, Cattozzo e Grillo, al tempo funzionari della Sogin.

Nel merito, con interrogazione 3-01530, a mia prima firma, il Movimento 5 Stelle aveva già sollevato la questione ed evidenziato forti preoccupazioni per tali aspetti, chiedendo ai Ministri competenti, al fine di evitare il ripetersi di situazioni di condizionamento verificatesi in passato e di garantire la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici tutelati, di vigilare attentamente sul corretto operato della Sogin, anche con riferimento all'individuazione del sito del parco tecnologico e dell'annesso deposito nucleare.

Tenuto conto che i lasciti nucleari in Italia sono soggetti a lavori di messa in sicurezza al fine di tutelare la salute dei cittadini da eventuali rischi radiologici, chiediamo di rispondere con urgenza all'interrogazione n. 3-01530. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che alle ore 13 è convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,58*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (54)

ORDINI DEL GIORNO

G100

AIROLA, BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, PALMA (*), PAGLIARI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato N. 54-A/R, volto alla modifica dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (la cosiddetta legge Reale), che circoscrive la rilevanza penale alle condotte istigatorie commesse pubblicamente ed introduce un aggravamento di pena nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondino «in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra» come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale»;

considerato che:

la motivazione dell'intervento normativo è stata individuata nella necessità di dare un segnale di contrasto a quella che non può essere considerata come semplice opinione, ma come una cosciente distorsione della verità con finalità contrastanti con i principi fondanti della nostra Repubblica. Una azione sul piano culturale può tuttavia risultare molto più incisiva ed opportuna rispetto al mero intervento penale sanzionatorio;

impegna il Governo ad impartire le opportune direttive affinché, le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della

loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche relative ai crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli avvenuti nel corso del ventesimo secolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

G101

STEFANI, GASPARRI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premesso che:

con la legge 30 marzo 2004, n. 92 è stata istituita la giornata del ricordo delle vittime delle foibe e del sacrificio degli esuli giuliano-dalmati;

secondo l'articolo 1, comma 1, della legge citata: «La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale»;

rilevato altresì che appare opportuno e coerente con lo spirito della legge prevedere che nei programmi scolastici e di studio sia dedicata una giornata, e nello specifico il 10 febbraio o altra data del mese di febbraio, all'approfondimento dei temi legati agli "infoibati" e delle altre vittime delle persecuzioni, dei massacri e delle deportazioni occorse in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale durante l'ultima fase della Seconda guerra mondiale e negli anni immediatamente successivi,

impegna il Governo ad inserire nei programmi scolastici e di studio una giornata dedicata, nello specifico il 10 febbraio o altra data del mese di febbraio, all'approfondimento dei temi legati agli "infoibati" e delle altre vittime delle persecuzioni, dei massacri e delle deportazioni occorse in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale durante l'ultima fase della Seconda guerra mondiale e negli anni immediatamente successivi.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Volpi e i componenti del Gruppo LN-Aut, Palma e Pagliari.

(**) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL NUOVO TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, numero 232».

2. All'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI

1.200

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 414. - (*Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti*). - 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnera-

bilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

2. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma 1 riguarda:

a) delitti di terrorismo, anche internazionale;

b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;

c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

3. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui all'articolo 302, compie, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1, l'apologia della commissione di un delitto.

4. La pena è aumentata della metà se l'apologia, ai sensi del comma 3, consiste nella negazione dell'accertamento operato, ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato, dal Tribunale militare di Norimberga, in ordine alle responsabilità della Shoah, anche quando avvenga con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale scritto o con mezzo telematico"».

1.201

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"Ai fini del presente articolo si considera svolta pubblicamente la condotta messa in atto mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62. Il primo periodo si applica altresì alla condotta che ha luogo con l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, quando la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza"».

1.202

RUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «la propaganda».

1.203

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI

Respinto

Al comma 1, al punto c), capoverso «3-bis» sopprimere le parole: «la propaganda».

1.204

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 3, al comma 3-bis, dopo la parola: «Shoah» aggiungere le seguenti: «, delle Foibe».

1.205

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI

Respinto

Al comma 1, al punto c), capoverso «d-bis», sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «numero 232».

1.206

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI

Respinto

Al comma 1, punto c), capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «ovvero» fino a: «numero 232» con le seguenti: «ovvero dei crimini di genocidio e dei crimini contro l'umanità, come definiti dagli articoli 6 e 7 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

1.207

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 3, al comma 3-bis, sostituire le parole: «dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, numero 232», con le seguenti: «l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di genocidio, contro l'umanità o di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

1.208

BUCCARELLA, FUCSIA (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Puglia e i componenti del Gruppo M5S.

1.209

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62:

1) con la reclusione da uno a tre anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni".

2-bis. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la

condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione.

È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante costruzione artefatta di fonti"».

1.210

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificatisi di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso"».

1.211

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, nega i crimini verificatisi come

effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:

a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, anche per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili;

b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62"».

1.212

BUCCARELLA, FUCSIA

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

1.213

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.

La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.200

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

3. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, dell'articolo 3, è soppresso».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|-----------|------|--|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 001 | Nom. | DDL n.54. Em. 1.200, Buemi e altri | 248 | 247 | 008 | 015 | 224 | 124 | RESP. |
| 002 | Nom. | DDL n.54. Em. 1.203, Giovanardi e altri | 247 | 246 | 004 | 043 | 199 | 124 | RESP. |
| 003 | Nom. | DDL n.54. Em. 1.204, Stefani e Centinaio | 249 | 248 | 005 | 022 | 221 | 125 | RESP. |
| 004 | Nom. | DDL n.54. Em. 1.205, Giovanardi e altri | 249 | 248 | 004 | 027 | 217 | 125 | RESP. |
| 005 | Nom. | DDL n.54. Em. 1.206, Giovanardi e altri | 249 | 248 | 002 | 027 | 219 | 125 | RESP. |
| 006 | Nom. | DDL n.54. Em. 1.207, Stefani e Centinaio | 250 | 248 | 005 | 021 | 222 | 125 | RESP. |
| 007 | Nom. | DDL n.54. Em. 1.208, Buccarella e altri | 249 | 248 | 002 | 058 | 188 | 125 | RESP. |
| 008 | Nom. | DDL n.54. Em. 1.212, Buccarella e Fucksia | 250 | 249 | 003 | 057 | 189 | 125 | RESP. |
| 009 | Nom. | DDL n.54. Em. 1.0.200, Stefani e Centinaio | 252 | 251 | 003 | 015 | 233 | 126 | RESP. |
| 010 | Nom. | DDL n.54. votazione finale | 248 | 245 | 008 | 234 | 003 | 123 | APPR. |

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 54:

sull'emendamento 1.203, la senatrice Fucksia avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Bubbico, Caleo, Casano, Ciampi, Cioffi, Colucci, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Donno, Fedeli, Formigoni, Giacobbe, Guerrieri Paleotti, Idem, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Sangalli, Stucchi, Turano e Vicari.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Romano Lucio

Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze (1763)

(presentato in data 10/2/2015);

senatrice Cirinnà Monica

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi nell'edilizia scolastica (1764)

(presentato in data 10/2/2015).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Di Giorgi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01604 della senatrice Padua ed altri.

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03408 della senatrice Mussini ed altri.

Interpellanze

FAVERO, SUSTA, ASTORRE, BORIOLI, COCIANCICH, DALLA ZUANNA, FASIOLO, Elena FERRARA, FORNARO, FRAVEZZI, IDEM, LAI, LANIECE, LEPRI, MANASSERO, MOLINARI, ORRù, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, RUTA, SOLLO, SPILABOTTE, PIGNEDOLI, FISSORE, MATTESINI, COLLINA, ZANONI,

MORGONI, Stefano ESPOSITO, FABBRI, SILVESTRO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

in data 2 febbraio 2015, la direzione della filiale di Poste italiane di Biella ha comunicato al sindaco della città, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 342/14/CONS del 26 giugno 2014, che, al fine di adeguare l'offerta all'effettiva domanda dei servizi postali nel territorio comunale, in ottemperanza all'art. 2 comma 6, del vigente contratto di programma 2009-2011, con decorrenza dal 13 aprile 2015 si procederà alla chiusura degli uffici postali di Biella 2, di Favaro (frazione del comune, che sorge a 758 metri sul livello del mare) e di Oropa;

il sito del santuario di Oropa è il più importante luogo di culto mariano e meta di raduni, situato a circa 1.159 metri di altitudine, in un anfiteatro naturale di montagne. Il sacro monte di Oropa, come parte del sistema dei sacri monti del Piemonte e della Lombardia, è stato dichiarato nel 2003 patrimonio dell'umanità dall'Unesco;

inoltre, nella comunicazione Poste italiane ha annunciato che si procederà con medesima decorrenza al ridimensionamento dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio postale di Vaglio;

gli interventi, secondo la comunicazione inviata, sarebbero stati adottati nel rispetto dei parametri di presenza dei punti di accesso alla rete postale universale sul territorio nazionale, di cui al decreto ministeriale del 7 ottobre 2008, recante «Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica», come integrato dalla delibera AGCOM 342/14/CONS già menzionata, e comunicati all'autorità di regolamentazione di settore ai sensi dell'art. 7, comma 1, della medesima delibera. Poste italiane si renderebbe disponibile ad incontrare i rappresentanti locali al fine di approfondire eventuali esigenze in merito;

secondo alcuni articoli di stampa locale e a quanto risulta agli interpellanti, sarebbero diversi gli uffici postali, nel territorio biellese, che si trovano in zone montane e collinari e in territori disagiati, ad essere ulteriormente interessati da questo piano di riorganizzazione di Poste italiane. Rischierebbero infatti la chiusura gli uffici del Villaggio di Vigliano, la sede di Crocemosso, di Ponte Guelpa di Cossato e Prativero. Verrebbe inoltre ridotto l'orario settimanale di alcuni uffici di Borriana, Cerreto Castello, Curino, Donato, Mezzana Mortigliengo, Rondo, Soprana, Sostegno, Zumaglia, Balma, Piedicavallo Casapinta, Crosa, Torrazzo e Ternengo;

la notizia ha creato sconcerto e preoccupazione tra la cittadinanza locale, a causa dello specifico contesto territoriale biellese e della grave crisi economica che ha colpito il territorio;

tale decisione rischia infatti di creare ulteriori disagi tra la popolazione e di ledere gli *standard* di qualità sul territorio del servizio postale universale, secondo quanto previsto dalla normativa di legge in tema di servizi pubblici e la carta della qualità del servizio postale universale;

il piano di riorganizzazione su tutto il territorio nazionale di Poste italiane, secondo quanto comunicato in una lettera del 22 gennaio 2015 dalla Cisl-Slp all'Anci e all'Uncem, interesserebbe circa 450 uffici postali,

destinati alla chiusura, e altri 600, a rischio di ridimensionamento degli orari, per un totale di circa 1.000 interventi;

il progetto, a parere degli interpellanti, rischia di penalizzare fortemente parte del territorio italiano, soprattutto le zone montane e rurali, che caratterizzano prevalentemente alcune regioni, come il Piemonte, con pesanti ricadute sugli utenti e sui livelli occupazionali;

considerato inoltre che:

in una nota del presidente dell'AGCOM n. 0016911 del 22 gennaio 2015, in risposta ad una sollecitazione dell'Uncem relativa alla prevista razionalizzazione dei servizi di Poste italiane degli sportelli dei comuni con media e bassa densità di popolazione, è stata ribadita, pur in un contesto di doveroso contenimento dell'onere del servizio postale universale e di necessaria razionalizzazione, l'attenzione da parte dell'Autorità verso la situazione delle aree geografiche più remote del territorio nazionale: le zone rurali e montane e le isole minori;

come riportato nella medesima nota, nel modificare i criteri di distribuzione degli uffici postali, è stato ritenuto opportuno inserire specifici divieti di chiusura di quegli uffici che servono gli utenti che abitano nelle zone remote e disagiate del Paese, anche a fronte di volumi di traffico molto bassi e di alti costi di esercizio;

infine, la nota riportava l'obbligo, presente nella delibera, di avviare con congruo anticipo con le istituzioni locali le misure di razionalizzazione e ciò per avviare un confronto sulla possibilità di limitare i disagi per le popolazioni interessate individuando soluzioni alternative;

la nota, a parere degli interpellanti, verrebbe decisamente disattesa nel suo contenuto, viste le ultime decisioni di Poste italiane nei confronti degli uffici postali del territorio biellese, del Piemonte e di altre zone del Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che tali interventi di Poste italiane sull'intero territorio nazionale siano effettivamente coerenti con i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica, previsti dal decreto ministeriale del 7 ottobre 2008;

se ritenga opportuno, con atti di propria competenza, garantire ai cittadini il servizio universale delle comunicazioni postali, evitando che vengano disattesi gli obblighi imposti al fornitore del servizio dalla normativa e dal contratto di servizio, attraverso la chiusura e il ridimensionamento degli uffici postali territoriali del Paese;

se sia a conoscenza, e se essa corrisponda al vero, della notizia relativa alla chiusura e alla riduzione dell'orario settimanale di diversi uffici postali nel territorio biellese e piemontese, in aggiunta a quelli indicati da Poste italiane nella comunicazione del 2 febbraio 2015;

quale sia la sua valutazione in merito alla situazione e se, sulla base delle proprie competenze, intenda intervenire per evitare i previsti disagi che si creerebbero in seguito a tali interventi tra la popolazione biellese e piemontese, che non tutelano e valorizzano il pubblico servizio

presso località classificate come montane, come Oropa, in cui si trovano importanti siti storici e di culto.

(2-00244 *p.a.*)

GIOVANARDI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

nella seduta della 10ª Commissione (industria, commercio, turismo) del Senato del 20 marzo 2012 presieduta dal vice presidente Garraffa si discusse dell'emergenza neve del febbraio dello stesso anno che ha comportato la dichiarazione di stato di calamità naturale per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio;

intervennero ai sensi dell'articolo 48 del regolamento del Senato, Livio Gallo, direttore della divisione infrastrutture e reti di Enel SpA, accompagnato da Francesco Amadei, responsabile regolatorio infrastrutture e reti, Francesco Giorgianni, responsabile affari istituzionali, e Gerardo Orsini, responsabile ufficio stampa;

gli stessi si soffermarono sulle azioni intraprese dall'Enel per ricondurre a normalità l'erogazione del servizio elettrico e sottolinearono come l'intervento fu particolarmente difficoltoso per l'impraticabilità stradale, il fenomeno della neve collante, la caduta di alberi situati oltre la fascia di taglio consentita dalla normativa e, in generale, per la difficoltà di accesso agli impianti;

nell'occasione fu descritto il piano di emergenza di Enel indicando le risorse umane e strumentali messe in campo per fronteggiare tale emergenza e fu ricordato il diritto, sancito dalla delibera dell'Autorità per l'energia e il gas, di ciascun cliente della rete a ricevere un indennizzo, il cui rimborso è automatico, nel caso in cui la durata dell'interruzione superi determinate soglie;

purtroppo in questi giorni si è assistito ad uno scenario di emergenza neve per fortuna più ridotto in termini di calamità, territorio colpito e utenza non alimentata rispetto a quanto successo nel febbraio 2012;

si deve, ancora purtroppo, constatare che è rimasto invariato lo scenario relativo ai gravissimi disagi subiti dalle popolazioni che sono state colpite da eventi di «fuori servizio», che mettono in evidenza le gravi mancanze organizzative che hanno ritardato gli interventi di ripristino del servizio stesso;

nel concludere il proprio intervento in Commissione, gli stessi rappresentanti di ENEL si soffermarono sulla necessità di azioni del *post* emergenza, formulando alcune proposte quali, ad esempio, la necessità di condividere annualmente, su base regionale, un piano di emergenza della rete elettrica che coinvolga gli operatori privati e le istituzioni (protezione civile, prefetture e autorità locali);

si chiede di conoscere:

se risulti al Ministro in indirizzo quali siano le responsabilità per avere lasciato migliaia di persone per giorni senza energia elettrica in tempi in cui risorse, mezzi e tecnologie disponibili certamente non mancano;

quali azioni di *post* emergenza, proposte dai vertici ENEL in quell'occasione, da realizzare unitamente a privati ed istituzioni (protezione civile, prefetture ed autorità locali) siano state eventualmente approntate e perché le stesse non abbiano prodotto risultati positivi.

(2-00245)

Interrogazioni

VACCARI, GUERRA, BROGLIA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

dal 3 febbraio 2015 il territorio dell'Emilia-Romagna è stato colpito da calamità naturali intense e diffuse in pressoché tutte le province;

nelle province occidentali da Piacenza a Bologna le maggiori criticità sono state determinate dalla neve che è caduta copiosa soprattutto nel tratto appenninico fino a raggiungere i 100 centimetri, con sopraggiunto rischio valanghe e slavine previsto per le quote superiori ai 1.000-1.200 metri;

ampi tratti della costa adriatica sono stati colpiti da una violenta mareggiata che, associata a vento forte, ha raggiunto i 50 nodi;

sono segnalati ingenti danni per l'ingresso delle acque in molti comuni del litorale per effetto delle mareggiate, del forte vento e delle precipitazioni; il comune di Cesenatico (Forlì-Cesena) è stato per diverse ore temporaneamente isolato per via di diffusi allagamenti sulle arterie stradali e pesanti allagamenti si sono registrati anche a Cervia, Milano marittima, Lidi di Dante e Savio e porto Garibaldi nel ferrarese;

i danni più pesanti si sono rilevati sulla costa, nel complesso da Ravenna a Riccione (Rimini) 19 persone sono state evacuate per l'allagamento delle abitazioni e portate in luoghi sicuri individuati dalle amministrazioni comunali con il supporto del volontariato di protezione civile; devastati centinaia di stabilimenti balneari, *hotel* e abitazioni a ridosso del mare così come danni ingenti sono stati provocati nei comuni dell'entroterra delle province di Forlì-Cesena e Rimini a causa di esondazioni, allagamenti e frane;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

sono arrivate al centro operativo regionale della protezione civile, ai centralini e ai centri operativi comunali attivati per l'emergenza, migliaia di segnalazioni di distacchi e interruzioni della rete elettrica e della fornitura del gas e acqua in molti comuni della regione, anche in conseguenza del fatto che i numeri verdi e di emergenza di Enel non sono stati in grado di rispondere, con tempi di attesa lunghissimi, spesso senza nemmeno dare risposte;

gli uffici della protezione civile e le Prefetture sono rimaste, non senza difficoltà, in contatto con Enel e le aziende di servizi per favorire il ripristino puntuale delle utenze;

a causa di alberi caduti sulle linee, formazioni di ghiaccio sui collegamenti, guasti intersorsi su linee ad alta tensione e centraline di trasformazione, sono saltate circa 200.000 utenze private della corrente elettrica fin dalle prime ore della mattina di venerdì 6 febbraio, e solo grazie a centinaia di volontari della protezione civile, dipendenti comunali, tuttora impegnati sul territorio regionale, è stato possibile dare assistenza, portare generi di prima necessità e generatori di corrente a chi è rimasto mediamente per 48 ore isolato senza luce e acqua;

se in alcune province dell'Emilia-Romagna la situazione creata dal maltempo sta lentamente migliorando, nelle province di Bologna e Reggio Emilia vi sono ancora problemi per quanto riguarda l'energia elettrica;

relativamente a tali aree, Enel, cui spetta il ripristino delle linee interrotte, ha comunicato che a 4 giorni dall'interruzione sono ancora 7.500 le utenze non alimentate, tra cui quelle di numerose imprese costrette a ricorrere ad alimentazioni alternative per riprendere l'attività;

in discussione non c'è ovviamente l'impegno e l'abnegazione delle 170 squadre interne ed esterne che Enel ha attivato per far fronte ai guasti, ma la mancata attività di informazione e comunicazione ad enti e cittadini su tempi e modi del ripristino, che ha generato incertezza e quindi difficoltà estreme nel rispondere e programmare l'assistenza alla popolazione, soprattutto quella appartenente alle categorie più deboli e fragili;

la situazione della fornitura dell'acqua potabile va migliorando, anche grazie all'intervento del sistema della protezione civile regionale e nazionale (16 generatori di varia potenza, di cui uno fornito dall'associazione di volontariato A2A di Milano), che ha fornito ad Hera alcuni grossi gruppi elettrogeni, grazie ai quali è stato possibile riallacciare alla rete idrica circa il 90 per cento delle oltre 50.000 utenze che ancora il 9 febbraio risultavano interrotte. Per far fronte alle necessità delle zone ancora sprovviste di acqua, Hera ha fornito ai comuni approvvigionamenti di emergenza con autobotti e con la produzione di sacche di acqua potabile nella centrale di val di Setta;

il prolungarsi dei lavori Enel di ripristino delle linee elettriche e il non completo ripristino delle reti idriche rendono ancora necessario il mantenimento in attività dei circa 30 centri di assistenza alla popolazione nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia,

si chiede di sapere:

se risulti quali siano i piani di manutenzione di linee e cabine predisposti da Enel negli ultimi 5 anni e per i prossimi 10 anni nel territorio dell'Emilia-Romagna;

se sussistano le condizioni per contestare ad Enel l'interruzione di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 340 del codice penale per le interruzioni di energia elettrica patite, e, in molti casi, ancora non risolte, dai cittadini e dalle imprese nei diversi comuni dell'Emilia-Romagna e per il

mancato rispetto di quanto previsto dalla carta dei servizi sul tema della informazione e della comunicazione agli utenti;

se e in che modo il Governo sia stato informato della situazione di emergenza creatasi in Emilia-Romagna e quale attività di coordinamento e supporto abbia attivato verso la Regione e l'Agenzia regionale di protezione civile;

in considerazione dell'estensione della complessità dei danni provocati dall'evento calamitoso, se non ritenga che ricorrano le condizioni per dichiarare lo stato di calamità così come richiesto dal presidente della Regione Bonaccini, e per prevedere l'esclusione dal patto di stabilità delle spese che sosterranno gli enti locali per il ripristino dello stato dei luoghi.

(3-01636)

SCILIPOTI ISGRÒ. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* –

Premesso che:

il quotidiano «la Repubblica» del 4 dicembre 2014 ha pubblicato un articolo sulla Regione Lazio dal titolo «le mani sulla Regione Lazio e il giallo dell'appalto da 60 milioni di euro»;

le indagini sino ad ora svolte e le notizie apparse in questi mesi hanno dimostrato un livello di corruzione in taluni settori dell'amministrazione del Comune di Roma, quali gli appalti, talmente ampio che avrebbe dovuto necessariamente determinare a giudizio dell'interrogante, per legge, il commissariamento dell'ente;

tenuto conto della legge, il non avvenuto commissariamento dell'ente appare difficilmente comprensibile e potrebbe indurre il cittadino a credere che vi sia una volontà di non indagare giunte ed esponenti politici di sinistra e di far passare l'inchiesta «Mafia capitale» come un episodio che vede coinvolti solo esponenti del centro-destra;

alcune indiscrezioni che stanno circolando insistentemente all'interno della Regione Lazio riferiscono che il figlio di un noto procuratore generale della Repubblica sarebbe consulente della Regione Lazio, e tale noto procuratore sarebbe stato recentemente assegnato al tribunale di Perugia, dove potrebbe essere trasferito il processo su «Mafia capitale»;

sono stati presentati atti di sindacato ispettivo (3-01576) per comprendere se vi sia l'intento di trasferire l'indagine dalla Procura di Roma a quella di Perugia in modo tale da renderla innocua, visto che potrebbe portare a risultati molto eclatanti,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali non si è proceduto a commissariare il Comune di Roma, nonostante negli anni si siano verificati diversi episodi di diffusa corruzione all'interno dell'amministrazione comunale che hanno messo in discussione la trasparenza della stessa;

se al Ministro della giustizia risulti il possibile trasferimento del processo al tribunale di Perugia.

(3-01637)

MARINELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.* – Premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, è stato firmato dal Capo provvisorio dello Stato;

il provvedimento risulta privo dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relazione che è necessaria nella redazione dei decreti-legge, al pari della relazione tecnica;

secondo Assopopolari, la trasformazione in società per azioni delle prime 10 banche popolari, con un totale attivo superiore agli 8 miliardi di euro (oltre il 90 per cento dell'intera categoria del credito popolare), penalizzerà fortemente i territori di riferimento e l'economia reale del Paese. Attualmente le banche popolari erogano crediti a clientela per circa 375 miliardi di euro, un valore che rappresenta il 27 per cento degli impieghi complessivi del sistema bancario italiano; lo snaturamento della natura mutualistica delle banche popolari avrà un effetto di riduzione del credito alle famiglie di 25 miliardi e del credito alle imprese di 55 miliardi;

inoltre, la trasformazione in società per azioni farà venire meno circa un miliardo di euro di donazioni alle comunità locali che le banche popolari, a vario titolo, hanno erogato in tutto l'arco lunghissimo del periodo della crisi;

un ulteriore effetto negativo, secondo Assopopolari, è costituito dalla previsione sui tagli imposti ai costi del personale che saranno pari a oltre 1,5 miliardi di euro, determinando una contrazione del numero degli occupati pari a circa 20.000 unità. L'impatto complessivo (della riduzione del credito e riduzione dell'occupazione) è stimabile in una riduzione del 5 per cento di PIL;

sulla base di tali numeri è di tutta evidenza che la mancanza dell'AIR costituisce una carenza di assoluto rilievo, tale da avere un significato politico, oltre che di grave errore procedurale,

si chiede di sapere:

per quali motivi il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, Atto Camera 2844, sia privo dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), che è necessaria ed obbligatoria;

se il Governo non ritenga opportuno fornire al Parlamento informazioni sull'impatto dello stesso decreto-legge.

(3-01638)

PUPPATO, FUCKSIA, RICCHIUTI, MATTESINI, CASSON, MORGONI, MASTRANGELI, PAGLIARI, ORRÙ, RUTA, PADUA, CHITI, SCALIA, FRAVEZZI, GINETTI, CIRINNÀ, CAMPANELLA, IDEM, VALDINOSI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che i trasporti internazionali via mare delle merci pericolose in imballaggi sono regolati dalla convenzione SOLAS, convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale per la salvaguardia della vita

umana in mare, volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana, ratificata dall'Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, e dalla convenzione MARPOL, per la prevenzione dell'inquinamento del mare causato da idrocarburi, ratificata dall'Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 238;

rilevato che:

la normativa nazionale vigente in tale settore non è a tutt'oggi regolamentata in modo organico;

la legge del 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», ha attribuito al comando generale delle Capitanerie di porto la competenza in materia di sicurezza della navigazione;

inoltre, mancherebbe anche l'interconnessione delle banche dati non essendo stati ancora emanati i decreti attuativi di cui all'art. 8-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che consentono agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto di accedere al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti;

i decreti attuativi sono di competenza del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

considerato che:

a seguito di alcune verifiche fatte dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo con i Ministeri di competenza è confermato che in assenza di norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti vale la disposizione transitoria *ex art.* 265, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede che i rifiuti siano assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali;

durante i lavori della Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti la Capitaneria di Porto ha manifestato la necessità di procedere con la massima sollecitudine all'emanazione di un regolamento che disciplini la materia e dei decreti attuativi;

l'urgenza è data dalla presenza di ingenti traffici illeciti verso i porti del nord Africa e degli episodi di affondamento di navi cariche di rifiuti pericolosi nel Mediterraneo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover provvedere con la massima sollecitudine al riordino della normativa nazionale in materia di trasporto dei rifiuti, anche al fine di adeguare la stessa alla normativa internazionale vigente;

inoltre, se non ritengano di dover procedere con urgenza all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

(3-01640)

VALDINOSI, COLLINA. – *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della giustizia.* – Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2015 è stato pubblicato un avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di complessivi 1.031 posti a tempo pieno e indeterminato per vari profili professionali;

tale bando prevede la mobilità volontaria esterna per la copertura dei posti vacanti presso sedi periferiche del Ministero della giustizia;

il bando, consultabile sul sito del Ministero, è rivolto ai dipendenti di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dunque ricomprende anche i dipendenti delle Province, interessati, come è noto, da una rilevante operazione di mobilità;

rilevato che:

in particolare, l'articolo 4 del bando prevede espressamente che: «Il personale appartenente ad amministrazione diversa dai ministeri dovrà allegare, altresì, una dichiarazione della propria amministrazione, con la quale la stessa si impegna »a procedere al versamento delle risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale interessato al trasferimento«, secondo le modalità che saranno stabilite con il D.P.C.M. previsto dall'art. 30, comma 2.3 del d.lgs. 165/2001, in corso di perfezionamento»;

a parere degli interroganti, tale previsione si pone in contrasto con alcune disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), ed in particolare con il comma 425 dell'art. 1 che espressamente che «La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, Afam ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo», cioè dei dipendenti provinciali dichiarati sovranumerari, «interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423», ovvero prioritariamente presso Regioni ed enti locali poi presso amministrazioni dello Stato, agenzie, università, «procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudi-

ziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle»;

rilevato altresì che il bando in questione reca la data 25 novembre 2014 (anche se è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2015) e pertanto si presume che la normativa della legge di stabilità deroghi, limitatamente al personale delle amministrazioni provinciali, al requisito contenuto nel bando, con particolare riferimento al versamento del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale interessato al trasferimento«,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover chiarire con la massima sollecitudine (anche attraverso una specifica circolare interpretativa o integrativa del suddetto bando) che il previsto obbligo del versamento del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale interessato al trasferimento non è dovuto per il personale delle amministrazioni provinciali ai sensi del richiamato comma 425 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2015, consentendo in tal modo ai dipendenti provinciali di presentare domanda nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

(3-01641)

D'ADDA, PEGORER. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la ditta Tekna (società Tecnologie TK Srl), con sede a Baranzate (Milano), è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il giorno 11 aprile 2014, dopo aver tentato la strada del concordato preventivo e richiesto la cassa integrazione straordinaria il 3 febbraio 2014;

dopo il fallimento, è stata avanzata una nuova richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria per 75 persone il cui accordo di concessione è stato firmato in data 20 maggio 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con effetto retroattivo dal 3 febbraio 2014;

passano altri 3 mesi prima che la documentazione relativa alla procedura di concessione della cassa integrazione venga inviata al Ministero, il quale autorizza la corresponsione in data 17 dicembre 2014 con decreto inviato all'INPS;

tuttavia, il consulente incaricato dai curatori fallimentari trasmette all'INPS la richiesta di pagamento dell'indennità di cassa integrazione straordinaria (modello SR-41) solo in data 20 gennaio 2015;

questo comporta che, a tutto il 10 febbraio 2015, i lavoratori attendono ancora di sapere se e quando riceveranno il pagamento dovuto,

si chiede di sapere:

se e quali misure il Ministro in indirizzo ritenga di attivare al fine di accelerare le procedure in corso, anche predisponendo un anticipo, nella considerazione che 75 famiglie attendono l'aiuto al sostentamento che lo Stato ha loro concesso da quasi un anno;

se, in considerazione dell'impegno allo snellimento burocratico, non ritenga di attivarsi al fine di velocizzare le procedure per l'espletamento di pratiche purtroppo ordinarie e causa di disagi importanti ai tanti lavoratori nelle stesse condizioni.

(3-01642)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RUTA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il servizio postale universale è affidato a Poste italiane SpA fino al 30 aprile 2026 e soggetto a verifiche quinquennali da parte del Ministero dello sviluppo economico sul livello di efficienza nella fornitura del servizio;

Poste italiane è una società per azioni a partecipazione pubblica e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Poste italiane, al fine di garantire la coesione sociale, senza discriminazioni tra gli utenti, è obbligata ad erogare su tutto il territorio nazionale il servizio postale base (universale): raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 2 chilogrammi, raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di pacchi postali fino a 20 chilogrammi e i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati;

il decreto ministeriale del 7 ottobre 2008, recante «Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica», ha previsto di operare una razionalizzazione della rete degli uffici postali, adottando il criterio della distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri da percorrere, rispetto alla popolazione residente;

considerato che:

il 5 novembre 2014, nel corso dell'audizione presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, l'amministratore delegato di Poste italiane, Francesco Caio, ha annunciato il piano di riorganizzazione della rete di sportelli postali su tutto il territorio nazionale che prevede la chiusura di circa 600 sportelli di Poste italiane a decorrere dal 2015 ma ha comunque garantito che prossimità e presenza di copertura territoriale restano elementi funzionali al piano che il gruppo ha in mente;

molti degli uffici postali di cui il piano di razionalizzazione di Poste italiane prevede la chiusura sono ubicati in territori montani o collinari;

al riguardo, l'azienda ha comunicato che prossimamente nell'area sud 1, ovvero quella relativa a Puglia, Molise e Basilicata, saranno razionalizzati ben 26 uffici, di cui 19 interessano il Molise;

in particolare gli uffici postali di Campochiaro, Campomarino lido, Casalciprano, Cercepiccola, Larino, Macchia Valfortore, Monaciglioni, Montelongo, Morrone del Sannio e San Giovanni in Galdo resteranno aperti a giorni alterni; ad aprire per soli 2 giorni a settimana, invece, saranno quelli di Sant'Angelo Limosano e Trivento, mentre chiuderà definitivamente l'ufficio postale di Monteverde di Bojano; sempre a giorni alterni, ovvero 3 aperture settimanali su 6, riguarderanno alcuni comuni della provincia di Isernia come Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Roccasicura, l'ufficio della città di Isernia localizzato a Castelromano e quello di San Pietro Avellana; diminuiranno, infine, da 4 a 3 le aperture degli uffici di Acquaviva di Isernia e Castelpetroso;

gli organi di informazione hanno ampiamente denunciato nei giorni scorsi lo stato di disagio che le popolazioni sono già costrette a subire a causa della politica di razionalizzazione; degli orari degli uffici postali;

la logica del solo contenimento dei costi penalizza i lavoratori e i livelli occupazionali già molto precari, oltre a creare ulteriore disagio ai cittadini delle sempre poco considerate aree interne;

la politica industriale dell'azienda vuole concentrare la propria presenza sui territori più ricchi e sembra dimenticare del tutto il rapporto molto forte che ha legato da sempre i cittadini molisani all'ufficio postale nella raccolta del risparmio soprattutto nei piccoli centri e non solo, dimenticando di fatto l'enorme opportunità che la rete degli sportelli, una volta presente, offre in tutti i comuni anche di piccole dimensioni;

in diversi comuni molisani, da Venafro a Petacciato, si stanno già sperimentando da mesi forti disservizi a seguito della lentezza con cui la posta viene smistata e distribuita sul territorio, con utenti che da mesi non ricevono più le bollette o altre comunicazioni e che, a loro insaputa, diventano morosi nei confronti delle società che somministrano forniture primarie (come luce e gas) subendo del tutto ingiustamente l'aggravio di costi per sanzioni e ammende quando non addirittura il distacco delle utenze domestiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere le disposizioni del decreto ministeriale del 7 ottobre 2008, non solo in base alla quantità della clientela e alla raggiungibilità del servizio, espressa in chilometri da percorrere, ma anche in base ai seguenti aspetti: accessibilità del servizio postale; caratteristiche geomorfologiche del territorio (piccole frazioni sparse su un'area comunale vasta e spesso impervia; trasporto pubblico a volte scarso; che nei mesi invernali subisce ulteriori contrazioni e rende ancora più difficile percorrere i 3 chilometri di distanza massima prevista); aspetti reddituali dei residenti (per la maggior parte persone anziane con pensione minima che non possiedono mezzi propri);

in considerazione della già difficile situazione dei comuni del Molise, sia costieri e sia dell'entroterra, e delle politiche nazionali messe in

atto per favorire il ripopolamento, se non ritenga necessario prevedere per i comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei comuni montani il divieto di chiusura degli uffici, facendo salvi i casi in cui siano resi disponibili per gli utenti ivi residenti servizi innovativi e sostitutivi, come ad esempio un presidio mobile multifunzionale sul modello dello «sportello amico», che dovranno essere erogati a prezzi accessibili all'utenza utilizzando, se necessario, l'apposito fondo di compensazione gestito dal Ministero;

se non ritenga necessario richiamare i responsabili addetti alla riorganizzazione degli uffici e degli sportelli postali ad una più attenta valutazione delle particolari situazioni locali, prestando attenzione anche agli aspetti sociali ed economici che lo sportello postale assolve evitando di procedere in base a scontati tagli lineari;

quali azioni di propria competenza intenda intraprendere per far sì che gli utenti vedano garantito il loro diritto di usufruire di un servizio di preminente interesse generale, come quello postale, come stabilito dal decreto legislativo n. 261 del 1999;

quali interventi di competenza intenda attuare per far sì che Poste italiane si occupi e garantisca pienamente il servizio pubblico essenziale che presuppone la prossimità e la copertura del territorio nazionale anche per meglio fornire, come accade già in logica di mercato, gli altri servizi connessi.

(3-01639)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da più di un anno nella zona centrale della cittadina di Abano Terme (Padova) si verificano continui disservizi nell'erogazione dell'energia elettrica ad alto voltaggio, con pesanti conseguenze economiche soprattutto per le attività produttive commerciali ed artigianali: secondo quanto denunciato dai residenti alla stampa locale, a luglio 2014 la corrente elettrica sarebbe mancata ben 7 volte in 10 giorni;

sempre nel padovano, a Saonara, si è verificata una situazione analoga a quella di Abano, con l'interruzione dell'erogazione di corrente per ben 15 ore venerdì 6 febbraio 2015, gettando nel *caos* non soltanto i privati ma, anche e soprattutto, i commercianti e gli artigiani che lamentano ingenti danni economici a causa di tali disservizi;

da quanto risulta in seguito ad un primo esame degli spiacevoli episodi, pare che essi non siano legati alle conseguenze del maltempo, ma abbiano piuttosto una origine «tecnica»;

questa situazione rischia di diventare insostenibile per via dei danni che reca a tutta la popolazione residente, in particolar modo agli artigiani, ai piccoli imprenditori ed ai commercianti, al punto che pare doveroso da

parte della pubblica amministrazione accogliere le istanze dei cittadini per porre fine a questa situazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione di emergenza e se non intenda avviare un'istruttoria per valutare in modo approfondito quando e perché siano avvenuti i fatti descritti, e quali azioni di competenza intenda intraprendere nei confronti di Enel per evitare che in futuro non si abbia ad incorrere in disservizi che danneggiano seriamente le piccole attività produttive ed artigianali del territorio.

(4-03410)

COMAROLI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

gli ultimi aggiornamenti a mezzo stampa circa lo stato dei lavori delle opere pubbliche ricomprese nella Città dello sport di Tor Vergata della città di Roma, identificata nella cosiddetta Vela di Calatrava, riportano l'inaccettabile dato di spesa pari, in totale, a ben 400 milioni di soldi pubblici;

la Città dello sport, progettata in vista dei mondiali di nuoto del 2009, è nata da un progetto affidato nel 2006 all'architetto spagnolo Santiago Calatrava per la realizzazione di un palasport con 8.000 posti, un edificio palanuoto con 4.000 posti, una piscina olimpionica esterna con tribune fisse per 3.000 posti e una pista atletica;

nonostante l'originario progetto redatto dai Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Lazio preventivasse una stima di spesa intorno ai 120 milioni di euro, l'amministrazione capitolina ha comunque concesso l'autorizzazione al preventivo di spesa dell'architetto spagnolo che prevedeva invece un importo pari al doppio, ossia circa 240 milioni di euro;

successivamente, nell'intento di candidare Roma alle Olimpiadi del 2020, lo stesso comune chiese all'architetto Calatrava un'ulteriore ridefinizione del prospetto iniziale al fine di apportare i necessari adeguamenti agli *standard* olimpionici: il progetto definitivo, autorizzato il 25 febbraio 2009, prevedeva che i 2 edifici (ossia le 2 vele di cui attualmente ne è stata realizzata una, e soltanto in parte) fossero alzati a 76 metri e che il palazzetto dello sport fosse ingrandito per ospitare fino a 15.000 spettatori, con un preventivo definitivo di spesa di più di 600 milioni di euro;

a causa del notevole ritardo nella realizzazione dell'opera, a fine 2008, si decise di disputare i mondiali di nuoto nel Foro Italico, lasciando così incompiuto il progetto, nonostante l'enorme quantità di risorse pubbliche già investite, a cui si sono aggiunti i 42 milioni di euro di finanziamenti pubblici, destinati alla realizzazione del polo natatorio di Ostia (Roma) e a quello di Valco San Paolo, entrambi inaugurati in corso d'opera pochi giorni prima dell'apertura della manifestazione internazionale e chiusi immediatamente dopo, nonché i 13 milioni di euro spesi per la viabilità, nonostante lo svincolo autostradale sia rimasto a metà;

il polo natatorio di Ostia non poté infatti essere utilizzato per i mondiali perché la piscina risultò più lunga di un metro e mezzo rispetto ai parametri olimpionici e sullo stesso si è aperto un procedimento giudiziario per abuso d'ufficio a causa del costo dell'opera, lievitato da 12 a 26 milioni di euro rispetto a quando l'appalto fu assegnato, a cui si è aggiunta un'inchiesta dei giudici contabili sulla Giunta romana per presunto danno erariale;

il polo natatorio di Valco San Paolo, che non è stato mai terminato, è attualmente utilizzato come discarica abusiva di rifiuti inquinanti ed è abbandonato all'incuria più assoluta: la struttura mostra ormai inesorabili segni di cedimento strutturale, tra cui il tetto pericolante e manifeste crepe sulle pareti, a riprova del materiale scadente utilizzato;

un ulteriore tentativo di completamento dell'opera di Calatrava è stato esperito anche da un'azienda privata che, in cambio, aveva richiesto la gestione del centro per 25 anni e l'autorizzazione alla costruzione di 40.000 metri quadrati di attività commerciali, bloccato dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Monti, che non appoggiò la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020 per motivazioni di finanza pubblica;

il cartello del cantiere della Città dello Sport, ancora tempo fa, indicava come importo dei lavori più di 136 milioni di euro, anche se, stando a notizie di stampa, il costo effettivo dell'ultimo progetto si aggirava intorno ai 256 milioni di euro, a beneficio di un consorzio di imprese di un noto imprenditore romano; inoltre hanno continuato a pesare sulle finanze pubbliche non soltanto il servizio di sorveglianza, ma anche le spese per i progettisti e i tecnici dell'«Ufficio del commissario delegato per lo svolgimento dei Mondiali di Nuoto» che, secondo organi accreditati di stampa, hanno continuato a funzionare almeno fino al 2012, per la costruzione della viabilità perimetrale e delle reti di fognatura;

nonostante l'impegno dell'assessore all'Urbanistica di Roma, il quale, neo-eletto, dichiarò di voler recuperare la Città dello Sport di Tor Vergata, e nonostante la recente proposta di trasformare lo scheletro della «vela» in un maxi-orto botanico come nuova serra della facoltà di Scienze naturali dell'omonima università, l'opera, al pari del polo natatorio di Valco San Paolo, versa ancora nello stato di abbandono più totale ed è divenuto, anch'esso, sito di discarica abusiva di rifiuti ingombranti ed altamente inquinanti;

generalmente il fine che dovrebbe perseguire la pubblica amministrazione nella scelta delle opere pubbliche da realizzare e nella loro relativa gestione dovrebbe essere informato a criteri di razionalizzazione della spesa e al principio dell'effettivo interesse pubblico, tanto più nell'attuale situazione di pesantissima crisi economica in cui si rende necessario ridimensionare gli sperperi di tutte le amministrazioni, sia centrali che locali;

per di più abbandonare un'opera in corso di costruzione, oltre a creare un sostanzioso danno erariale alle finanze pubbliche, sia per il mancato completamento di una struttura che si presuppone a vantaggio della collettività, sia per la sottrazione di risorse all'erogazione di servizi ben

più essenziali, crea pregiudizio al diritto collettivo alla tutela del patrimonio ambientale in termini di inquinamento e tutela del paesaggio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non reputino opportuno, in base alle proprie competenze, informare circa il complessivo ammontare della spesa effettivamente erogata dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali per il finanziamento delle 3 strutture, comprensive dei finanziamenti stanziati per la costruzione delle relative infrastrutture stradali per l'accesso alle opere in oggetto e circa l'ammontare delle spese attualmente erogate per i servizi di custodia e di qualsiasi altra spesa ancora in bilancio connessa alla progettazione e realizzazione delle citate opere;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, non reputino opportuno procedere alla riqualificazione e bonifica ambientale delle opere in oggetto, in particolare della Città dello Sport di Tor Vergata e del polo natatorio di Ostia, allo scopo di porre fine al grave pregiudizio arrecato al diritto collettivo alla tutela ambientale, come specificato in premessa;

in merito alla Città dello Sport di Tor Vergata e al Polo natatorio di Ostia, se e quali progetti siano effettivamente realizzabili al fine di terminare la costruzione della prima struttura e la messa in sicurezza della seconda e quali siano le spese definitive e onnicomprensive di ogni intervento necessario che le amministrazioni pubbliche dovranno affrontare, tenendo conto che si rende necessario completare i cantieri delle opere con il minor dispendio di risorse finanziarie possibile.

(4-03411)

COMAROLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) appena entrata in vigore ha introdotto, al comma 629, lettera *b*), dell'articolo 1 il meccanismo dello *split payment*, il quale prevede che, nelle operazioni per la fornitura di opere o la prestazione di servizi tra qualsiasi ente della pubblica amministrazione e un privato, quest'ultimo emetta la fattura al netto dell'imposta sul valore aggiunto che successivamente la pubblica amministrazione stessa verserà all'erario;

la nuova disciplina, come chiarito dal comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze che anticipa il decreto attuativo n. 7 del 9 gennaio 2015, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data, a partire dalla quale le imprese che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni dovranno gestire con particolare attenzione le operazioni, tenendo conto che la relativa Iva va annotata nel registro vendite, ma non concorrerà alla liquidazione Iva periodica;

nello stesso comunicato stampa il Ministero anticipa che per tali operazioni l'Iva si considera esigibile al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione della pubblica amministrazione acquirente, al momento della sua ricezione e che il versamento dovrà avvenire, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, secondo le seguenti modalità:

distinti versamenti per ciascuna fattura la cui Iva è divenuta esigibile; un unico versamento giornaliero relativo a tutte le fatture per le quali l'Iva è divenuta esigibile in quello stesso giorno; un versamento cumulativo, entro il giorno 16 di ciascun mese, relativo a tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;

lo stesso decreto attuativo fisserà anche i termini e il modo in cui sarà possibile effettuare il versamento, come chiedere il relativo rimborso e quali soggetti economici sono stati inseriti nell'elenco degli ammessi ai rimborsi Iva in via prioritaria sulle operazioni soggette allo *split payment*;

a nulla sono valsi l'appello delle forze di opposizione politica in Parlamento e le proteste delle imprese per far ricredere il Governo sulla dubbia efficacia di un meccanismo che, ritenuto uno strumento di contrasto all'evasione fiscale, sembra piuttosto essere un semplice mezzo per trattenere risorse, soltanto figurative, nelle casse delle pubbliche amministrazioni a discapito dei privati cittadini che ne pagano le conseguenze in termini di liquidità;

immediato è stato l'appello della CGIA di Mestre che, analizzando gli effetti della nuova disciplina, ha stimato un calo della liquidità di 1,5 miliardi per le imprese che, lavorando prevalentemente per le pubbliche amministrazioni, non incasseranno più l'Iva e dovranno attendere almeno fino al 16 maggio, quando potranno iniziare a compensare i crediti maturati con le altre imposte o contributi;

tali somme, anche se destinate comunque al fisco, erano precedentemente incassate dalle imprese per poi essere versate allo Stato entro il mese o il trimestre successivo al pagamento della fattura, con una sfasatura temporale, tra incasso e pagamento, che consentiva di recuperare l'Iva pagata sugli acquisti e di disporre con continuità di risorse per le esigenze di pagamento più immediate;

il segretario della CGIA di Mestre, Giuseppe Bortolussi, ha dichiarato agli organi di stampa che «pur sapendo che la novità fiscale introdotta con legge di Stabilità ha come obiettivo quello di contrastare l'evasione dell'IVA in questi primi cinque mesi dell'anno non saranno poche le aziende che dovranno fare i salti mortali per avere a disposizione un po' di liquidità. Se a ciò aggiungiamo che chi lavora con la Pubblica Amministrazione sconta dei ritardi di pagamento non riscontrabili in nessun altro Paese europeo, il risultato è drammatico»;

lo *split payment* aggrava a giudizio dell'interrogante ulteriormente l'equilibrio finanziario delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici, e, come evidenzia anche l'associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), «la misura, che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell'Iva relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse, produce effetti deleteri sulle imprese, mettendo a rischio la sopravvivenza degli operatori del comparto dei lavori pubblici. Comparto che, invece, dovrebbe essere utilizzato come leva del rilancio economico ed occupazionale del Paese»;

sembra a questo proposito opportuno ricordare come, in merito alla tempistica dei rimborsi Iva, l'Italia è già incorsa in una procedura d'infra-

zione europea che si spera che possa obbligare l'erario ad accelerare i tempi di rimborso che attualmente raggiungono, in media, fino a 2 anni e mezzo, rispetto ai 7 o 10 giorni di Gran Bretagna e Germania, un mese di Francia e 6 mesi di Spagna;

è quindi certo che la nuova normativa causerà un salasso che drenerà dalle casse delle imprese ingenti risorse a fronte di un illusorio aumento di gettito Iva che ben poco servirà a sanare i conti pubblici, ma potrà illudere i *media* e i cittadini su una ripresa che, benché decantata, stenta a partire,

si chiede di sapere:

quali effettive misure il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere al fine di evitare che la mancanza di liquidità per le imprese che operano con la pubblica amministrazione crei i presupposti per lo sviluppo di gravi difficoltà economiche delle stesse e quali provvedimenti intenda al più presto adottare al fine di prevedere tempi certi e brevi per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, tenuto conto che, oltre ai danni concretamente arrecati ai contribuenti, la tempistica attuale è contraria a qualsiasi principio di efficienza e razionalità che dovrebbe interessare le pubbliche amministrazioni a tutti i livelli di governo;

quali siano i criteri e i presupposti che, nell'atteso decreto ministeriale, costituiranno i paradigmi di individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il rimborso sarà eseguito in via prioritaria, come stabilito dal comma 630 dell'articolo 1 della stessa legge di stabilità per il 2015.

(4-03412)

SANTANGELO, PUGLIA, PAGLINI, MARTON, BERTOROTTA, MORRA, LEZZI, CRIMI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il servizio di collegamento nello stretto di Messina è di vitale importanza per l'economia della Sicilia e della Calabria. Infatti, sono circa 22.000 i pendolari che giornalmente attraversano lo stretto;

sono 400.000 i cittadini residenti nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, che ricadono nella cosiddetta area integrata dello stretto, e sono 200 i comuni che gravitano in quest'unica area vasta con circa un milione e mezzo di abitanti interessati;

il collegamento ferroviario via mare tra la penisola e la Regione siciliana risulta affidato alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) SpA, in virtù dell'atto di concessione di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina i rapporti fra lo Stato (concedente) e RFI (concessionario). RFI è controllata da Ferrovie dello Stato (FS) SpA, *holding* dell'omonimo gruppo;

il responsabile della *holding* del gruppo FS ha presentato il progetto che cancellerà tutti i treni *intercity* giorno e quello notte che attualmente collega la Sicilia a Milano, a partire dal 13 giugno 2015, mantenendo solo 2 treni notte da e per Roma e una nave a 4 binari che effettuerà 18 corse per il trasporto dei convogli, tutto come conseguenza della

riduzione dei finanziamenti per il traffico universale passeggeri e merci e per il traghettamento;

considerato che:

dal 1° giugno 2012, l'unica attività di RFI nel settore navigazione è stata quella del traghettamento di convogli ferroviari, mediante navi ferroviarie (marchio Bluvia) che operano dal porto di Messina al porto di Reggio Calabria al fine di dare continuità al servizio di rete territoriale con l'isola, realizzando nel 2012 un fatturato di circa 2,6 miliardi di euro;

la continuità territoriale nel collegamento tra le 2 sponde dello stretto di Messina deve essere garantita indistintamente a tutti i cittadini che hanno la necessità di viaggiare e per il mantenimento degli scambi commerciali nonché il reale rilancio del turismo siciliano;

l'interruzione del traghettamento dei convogli ferroviari determina un disagio alle persone con disabilità o alle persone con mobilità ridotta, specie per il trasferimento su mezzi di trasporto della «Metromare» o di altro mezzo di traghettamento, e non garantisce a tutti i cittadini pari libertà di circolazione;

bisogna garantire quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1371/2007: «Nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario, nonché migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per aiutare il trasporto su rotaia ad aumentare la sua quota di mercato rispetto ad altri modi di trasporto»;

considerato inoltre che:

le strategie industriali di RFI dal 2009 ad oggi hanno condotto alla soppressione di molti treni a lunga percorrenza e alla netta riduzione delle corse regionali, ponendo la Sicilia in una condizione di vero e proprio isolamento geografico così evidenziando l'estrema difficoltà nell'assicurare mobilità alle persone e ai soggetti economici della Regione;

risulta agli interroganti che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal 23 dicembre 2014 abbia provveduto al taglio del finanziamento di 46 milioni di euro previsto per l'attraversamento dello stretto,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire il servizio universale ferroviario dei treni a lunga percorrenza e delle navi traghetto ferroviarie, impiegate nello stretto di Messina, per aumentare l'offerta attualmente insoddisfacente e per il perseguimento di un'efficace politica del trasporto ferroviario regionale, *asset* strategico fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e territoriale della Sicilia;

quali siano le previsioni del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie in Sicilia, anche al fine del mantenimento del livello occupazionale del personale impiegato;

se corrisponda al vero che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 23 dicembre 2014 ha provveduto al taglio del finanziamento dei 46 milioni di euro previsto per l'attraversamento dello Stretto.

(4-03413)

GIARRUSSO, MORONESE, PUGLIA, CAPPELLETTI, LEZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi ed altri rappresentanti del Governo, sostenendo l'impossibilità di presentare un decreto-legge, invece del disegno di legge, per inasprire i reati di corruzione che hanno devastato la legalità, hanno fatto ricorso ai decreti delegati depenalizzando 112 reati, alcuni di grave pericolosità, compresa la corruzione, rendendo a parere degli interroganti meno sicuri i cittadini e più vulnerabile la loro sicurezza ed incolumità. Omicidi conclamati e condannati rischiano di essere rimessi in libertà costituendo gravissimo pericolo per i familiari delle vittime;

nonostante l'opposizione del Movimento 5 Stelle, è stato espresso, nelle Commissioni permanenti Giustizia di Senato e Camera, un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 67 del 2014, varato dal Consiglio dei ministri, che eviterà la detenzione a coloro che commettono reati cosiddetti minori, per tutelare il malaffare politico sempre più emergente, i reati degli extracomunitari, depenalizzando l'omicidio colposo, l'omissione di soccorso, l'abuso d'ufficio, l'appropriazione indebita, lo *stalking*, la contraffazione, il commercio di sostanze nocive alla salute, l'attentato alla sicurezza dei trasporti, perfino truffa e corruzione, con un vero e proprio scempio del codice penale e dei principi di legalità;

il 22 agosto 2009, a Carate Uriò sul lago di Como, Antonio Dubini, 67 anni, imprenditore, è stato ucciso a coltellate davanti al *residence* dove abitava con la moglie. L'assassino si sarebbe recato sul posto a bordo di una moto e avrebbe citofonato a casa Dubini facendo uscire l'uomo in strada. A questo punto tra i 2 ci sarebbe stata una breve quanto accesa lite, culminata con l'uccisione dell'imprenditore trafitto da numerose coltellate davanti al cancello di casa. La dinamica del delitto farebbe pensare che vittima e assassino si conoscessero;

l'autore di tale efferato omicidio rischia di tornare in libertà;

il sostituto procuratore di Como Antonio Nalesso aveva coordinato le indagini, che si erano presentate difficili ed erano proseguite ancora più difficilmente, fino a quando l'omicida Antonio Terribile raccontò al medico che lo aveva in cura presso il reparto psichiatria dell'ospedale Sant'Anna di essere stato lui, confermando la paternità del delitto anche davanti ai Carabinieri;

l'omicida spiegò di aver ucciso l'imprenditore 60enne per «vecchie ruggini» covate per ben 18 anni, sin dai tempi in cui era dipendente di Dubini in un'azienda del settore tessile, convinto com'era che all'epoca fossero state messe delle telecamere per spiarlo. Disse agli investigatori

che alcune settimane prima di ucciderlo lo incontrò casualmente e gli tornarono alla mente i suoi rancori;

considerato che a parere degli interroganti:

si tratta di depenalizzazioni di reati di gravissima pericolosità sociale; non è tollerabile, specie dopo i recenti fatti di cronaca quali uccisioni di minori, torture, violenze domestiche, violenze sulle donne, dopo le vicende della «Mafia capitale», del Mose, dell'Expo Milano 2015, ed altre relative a gravissimi reati che non avranno più la carcerazione come deterrente; sembra che siano depenalizzati i seguenti reati: abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 del codice penale, comma 1); abusivo esercizio di una professione (art. 348 del codice penale); abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571); abuso d'ufficio (art. 323); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter*); arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali; sabotaggio (art. 508 del codice penale); adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute (art. 441); appropriazione indebita (art. 646); arresto illegale (art. 606); assistenza agli associati (anche mafiosi) (art. 418, comma 1); attentato ad impianti di pubblica utilità (art. 420); attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 432); atti osceni (art. 527); atti persecutori (*stalking*) (art. 612-*bis*, comma 1); commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443); commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater*); corruzione di minorenni (art. 609-*quinquies*, comma 1); crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434, comma 1); corruzione (art. 318); danneggiamento (art. 635); danneggiamento a seguito d'incendio (art. 423); danneggiamento seguito da inondazione, frana valanga (art. 427, comma 1); danneggiamento di informazioni e programmi informatici (art. 635-*bis*); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater*); detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*); deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi (art. 632); diffamazione (art. 595); divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies*); esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (artt. 392-393); evasione (art. 385); fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435); false informazioni al pubblico ministero (art. 371-*bis*); falsità materiale del pubblico ufficiale (art. 477); favoreggiamento personale (art. 378); favoreggiamento reale (art. 379 del codice penale); frode informatica (art. 640-*ter*, commi 1 e 2); frode in emigrazione (art. 645, comma 1); frode nelle pubbliche forniture (art. 356); frode processuale (art. 374); frodi contro le industrie nazionali (art. 514); frode nell'esercizio del commercio (art. 515); furto (art. 624 del codice penale); gioco d'azzardo (art. 718-719 del codice penale); impiego dei minori nell'accattonaggio (art. 600-*octies*); incesto (art. 564, comma 1); inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter*); ingiuria (art. 594); ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637); insolvenza fraudolenta (art. 641); interferenze illecite nella vita privata (art. 615-*bis*); interruzione di pubblico servizio (art. 331 del

codice penale); intralcio alla giustizia (art. 377); introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi (art. 474); introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui (art. 636); invasione di terreni o edifici (art. 633); istigazione a delinquere (art. 414); istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415); lesione personale (art. 582); lesioni personali colpose (art. 590); maltrattamento di animali (art. 544-*ter*); malversazione a danno dei privati (art. 315); malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis*); mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388); manovre speculative su merci (art. 501-*bis*); millantato credito (art. 346); minaccia (art. 612); occultamento di cadavere (art. 412); oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-*bis*); oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343); omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361); omicidio colposo (art. 589, comma 1); omissione di referto (art. 365); omissione di soccorso (art. 593); patrocinio o consulenza infedele (art. 380); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); percosse (art. 581); possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-*bis*, comma 1); procurata evasione (art. 386, comma 1); procurata inosservanza di pena (art. 390); resistenza a pubblico ufficiale (art. 337); rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (art. 501); rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437); rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326); rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale (art. 379-*bis*); rifiuto di atti d'ufficio, omissione (art. 328); rissa (art. 588); simulazione di reato (art. 367); sostituzione di persona (art. 494); sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334); sottrazione di persone incapaci (art. 574); sottrazione e trattenimento di minori all'estero (art. 574-*bis*); stato d'incapacità procurato mediante violenza (art. 613); traffico d'influenze illecite (art. 346-*bis*); truffa (art. 640); turbata libertà degli incanti (art. 353); turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634); usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347); uccisione di animali (art. 544-*bis*); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516); vilipendio delle tombe (art. 408); vilipendio di cadavere (art. 410, comma 1); violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616); violazione di domicilio (art. 614); violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale (art. 615); violazione di sepolcro (art. 407); violazione di sigilli (art. 349); violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570); violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336); violenza privata (art. 610); violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato (art. 611 del codice penale);

la relazione del Consiglio dei ministri n. 40 datata 1° dicembre 2014 in cui si legge la non punibilità per particolare tenuità del reato recita: «Su proposta del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto delegato che recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale nominata con decreto ministeriale 27 maggio 2014 e presieduta dal professor Fran-

cesco Palazzo con l'obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio e dare attuazione alla legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione. L'istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l'avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile. L'attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità»,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo a giudicare tenui reati di gravissima pericolosità sociale, tra i quali assistenza agli associati (anche mafiosi) (art. 418, comma 1, del codice penale); adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute (art. 441); attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420); attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 432); atti osceni (art. 527); atti persecutori (*stalking*) (art. 612-*bis*, comma 1); commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443); commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater*); crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434, comma 1); corruzione (art. 318); violenza privata (art. 610); violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato (art. 611); favoreggiamento personale (art. 378); frode informatica (art. 640-*ter*, commi 1 e 2); frode in emigrazione (art. 645, comma 1); frode nelle pubbliche forniture (art. 356); frode processuale (art. 374); frodi contro le industrie nazionali (art. 514); frode nell'esercizio del commercio (art. 515); furto (art. 624); abbandono di persone minori o incapaci (art. 591, comma 1); abusivo esercizio di una professione (art. 348); abuso d'ufficio (art. 323 del codice penale), specie alla luce dei tanti recenti fatti di cronaca ed altri fenomeni portati alla luce dalle lodevoli inchieste dei magistrati: gravissimi reati che non avranno più la carcerazione come deterrente;

se il Governo non ritenga che i familiari delle vittime di molti efferati delitti, tra i quali il descritto omicidio dell'imprenditore lariano Antonio Dubini, non rischino di essere perseguitati da assassini rei confessi rimessi in libertà a meno di 6 anni dall'assassinio premeditato;

se ritenga che con l'ordinaria diligenza il delitto dell'imprenditore avrebbe potuto essere evitato anche alla luce delle dichiarazioni rese agli inquirenti dall'assassino, che ha affermato che alcune settimane prima del delitto lo aveva incontrato casualmente l'imprenditore rinfocolando in tal modo vecchi rancori;

quali misure urgenti intenda attivare per combattere la corruzione, lo *stalking* ed i femminicidi, l'adulterazione alimentare, le uccisioni di mi-

norì, le torture, le violenze domestiche, le violenze sulle donne, in concomitanza di una recrudescenza dei delitti relativi a frodi, contraffazione, crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, violenza privata, favoreggiamento, frode informatica;

quali opportune iniziative intenda adottare al fine di garantire la sicurezza di cittadini e familiari di vittime di delitti efferati, come Lia, la vedova dell'imprenditore Dubini, che vive con angoscia la scarcerazione di un criminale che ha devastato la sua vita e quella della sua famiglia.

(4-03414)

CERVELLINI. – *Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico.*

– Premesso che:

nell'aprile 2013, nell'ambito dell'indagine sulla crisi finanziaria e sul saccheggio di risorse che aveva travolto la Provincia italiana della congregazione dei figli dell'immacolata concezione (PICFIC), istituto religioso proprietario di ospedali e strutture di cura di primo livello («Idi» e «San Carlo» a Roma e «villa Paola» a Viterbo), con accuse di appropriazione indebita aggravata, bancarotta patrimoniale fraudolenta, emissione ed utilizzo di fatture false e occultamento delle scritture contabili, la Procura di Roma ha operato alcuni arresti eccellenti, che hanno riguardato personaggi ai vertici della congregazione;

a seguito dello stato di insolvenza accertato dal Tribunale di Roma, in relazione ad un passivo che inizialmente era stato stimato in oltre 600 milioni di euro, queste aziende ospedaliere sono state poste in amministrazione straordinaria dal marzo 2013;

considerato che:

il debito accertato sembra superiore al miliardo di euro, per gran parte nei confronti dello Stato (INPS ed Equitalia), dei dipendenti e dei fornitori, e lo stesso sarebbe ulteriormente lievitato nel corso dell'amministrazione straordinaria, nonostante il controllo degli organi statali o pubblici;

dopo l'esperimento di 2 processi d'asta andati deserti, i commissari straordinari sono stati autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico all'accettazione della proposta di acquisto presentata dalla congregazione, tramite una fondazione da costituire appositamente;

i commissari hanno richiesto all'acquirente l'immediata costituzione di un tavolo di lavoro al fine di pervenire con la massima urgenza alla stipula del contratto di cessione e al passaggio dei rami di azienda oggetto di vendita, con il solo onere di un debito ipotecario di un istituto bancario,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano inammissibile che i soggetti che si erano resi responsabili del fallimento delle strutture possano ricomprare, con l'avallo del Ministero dello sviluppo economico, lo stesso patrimonio per una frazione del suo valore, al netto dei debiti;

se non ritengano inoltre necessario acquisire maggiori informazioni e porre garanzie indispensabili per la tutela dei livelli occupazionali, ap-

profondendo, valutando e vigilando sull'applicazione di un piano di risanamento e sviluppo aziendale che preveda il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;

se infine non ritengano necessario imporre un piano di rientro integrale dei debiti pregressi, e quelli accumulati dalla stessa gestione straordinaria, alla costituenda fondazione o alla congregazione cui la PICFC fa capo.

(4-03415)

FASANO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il consorzio di bonifica Velia, ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 16 della legge regionale della Campania 25 febbraio 2003, n. 4, ha personalità giuridica pubblica;

con atto del 10 maggio 1990 il consorzio di bonifica Velia ha concordato con l'Agensud (agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno), ente finanziatore, la costruzione della diga sul fiume Alento, per l'importo totale di 153.224.137.354 lire, pari a 79.133.662,84 euro;

il consorzio ha convenuto in giudizio il Ministero dei lavori pubblici, subentrato all'Agensud, al fine di ottenere dal Tribunale di Salerno l'accertamento della fondatezza della sua pretesa al libero utilizzo degli interessi maturati su tali ingenti somme senza obbligo di rendiconto;

l'Agensud aveva disposto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991, gli enti interessati avrebbero avuto l'obbligo, entro il mese di gennaio di ogni anno successivo, di comunicare l'importo degli interessi ad ogni convenzione che fossero maturati sulle somme erogate e giacenti, presso i propri conti bancari nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Ed inoltre che l'importo degli interessi, come sopra comunicato, sarebbe stato portato ad incrementare la voce «imprevisti» di ogni singola convenzione o atto di trasferimento, che si fosse riferito alla realizzazione di opere pubbliche;

gli enti interessati avrebbero potuto utilizzare le somme corrispondenti agli interessi maturati, nell'ambito della voce «imprevisti» con destinazione vincolata (nel caso specifico all'opera pubblica finanziata);

dai bilanci del consorzio, chiusi al 31 dicembre 2009, 2010 e 2011, risulterebbe che gli interessi maturati sul finanziamento Casmez di 153.224.137.354 lire sono stati accantonati, non sotto la voce «imprevisti», come stabilito, ma al sottoconto «altri» del conto «fondo rischi e oneri»;

al 31 dicembre 2009 il sottoconto rileverebbe un importo di 4.912.187 euro, con una variazione negativa, rispetto al 31 dicembre 2008, di 24.198 euro. Al 31 dicembre 2008, infatti, il conto era pari a 4.968.341 euro. Gli accantonamenti per interessi maturati, in tale anno sono pari a zero, come riportato nell'allegato 1, pag. 17, della nota integrativa del bilancio d'esercizio;

nello stato patrimoniale passivo del bilancio al 31 dicembre 2010, il «fondo rischi e oneri», sottoconto «altri», (come specificato a pag. 23 della nota integrativa) è stato indicato un importo di 4.854.183 euro, con un decremento di 58.004 euro. Tale somma risulta utilizzata per pagamenti conseguenti a 2 sentenze di condanna subite dal consorzio Velia, e precisamente: la sentenza n. 5665, resa in data 17 novembre 2010 dal tribunale di Salerno, tra Valeria Maiorano e consorzio di bonifica Velia. Il consorzio è stato condannato alle retribuzioni maturate dalla ricorrente dal 18 marzo 2005 al 28 luglio 2005 per 32.078,81 euro; la sentenza n. 3621, resa in data 2 dicembre 2009 dal tribunale di Salerno, tra il consorzio e la società Schiavo & C. SpA. Il consorzio è stato condannato al pagamento delle spese sostenute dalla società Schiavo & c. SpA per 25.925,95 euro (allegato 2, pag. 23, della nota integrativa);

va precisato che il fondo rischi, sottoconto «altri», oltre a non rilevare incrementi di interessi maturati sul montante interessi attivi, rivela un decremento per i costi descritti;

nello stato patrimoniale passivo del bilancio al 31 dicembre 2011 il «fondo rischi e oneri», sottoconto «altri» da 3.947.614 euro ha subito un decremento di 1.269.343 euro, affievolendosi a 2.678.000 euro. Tale operazione è collegata al decreto n. 0025446 del 23 novembre 2011 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato chiuso l'atto di trasferimento (rep. 1811 del 10 maggio 1990), ed ha accertato che, rispetto all'importo complessivo del finanziamento concesso, il consorzio ha sostenuto una maggiore spesa per imprevisti pari a 1.269.342,60 euro, che è stata, quindi, apposta alla voce «altri ricavi e proventi». La parte residua del suddetto fondo, attesa la specifica destinazione vincolata al completamento dell'opera pubblica finanziata, dovrà essere utilizzata a copertura degli specifici oneri futuri (allegato 3, pag. 25, della nota integrativa);

a conclusione, appare chiaro che nello stato patrimoniale passivo (in particolare allegato 3, pag. 24), nel «fondo rischi e oneri», sottoconto «altri», confluiscono voci di bilancio, sia ad incremento che a decremento, a giudizio dell'interrogante in maniera tutt'altro che trasparente, e che appare arbitraria;

sia gli interessi iniziali, che quelli maturati negli anni successivi, avrebbero dovuto essere allocati in un unico conto vincolato e non in un conto multiuso;

infine, dai bilanci non risultano accantonati gli interessi annuali maturati sulle ingenti somme oggetto di finanziamento pubblico. A giudizio dell'interrogante a ciò si potrebbe evincere che le somme maturate a titolo di interessi, anziché vincolate ed utilizzate negli anni per fini istituzionali, potrebbero anche aver avuto un diverso utilizzo. Ciò sarebbe in netto contrasto con il giudicato formatosi con la sentenza di Cassazione, Sez. I, del 18 settembre 2009, n. 20139 con la quale, confermando le sentenze dei giudici di merito (Tribunale di Salerno e Corte di appello di Salerno) è stato accertato irrettabilmente l'obbligo del consorzio di bonifica Velia di restituire al Ministero delle infrastrutture, succeduto alla di-

sciolta Casmez, le somme maturate a titolo di interesse sui finanziamenti erogati per la costruzione della diga sul fiume Alento, salvo che il consorzio, nel rigoroso rispetto del vincolo di scopo, non dimostri di averne fatto specifico uso nella manutenzione dell'opera pubblica finanziata,

si chiede di sapere quali iniziative, misure e provvedimenti, indifferibili e urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, i Ministri in indirizzo intendano assumere per eliminare la singolare quanto intollerabile situazione descritta, che a parere dell'interrogante si caratterizza per un non corretto e trasparente impiego di somme di provenienza pubblica, utilizzate in violazione del vincolo di destinazione, ripristinando nel consorzio Velia, ente pubblico, le condizioni di legalità, e di trasparenza prescritte dall'art. 97 della Costituzione e dalla legge regionale della Campania n. 4 del 2003 che disciplina i consorzi di bonifica, con ciò coerentemente attuando l'indirizzo di politica governativa di lotta agli sprechi e di contenimento della spesa pubblica.

(4-03416)

DI GIACOMO, BILARDI, ALBERTINI, GENTILE, GIOVANARDI, BARANI, AIELLO, BIANCONI, TORRISI, DALLA TOR, PAGANO, COMPAGNA, CHIAVAROLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'*iter* della realizzazione del collegamento meridionale tra la A1 e la A14 Termoli-San Vittore è iniziato il 3 giugno 2004 con tutti i passaggi e le procedure necessarie per la formazione della società mista Anas e Regione Molise (soci paritetici al 50 per cento) denominata «Autostrada del Molise SpA», con gara europea per la ricerca del promotore e l'approvazione del progetto definitivo di un primo lotto, e lo stesso *iter* si è concluso il 28 settembre 2012 con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma quadro «Viabilità»;

da quel momento non ci sono stati ulteriori atti necessari per l'approvazione definitiva da parte del CIPE, ad eccezione del decreto «sblocca Italia», decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, che all'art. 3, rubricato «Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia», dispone al comma 6 che «Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente: a) Al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli-San Vittore», e al comma 9 che «Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020»;

considerato che:

la prevista reiscrizione automatica del fondo necessario all'attuazione del *project financing* nella programmazione 2014-2020 si riferisce all'intero finanziamento pubblico del progetto, e cioè 200 milioni del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) nazionale più 36 milioni del FAS regionale;

per questa ragione occorre chiarire immediatamente l'impossibilità di rimodulare le stesse risorse per usi diversi perché le stesse non sarebbero nella disponibilità dello Stato e della Regione, pena il pagamento di un risarcimento onerosissimo, visto che si parla di non meno di 60 milioni di euro, per il danno e il costo dei progetti a carico dei privati;

constatato che la riprogrammazione dell'intero fondo, nazionale e regionale, destinato alla realizzazione dell'opera, prevede l'utilizzo assai improprio dello stesso per la realizzazione di obiettivi non strategici, quali ad esempio la costruzione della sede della Regione e di una improbabile, oltre che inutile, metropolitana leggera tra Campobasso e Isernia;

preso atto che i consiglieri regionali di minoranza del Molise intendono rappresentare la vicenda al Governo e alla Corte dei conti, per eventuali danni erariali procurati,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per rispettare il dettato dei provvedimenti legislativi di cui sopra e per evitare che un finanziamento previsto per un'opera di interesse strategico nazionale venga sperperato per finalità di carattere locale e di dubbia utilità.

(4-03417)

LO GIUDICE, AMATI, CANTINI, CARDINALI, CHITI, CIRINNÀ, CUOMO, D'ADDA, DI GIORGI, FASIOLO, FILIPPI, FEDELI, GATTI, GUERRA, IDEM, LUCHERINI, MARCUCCI, MASTRANGELI, MATTESINI, MUSSINI, ORELLANA, PALERMO, PEGORER, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, SPILABOTTE, GOTOR, VALDINOSI, LO MORO, PAGLIARI, PETRAGLIA, ZANONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (Già 3-01436).

(4-03418)

PANIZZA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

già da alcuni mesi l'interrogante, in qualità di vicepresidente del Gruppo interparlamentare per lo sviluppo della montagna, aveva espresso preoccupazione per le notizie che riguardavano la possibile chiusura degli uffici postali nei comuni con media e bassa densità di popolazione;

nella risposta alla lettera inviata dal Gruppo stesso, il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva condiviso le nostre preoccupazioni ed evidenziava la messa in campo di misure contenute nella delibera 342/14/CONS del 26 giugno 2014 dell'autorità di regolamentazione, che modificava i criteri di distribuzione degli uffici postali, con una particolare attenzione, però, alle località classificate come «mon-

tane e rurali» e alle isole minori, assicurando che il piano annuale degli interventi di razionalizzazione degli uffici postali sarebbe stato definito nel rispetto dei nuovi e ulteriori vincoli per il riassetto del modello di presidio di tali zone;

pur conoscendo le regole del mercato e comprendendo la necessità di garantire all'azienda la sostenibilità economica dei servizi postali, l'interrogante ritiene che Poste italiane abbia l'obbligo di non venir meno agli impegni presi, vanificando anche gli sforzi finora messi in campo, anche da parte delle istituzioni locali, per garantire a tutti i cittadini pari opportunità e fronteggiare lo spopolamento e i disservizi in quelle aree del Paese già vessate da specifiche difficoltà socio-economiche e orografiche;

il numero delle sedi chiuse in Trentino è in quota maggiore rispetto alla media delle chiusure per province (5 contro 2,40), cosa che non sembra andare nella direzione di una tutela per le zone di montagna o con bassa densità abitativa. A ciò va aggiunto che intere valli sono servite a singhiozzo e, ad esempio, a Besagno, una frazione non certo isolata e a soli 3 chilometri dal centro di Mori, è servito a mala pena ogni 10-15 giorni; o, come nel caso dell'ufficio nella frazione di San Cristoforo, con la sua chiusura si sono compromessi gli sforzi del tessuto imprenditoriale e degli enti locali in chiave di rilancio turistico, dato che adesso l'unico esercizio di pubblica utilità presente in zona è una farmacia;

è evidente che tutto questo genera non solo pesanti ripercussioni sia in termini di privazioni del servizio postale sia per quanto riguarda il rallentamento stesso della consegna: vi sono infatti già oggi, in alcune zone del Trentino, aree in cui la posta è recapitata a singhiozzo, anche con 2 settimane di ritardo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che gli interventi di riduzione degli uffici di Poste italiane sul territorio nazionale siano effettivamente coerenti con i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica, previsti dal decreto ministeriale del 7 ottobre 2008;

quali siano gli uffici e le sedi postali che dal piano di riorganizzazione sono destinate a chiusura e se, in particolare, corrisponda al vero la notizia della chiusura, in Trentino, degli uffici postali di Bolognano nel comune di Arco e di Marco nel comune di Rovereto;

quale sia la loro valutazione in merito alla situazione e se, sulla base delle proprie competenze, intendano intervenire per verificare quali siano i piani del mantenimento dei servizi specifici, che sembrerebbero penalizzare sempre più tutte le periferie o le frazioni in genere, ed evitare così i disagi che si verrebbero a creare con la chiusura di uffici postali presso località classificate come montane e rurali;

se ritengano opportuno, con atti di propria competenza, garantire ai cittadini italiani il servizio universale delle comunicazioni postali, evitando la chiusura degli uffici postali nelle località classificate come «montane e rurali» e nelle isole minori del nostro Paese.

(4-03419)

SCILIPOTI ISGRÒ. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

– Premesso che:

ancora oggi in Italia si riscontrano rilevanti problemi nei collegamenti ferroviari, marittimi e stradali, specialmente in alcune zone del Sud Italia, come Sicilia e Calabria;

dal 2007 ad oggi i collegamenti fra la Sicilia ed il resto del Paese hanno subito una drastica riduzione (da 14 a 5) causando una flessione dell'occupazione del 60 per cento;

recentemente, particolare allarme hanno destato le dichiarazioni rese il 23 gennaio 2015 dalle organizzazioni sindacali che annunciano l'intenzione di Ferrovie dello Stato italiane SpA, controllata dallo Stato, di sopprimere il servizio di collegamento ferroviario-marittimo tra la Sicilia e la Calabria (traghetto dei convogli fra Messina e Villa San Giovanni in Calabria). Se ciò avvenisse, ne deriverebbero danni gravissimi al sistema dei trasporti locali e all'economia siciliana;

non hanno avuto seguito i progetti di Ferrovie dello Stato e di privati di costruzione di una linea veloce in prosecuzione di un'omologa linea ad alta velocità e alta capacità Battipaglia (Salerno)-Reggio Calabria, inquadrata nell'ambito del programma europeo del corridoio Berlino-Palermo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo consideri favorevolmente la revisione delle tratte prospettate da Ferrovie dello Stato o se intenda, a tutela del servizio pubblico, intervenire affinché non vengano meno i collegamenti da e verso la Sicilia.

(4-03420)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01641, della senatrice Valdinosi e del senatore Collina, sui provvedimenti in tema di mobilità dei dipendenti pubblici con particolare riguardo alle Province;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01640, della senatrice Puppato ed altri, sul riordino della normativa in materia di trasporto marittimo di merci e rifiuti pericolosi;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01636, del senatore Vaccari ed altri, sui disservizi al servizio di fornitura dell'elettricità e sugli altri danni causati dal maltempo in Emilia-Romagna a partire dal 3 febbraio 2015;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01642, della senatrice D'Adda e del senatore Pegorer, sulle procedure di concessione della cassa integrazione straordinaria ai lavoratori della ditta Tekna di Baranzate (Milano).

